

INDICE N. 232

PANORAMA STATALE

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2017 . - Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. (GU n. 126 del 1.6.17)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 1/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 10 gennaio 2017. (GU n.133 del 10.6.17)

Approvazione della delibera n. 112 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 16 dicembre 2016. (GU n.133 del 10.6.17)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 febbraio 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Gravina Multiservice società cooperativa sociale», in Roggiano Gravina e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 127 del .6.17)

DECRETO 3 marzo 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Koinè - Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 127 del .6.17)

DECRETO 21 aprile 2017 . Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio “Uno” società cooperativa sociale a r.l.», in Sora e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 131 dell'8.6.17)

DECRETO 24 maggio 2017 .-Sostituzione del commissario liquidatore della «L' Alternativa società cooperativa sociale», in Crema. (GU n 134 del 12.6.17)

DECRETO 25 maggio 2017 . Liquidazione coatta amministrativa della «Acli L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 135 del 13.6.17)

DECRETO 25 maggio 2017 - Liquidazione coatta amministrativa dell'«ACLI L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 137 del 15.6.17)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017 , n. 74 . Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) , della legge 7 agosto 2015, n. 124.

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017 , n. 75

.Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) , e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2017 .

Sospensione del sig. Girolamo FAZIO dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana. (GU n. 135 del 13.6.17)

SANITA'

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017 , n. 73 .- Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (GU n. 130 del 7.6.17)

DECRETO 5 giugno 2017 - Rideterminazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale. (GU n. 135 del 13.6.17)

TUTELA DEI DIRITTI

LEGGE 29 maggio 2017 , n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. GU n.127 del 3.6.17).

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DGR 28.4.17, n. 259 - Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito - Organismo Indipendente di Valutazione - Avviso per la individuazione dei componenti.

LOMBARDIA

DPGR 29.5.17 - n. 683 - Fissazione della data di svolgimento del referendum consultivo regionale concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, primo periodo, della l.r. n.34/1983. (BUR n. 22 del 1.6.17)

TOSCANA

DPGR 31.5.17, n.68 - Comitato dei garanti di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Ricostituzione.

TRENTO

L.P. 19.5.17, n. 5 - Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali (BUR n. n. 21 del 1.5.17)

ANZIANI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2595 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte ad incrementare i momenti e gli strumenti di coordinamento e sinergia a favore dell'età anziana al fine della loro completa integrazione, valorizzando inoltre la cultura dell'invecchiamento attivo e del diritto-dovere di concorrere allo sviluppo della società e di decidere autonomamente la propria vita. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Caliendo, Sabattini, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, Tarasconi (BUR n. 151 del 31.5.17)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4608 - Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la sperimentazione di progetti di cohousing o "abitare collaborativo" intergenerazionale in cui anziani, famiglie e studenti vivono sotto lo stesso tetto, in appartamenti separati, condividendo gli spazi dell'immobile e una esperienza di vita. A firma dei Consiglieri: Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi (BUR n. 151 del 31.5.17)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

BASILICATA

DGR 4.4.17, n. 276 - Presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Matera e la Casa Circondariale di Matera per l'utilizzo da parte dell'ASM dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie ai sensi dell'art.4, comma 2, D.P.C.M. 1° aprile 2008

BILANCIO

BASILICATA

LR 28.4.17, n. 6 - Legge di stabilità regionale 2017".

L.R.22.4.17, n. 7 - Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019".

DIFESA DELLO STATO

TOSCANA

ORDINE DEL GIORNO 23 maggio 2017, n.648 - Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 23 maggio 2017 collegato alla comunicazione della Giunta regionale relativa all'evoluzione del quadro normativo di riferimento per l'utilizzo con finalità sociali e di promozione della cultura della legalità democratica dei beni afferenti ai patrimoni illeciti confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata.(BUR n. 23 del 7.6.17)

DIPENDENZE

UMBRIA

DGR 8.5.17, n. 490 - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per persone con disturbo da gioco d'azzardo ed organizzazione dei servizi socio-sanitari dedicati. (BUR n. 22 del 31.5.17).

EDILIZIA

BASILICATA

DGR 28.3.17, n. 257 - Legge 08.02.2001, n.21. Accordo di programma per la realizzazione, nel Comune di Lavello (PZ), di un "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" (P.R.U.A.C.S.). Revoca del Programma. (BUR n. 8 del 16.4.17)

MOLISE

DGR 12.5.17, n. 156 - Leggi regionali 4 agosto 1998, n.12 "nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni" e 7 luglio 2006, n. 17 "norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica"- Direttiva. (BUR n. 22 del 1.6.17)

TOSCANA

DGR 29.5.17, n.577 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 art. 118 quinquies - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa. Approvazione proposta di intervento presentata dal Comune di Massa attraverso ERP Massa Carrara.(BUR n. 23 del 7.6.17)

ENTI LOCALI

MARCHE

DGR 29.5.17, n. 556 - Approvazione dell'Intesa regionale 2017 per gli investimenti e finalizzata al rispetto del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (BUR n. 63 del 9.6.17)

FAMIGLIA

MARCHE

L.R. 15.5.17, n. 16 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 "Interventi a favore della famiglia". (BUR n. 58 del 25.5.17)

DGR 15.5.17, N. 477 - POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3 - Tipologia di azione 9.4.A - Individuazione della quota base di equilibrio territoriale. Individuazione dei criteri di selezione e valutazione delle domande. Approvazione schema "Contratto" tra famiglia e gestore del servizio socio-educativo. (BUR n. 59 del 26.5.17)

GIOVANI

LAZIO

Determinazione 29 maggio 2017, n. G07564 - DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunita' giovanili", e ss.mm.ii. Annualita' 2017. Approvazione dell'Avviso pubblico. (BUR n. 44 del 1.6.17)

MINORI

CAMPANIA

DGR 23.5.17, n. 293 - Percorsi formativi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa dei minori detenuti - asse ii, obiettivo specifico 7, azione 9.2.2 del POR CAMPANIA FSE 2014/2020.(BUR n. 43 del 29.5.17)

TOSCANA

DGR 22.5.17, n. 536 - L.R. 32/2002: approvazione delle "linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale" - anno educativo/scolastico 2017/2018. Progetti educativi zionali P.E.Z. (BUR n. 22 del 31.5.17)

VENETO

DGR 16.5.17, n. 684 - Conferma della sperimentazione di nuovi sistemi di accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia avviata nell'anno 2015 per i minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 ai 17 anni. d.g.r. 1839 del 09.12.2015. (BUR n. 55 del 6.6.17)

PARI OPPORTUNITÀ

VENETO

DGR 8.5.17, n. 611 - Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019. Aggiornamento DGR n. 1298 del 23 luglio 2013. D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48. (BUR n. 55 del 6.6.17)

PERSONE CON DISABILITÀ

BASILICATA

DGR 4.4.17, n. 287 - Regione Modifica ed integrazione DGR n.99 del 14 febbraio 2017: "Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado". (BUR n. 22 del 1.6.17)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 5.6.17, n. 758 - Approvazione dell'invito a presentare operazioni formative e di politica attiva del lavoro a supporto dell'inserimento lavorativo e della permanenza nel lavoro - Fondo regionale disabili. BUUR n. 158 dell'8.6.17)

LOMBARDIA

DD 29 maggio 2017 - n. 6269 - Rettifica del decreto n. 5837 del 19 maggio 2017 ad oggetto «Approvazione delle graduatorie ai sensi della d.g.r. n. 6083/2016, in attuazione di quanto previsto negli avvisi e successive integrazioni di cui ai decreti n. 12405/2016, n. 12408/2016, n. 12399/2016 e n. 579/2017 e ridefinizione dei budget assegnati agli ambiti dei comuni relativamente alla misura reddito di autonomia 2016 a favore delle persone anziane e delle persone disabili» (BUR n. 22 del 1.6.17)

MOLISE

DGR 12.5.17, n. 157 - Proposta di legge regionale: "disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo". Provvedimenti. (BUR n. 22 del 1.6.17)

POLITICHE SOCIALI

CAMPANIA

DGR 23.5.17, n. 291 - Piano sociale regionale per il triennio 2016-2018. avvio del procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'ambito c03. (BUR n. 43 del 29.1.17)

LAZIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2017, n. T00089 IPAB - Istituto Romano di San Michele. Nomina del Commissario Straordinario. (BUR n. 43 del 30.5.17)

DGR 23.5.17, n. 261 - Depubblicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia dei Bresciani", con sede in Roma. (BUR n. 43 del 30.5.17)

UMBRIA

DGR 8.5.17, n. 487 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB Opera Pia Asilo Infantile "Pietro Tiranti" di Corciano in Fondazione "Pietro Tiranti". (BUR n. 22 del 31.5.17)

DGR 8.5.17, n. 488 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB Opera Pia Università dei Calzolari di Gubbio in Associazione. (BUR n. 22 del 31.5.17)

DGR 8.5.17, n. 492 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB "Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi" di Magione in Fondazione. (BUR n. 22 del 31.5.17)

DGR 17.5.17, n. 534. - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell'art. 4 della medesima, della trasformazione dell'IPAB Opera Pia "Officina Giovanni Ottavio Bufalini" di Città di Castello in Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo statuto. (BUR n. 22 del 31.5.17)

PRIVATO SOCIALE

BASILICATA

Legge regionale 12 gennaio 2000 n.1 e s.m.i. articolo 3. comma 10. pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Basilicata del registro regionale delle organizzazioni di volontariato anno 2017.(BUR n. 11 del 1.5.17)

SANITA'

BASILICATA

DGR 7.4.17, n. 293 - Riparto definitivo delle disponibilita' finanziarie di parte corrente a destinazione indistinta, vincolata e finalizzata per il servizio sanitario regionale-anno 2016 (BUR n. 8 del 16.4.17)

DGR 13.4.17, n. 300 - Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. Certificazione dell'esperienza professionale triennale svolta nella rete regionale delle cure palliative dal Dott. Francesco Cavalcante. - Diniego. (BUR n. 11 del 1.5.17)

DGR 13.4.17, n. 301 - Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. Certificazione dell'esperienza professionale triennale svolta nella rete regionale delle cure palliative dalla Dott.ssa Giovanna Martorano. (BUR n. 11 del 1.5.17)

DGR 13.4.17, n. 302 - Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. Certificazione dell'esperienza professionale triennale svolta nella rete regionale delle cure palliative dal Dott. Saverio Glisci. (BUR n. 11 del 1.5.17)

DGR 13.4.17, n. 303 - Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. Certificazione dell'esperienza professionale triennale svolta nella rete regionale delle cure palliative dal Dott. Vincenzo Maria De Pierro. - Diniego. (BUR n. 11 del 1.5.17)

DGR 13.4.17, n. 306 - D.G.R. 2060 del 22.12.2008 e d.g.r. 217 del 09.02.2010 - aggiornamento registro regionale delle autorizzazioni sanitarie - strutture sanitarie private - ed integrazione ai sensi dell'art. 41, d.lgs. 33/2013, alla data del 31 dicembre 2016. (BUR n. 11 del 1.5.17)

CAMPANIA

DGR 23.5.17, n. 278 - Legge 1 aprile 1999 n. 91 recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti riassetto del sistema trapiantologico in regione Campania. (BUR n. 43 del 29.5.17)

DGR 31.5.17, n. 302 - Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni – Rep. Atti n.101/CSR del 5/8/2014 relativo al “DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA MALATTIA RENALE CRONICA (MRC)” (allegato 1) (BUR n. 45 del 5.6.17).

DGR 31.5.17, n. 303 - Modifiche ed integrazioni DGRC n. 1977 del 16/11/2007 - individuazione di centri di riferimento regionali - istituzione commissione. (BUR n. 45 del 5.6.17)

EMILIA-ROMAGNA

L.R.1.6.17, n.9 - fusione dell'azienda unità sanitaria locale di reggio emilia e dell'azienda ospedaliera 'arcispedale santa maria nuova'. altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria. (BUR n. 153 del 6.2.17)

LAZIO

DGR 19.5.17, n. 251 - Apertura estiva del Parco antistante l'ingresso principale al complesso dell'ex Ospedale "Carlo Forlanini", da Via Bernardino Ramazzini: Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 Regolamento regionale 4 Aprile 2012, n. 5. (BUR n. 42 del 25.5.17)

Decreto del Commissario ad Acta 19 maggio 2017, n. U00160 - Approvazione della Scrittura Privata recante Accordo tra la Regione Lazio, la Asl Roma 6 e Villa Von Siebenthal S.r.l. (BUR n. 44 del 1.6.17)

MARCHE

DGR 15.5.17, n. 458 - Adeguamento dell'offerta vaccinale nella Regione Marche in relazione al recepimento del nuovo piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 - Direttive alle Aziende del S.S.R. (BUR n. 59 del 26.5.17)

DGR 15.5.17, n. 489 Deliberazione n. 489 del 15/05/2017 Approvazione dell'atto aggiunto all'Accordo di collaborazione sottoscritto tra l'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR Marche) in data 18 gennaio 2016. (BUR n. 59 del 26.5.17)

DGR 15.5.17, n. 490 - Art. 3 bis L.R. n. 13/2003 - Revoca deliberazione n. 42 del 21/1/2013. Nomina del Presidente del Coordinamento degli enti del Servizio Sanitario Regionale e approvazione del regolamento per il funzionamento del Coordinamento degli Enti del SSR. (BUR n. 59 del 26.5.17)

PIEMONTE

DGR 8.5.17, n. 60-5024 - Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL CN1 per la Pediatria di libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico Pediatra di libera Scelta. (BUR n. 22 del 1.6.17)

PUGLIA

DGR 16.5.17, n. 736 - Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo. (BUR n. 63 del 31.5.16)

L.R. 29.5.17, n. 17 - Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia. (BUR n. 63 del 31.5.16)

DGR 29.5.17, n. 794 - D.G.R. n. 253/2017 ad oggetto “Aggiornamento della Rete dei Presidi della Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP) accreditati per le malattie rare”. – INTEGRAZIONE. D.G.R. n. 2048/2016 di aggiornamento dei componenti del Coordinamento Regionale per le Malattie rare (CoReMar) – INTEGRAZIONE. (BUR n. 67 del 9.6.17)

SARDEGNA

Decreto n. 12 del 25/05/2017 - Medicina specialistica ambulatoriale interna - costituzione tavolo negoziale per la trattativa e la stipula dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) ai sensi dell'art. 3, comma 4, ACN 17/12/2015. (BUR n. 26 del 1.6.17)

SICILIA

DECRETO 28 aprile 2017. Documento di indirizzo regionale “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la prevenzione del rischio di ictus nel paziente con fibrillazione atriale. (GURS n. 23 del 1.6.17)

DASS 23.5.17. Adozione del nuovo modello della SDO (scheda di dimissione ospedaliera) di cui al decreto n. 456 del 13 marzo 2017. (GURS n. 24 del 9.6.17)

DASS 22.5.17. Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019” (GURS n. 24 del 9.6.17)

TUTELA DEDI DIRITTI

DGR 31.5.17, n. 318 - Approvazione schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.(BUR n. 45 del 5.6.17)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 GIUGNO 2017, arretrati compresi

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2017 . - Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. (GU n. 126 del 1.6.17)

NB

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 1/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 10 gennaio 2017. (GU n.133 del 10.6.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006032/GEO-L-136 del 16 maggio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 1/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 10 gennaio 2017, concernente il pagamento rateizzato della contribuzione minima per i neoiscritti per gli anni 2016 e 2017.

Approvazione della delibera n. 112 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 16 dicembre 2016. (GU n.133 del 10.6.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006033/NOT-L-60 del 16 maggio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 112 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 16 dicembre 2016, concernente la modifica degli articoli 4, 6 e 7 del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà inerenti misura, criteri e modalità per la concessione dell'assegno di integrazione.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 febbraio 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Gravina Multiservice società cooperativa sociale», in Roggiano Gravina e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 127 del .6.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; V ista la sentenza del 21 novembre 2016 n. 56/2016 del Tribunale di Cosenza con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sociale «Gravina Multiservice società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento; Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa; V isto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Gravina Multiservice società cooperativa sociale», con sede in Roggiano Gravina (CS) (codice fiscale 02891870780) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies codice civile. C onsiderati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Gigliotti (c.f. GGLRRT57B18F888E) nato a Nicastro (CZ) il 18 febbraio 1957, domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Salita Mazzei n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2017 Il Ministro: CALEND A

DECRETO 3 marzo 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Koinè - Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GU n. 127 del .6.17)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; V ista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Koinè - Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -terdecies codice civile nei confronti della suddetta società;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016 da cui si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 80.435,00 si riscontrano debiti a breve per € 634.623,00 ed un patrimonio netto negativo di € 592.706,00;

Considerato che in data 10 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 741, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies codice civile, e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex art. 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Koinè Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Francavilla Fontana (BR) (codice fiscale 01945020749) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Nicoletta Quatraro, nata a Acquaviva delle Fonti (BA) 30 gennaio 1980 (c.f. QTRDLN80A70A048B), ed ivi domiciliata in Via Bacchelli n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 marzo 2017 Il Ministro: CALENDRA

DECRETO 21 aprile 2017 . Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio “Uno” società cooperativa sociale a r.l.», in Sora e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 131 dell'8.6.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Consorzio “Uno” società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 21 dicembre 2015 che evidenzia

una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 610.640,00 si riscontra una massa debitoria di € 628.117,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 36.817,00;

Visto che in data 20 marzo 2017 l'Associazione di rappresentanza ha segnalato l'urgenza dell'istanza di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa in parola;

Considerato che in data 22 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Visto che il legale rappresentante in data 23 marzo 2017 ha comunicato di rinunciare formalmente a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio «Uno» società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sora (FR) (codice fiscale n. 02414030607) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (C.F. SBRFRC80T04H501U) e ivi domiciliato in via Eleonora Duse, n. 37. Al rt. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2017 D'ordine del Ministro il Capo di Gabinetto ORSINI

DECRETO 24 maggio 2017 .-Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Alternativa società cooperativa sociale», in Crema. (GU n 134 del 12.6.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2015, n. 18/2015, con il quale la società cooperativa «L'Alternativa società cooperativa sociale», con sede in Crema (CR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 luglio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 3 gennaio 2017 n. 4/2017 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Ferdinando Carlo Ramponi in sostituzione dell'avv. Jacopo Mazzetti;

Vista la nota pervenuta in data 12 gennaio 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2017, n. 164/2017, con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Marco Todeschini in sostituzione del dott. Ferdinando Carlo Ramponi;

Vista la nota pervenuta in data 12 maggio 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato sulla base dell'elenco dei professionisti idonei a ricoprire l'incarico, in

considerazione delle tre precedenti rinunce e della necessità di riprendere nel più breve tempo possibile le attività di liquidazione, anche a tutela degli ex soci lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Greta Romani (codice fiscale RMNGRT74B49L219B), nata a Torino (TO) il 9 febbraio 1974 e ivi domiciliata, via Cordero di Pamparato, n. 6, in sostituzione del dott. Marco Todeschini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro: CALENDÀ

DECRETO 25 maggio 2017 . Liquidazione coatta amministrativa della «Acli L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 135 del 13.6.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 13 luglio 2016 n. 39 del Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Acli L'Incontro Società cooperativa sociale O.N.L.U.S.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Acli L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.» con sede in Brindisi (codice fiscale n. 02109320743) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, domiciliato Galatone (LE) in via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 maggio 2017 D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto ORSINI

DECRETO 25 maggio 2017 - Liquidazione coatta amministrativa dell'«ACLI L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 137 del 15.6.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la sentenza del 13 luglio 2016 n. 39 del Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «ACLI L'Incontro Società cooperativa sociale O.N.L.U.S.»; Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento; Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ACLI L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.» con sede in Brindisi (codice fiscale 02109320743) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (C.F. PTR NTN 61L13 B506X), nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, domiciliato Galatone (Lecce) in via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma 25 maggio 2017

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto ORSINI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74. Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera r) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 6 aprile 2017;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; b) al comma 5 le parole: «legati al merito ed alla performance » sono sostituite dalle seguenti: «e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.»; c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis . La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance , rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 -quater, comma 1, lettera f -quinqies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.».

Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10»; b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».

Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1 All'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Gli obiettivi si articolano in: a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri

ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini; b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a) , sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b) , sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.»; c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1 -bis . Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente. 1 -ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.».

Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione» e le parole da: «di cui all'articolo 5» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c) .»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «, con apposito provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,»; b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9; c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19 -bis .»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis . Il Sistema di misurazione e valutazione della performance , di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di

misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.».

Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;»; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 -bis . Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.».

Art. 7. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1 All'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «e responsabilità» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7,»; b) al comma 1, lettera a) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva»; c) al comma 1, lettera c) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate»; d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance , nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale.».

Art. 8. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d) , redigono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno»; b) al comma 1, lettera a) , le parole: «un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano della performance , documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b) ,»; c) al comma 1, lettera b) , le parole: «un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: “Relazione sulla performance ”» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance , che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e»; d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1 -bis . Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3 -bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo. 1 -ter . Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a) , in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.» e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) , l'erogazione dei trattamenti e

delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.».

Art. 9. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;».

Art. 10. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorità nazionale anticorruzione»; b) le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «l'Autorità» e «dell'Autorità»; c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f)», della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,» e le parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta» sono soppresse; d) al comma 2, la parola «5,» è soppressa; e) al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale» sono soppresse; f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo e terzo periodo, le parole «e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato» sono soppresse; 2) al quarto periodo, le parole «della misurazione e della valutazione della performance e» sono soppresse; 3) il quinto periodo è soppresso; g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera e) le parole «all'articolo 11, comma 8, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; 2) le lettere m) e p) sono soppresse; h) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.».

Art. 11. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2 -bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2 -ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.»; c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi»; 2) alla lettera b) le parole «, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13» sono

sostituite dalle seguenti: «e al Dipartimento della funzione pubblica»; 3) alla lettera c) , dopo le parole «all'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali»; 4) alla lettera d) , dopo le parole «misurazione e valutazione» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) »; 5) alla lettera f) le parole «dalla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014»; 6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4 bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance , tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 4 -ter . Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.»; d) al comma 8, dopo le parole «essere nominati» sono inserite le seguenti: «tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o».

2. Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14 -bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV) . — 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

3 . La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

6 . Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».

Art. 12. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da

sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.»; c) il comma 3 è abrogato.

Art. 13. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni) . — 1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) , corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. 2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.».

2. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: «Art. 19 bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali) . — 1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo. 2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e) .

3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.

5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c) .».

Art. 14. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 -bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza.» .

Art. 15. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse;
- b) il comma 3 è abrogato.

Art. 16. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse;
- b) il comma 3 è abrogato.

Art. 17. Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la parola «18,» è inserita la seguente: «19,»; b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non è ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina.

2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. — L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. — Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). — 1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'art. 16: a) – q) (omissis); r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;». — La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 1990. — Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 28 settembre 2000. — Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001. — Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009.

Note all'art. 1: — Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Principi generali). — 1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di

responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. 5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55 -quater, comma 1, lettera f -quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 6. Fermo quanto previsto dall'art. 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 2: — Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Ciclo di gestione della performance). — 1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'art. 10; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.».

Note all'art. 3: — Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Obiettivi e indicatori). — 01. Gli obiettivi si articolano in: a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini; b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'art. 10. 1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'art. 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento. 1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente. 1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa. 2. Gli obiettivi sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.».

Note all'art. 4: — Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Monitoraggio della performance). — 1. Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione

presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'art. 14, comma 4, lettera c) .».

Note all'art. 5: — Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance) . — 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance . 2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e) , del medesimo articolo; b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9; c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19 -bis . 2 -bis . Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio .».

Note all'art. 6: — Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa) . — 1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività; b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive; d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 1 -bis . Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1 .».

Note all'art. 7: — Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale). — 1. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7 , è collegata: a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate ; d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 1.bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale . 2 . La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.».

Note all'art. 8: — Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance) . — 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno : a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con

i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'art. 5, comma 01, lettera b) , e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 1 -bis . Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'art. 169, comma 3 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b) , può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del citato decreto legislativo. 1 -ter . Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a) , è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza, di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle Performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a) , in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 5 . In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) , l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica. ».

Note all'art. 9: — Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Soggetti). — 1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono: a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14; c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione; d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.».

Note all'art. 10: — Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Autorità nazionale anticorruzione) . — 1. La Commissione istituita in attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera f) , della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche. 2 . Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorità sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 6 e 8. 3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. 4. La struttura operativa dell'Autorità è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione dell'Autorità medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento. Nei limiti delle disponibilità di bilancio l'Autorità può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. 5. 6. L'Autorità nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . 7. 8. Presso l'Autorità è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore

della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. 9. I risultati dell'attività dell'Autorità sono pubblici. L'Autorità assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. 10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, l'Autorità affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Autorità. 11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti. 1 2. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto. 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».

Note all'art. 11: — Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2 -bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2 -ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 4 -bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7. 4 -ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di

cui al comma 4, lettera c) , è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».

Note all'art. 12: — Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 16. (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale) . — 1. Abrogato. 2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata . 3. (abrogato).».

Note all'art. 14: — Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Bonus annuale delle eccellenze) . — 1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 -bis dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza. 2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze. 3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso. 4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.».

Note all'art. 15: — Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Progressioni economiche) . — 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 3. (abrogato).».

Note all'art. 16: — Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Progressioni di carriera) . — 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1 -bis , del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2 . L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 3. (abrogato).».

Note all'art. 17: — Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 31 (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale). — 1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1. 2. - 5. (abrogati).».

Note all'art. 18: — Per i riferimenti agli articoli 16 e 31 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si vedano le note agli articoli 12 e 17.

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017 , n. 75

.Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) , e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 16, commi 1, lettera a) , e 2, lettere b) , c) , d) ed e) e 17, comma 1, lettere a) , c) , e) , f) , g) , h) , l) , m) , n) , o) , q) , r) , s) e z) , recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; S entite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta del 6 aprile 2017;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017; Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E MANA il seguente decreto legislativo:

Capo I DISCIPLINA DELLE FONTI

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la parola «introducano» sono inserite le seguenti: «o che abbiano introdotto»; b) dopo le parole «essere derogate» sono inserite le seguenti: «nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,»; c) dopo le parole «accordi collettivi» è inserita la seguente «nazionali»; d) le parole «, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge» sono soppresse.

Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «alla gestione dei rapporti di lavoro» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici»; b) le parole da «fatti salvi la sola» fino a «l'esame congiunto,» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,»; c) l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 3. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.»

Capo II FABBISOGNI

Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1 All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale»; b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 -ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo

33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6 -ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10 -bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.»; c) il comma 4 -bis è abrogato; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.»; e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6 -bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.».

2. All'articolo 6 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «e di dotazione organica» sono soppresse; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.».

3. Dopo l'articolo 6 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 6 -ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale) . — 1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al

Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. 6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.».

Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1 All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis . È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.»; b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'alinea, le parole «Per esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 5 -bis, per specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire» è inserita la seguente «esclusivamente» e le parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa,» sono soppresse; 2) alla lettera d) , la parola «luogo,» è soppressa; 3) al secondo periodo, le parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa» sono soppresse; 4) al terzo periodo, le parole «Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati». c) al comma 6 -quater le parole «di controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: «indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»; d) dopo il comma 6 -quater è inserito il seguente: «6 -quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

Capo III R ECLUTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ

Art. 6. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e -bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e -ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.»; b) al comma 3 -bis , lettera b) , le parole «di collaborazione coordinata e continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro flessibile»; c) al comma 4, le parole «della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4»; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 -quinquies, del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibrato delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.»; e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 -septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125. 5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.».

Art. 7. Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «e di almeno una lingua straniera» sono sostituite dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere».

Art. 8. Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; b) al comma 13, le parole «Entro il 30 giugno di ciascun anno le» sono sostituite dalla seguente: «Le», dopo le parole «a comunicare» è inserita la seguente: «tempestivamente», le parole «o su apposito supporto magnetico» e le parole «, relativi all'anno precedente,» sono soppresse; c) al comma 14, primo periodo, le parole da: «o su supporto magnetico» fino a «compensi corrisposti.» sono sostituite dalle seguenti: «, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo».

Capo IV LAVORO FLESSIBILE

Art. 9. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile»; b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . I rinvii operati dal decreto legislativo

15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.»; e) i commi 5 -bis e 5 -ter sono abrogati; f) al comma 5 -quater, primo periodo, le parole «a tempo determinato» sono soppresse; g) dopo il comma 5 -quater è inserito il seguente: «5 -quies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.».

Capo V MISURE DI SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ

Art. 10. Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: «Art. 39 -bis (Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità). —

1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, di seguito Consulta.

2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

3. La Consulta svolge le seguenti funzioni: a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39 -quater; c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni; d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva. Art. 39 -ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità).

— 1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento. 2 . Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni: a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato; b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3 -bis , del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. Art. 39 -quater (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68). — 1. Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente. 2 . Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresì trasmesse alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, ai fini di cui all'articolo 39 -bis , comma 3, lettera e) . 3 . Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. 4 . In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Capo VI CONTRATTAZIONE

A rt. 11. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»; b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Una apposita» sono inserite le seguenti: «area o»; c) al comma 3 -bis , sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al secondo periodo, dopo le parole «qualità della performance» sono inserite le seguenti: «, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati»;

2. il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.»;

3 al quarto periodo la parola «Essa» è sostituita dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativa»; d) il comma 3 -ter è sostituito dal seguente: «3 -ter . Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40 -bis . I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.»; e) il comma 3 -quater è abrogato; f) al comma 3 -quinqües , al secondo periodo le parole «dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica», e il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40 -bis , comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.»; g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4 -bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. 4 -ter . Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.».

Capo VII RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 12. Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.».

Art. 13. Modifiche all'articolo 55 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 55 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 -quater, commi 3 -bis e 3 -ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54 -bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.»; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.»; f) al comma 6, le parole «il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche»; g) al comma 7, la parola «lavoratore» è soppressa, dopo le parole «alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole «o ad una diversa» sono soppresse, e le parole «dall'autorità disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio disciplinare»; h)

al comma 8, primo periodo, le parole «concluso o» sono sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.»; i) il comma 9 è sostituito dal seguente: «La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»; j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9 -bis . Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. 9 -ter . La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55 -quater , fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 -quater , commi 3 -bis e 3 -ter , sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. 9 -quater . Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.».

Art. 14. Modifiche all'articolo 55 -ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 55 -ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da «Per le infrazioni» a «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da «, salva la possibilità» a «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»; b) al comma 2 le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»; c) al comma 3 le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente

per i procedimenti disciplinari»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55 -bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1 -bis , del codice di procedura penale.».

Art. 15. Modifiche all'articolo 55 -quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55 -quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f -bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; f -ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55 -sexies , comma 3; f -quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f -quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5 -bis , del decreto legislativo n. 150 del 2009.»; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3 -bis a 3 -quinquies .».

Art. 16. Modifiche all'articolo 55 -quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55 -quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «il danno all'immagine subito dall'amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno d'immagine di cui all'articolo 55 -quater , comma 3 -quater .»; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3 -bis . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 -quater , comma 1, lettere a) e b) , i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.».

Art. 17. Modifiche all'articolo 55 -sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55 -sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55 -bis , comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55 -quater , comma 1, lettera f -ter), e comma 3 -quinquies . Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare

dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55 -bis , comma 4.».

Capo VIII POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI

Art. 18. Modifiche all'articolo 55 -septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 55 -septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»; b) al comma 2 la parola «inoltrata» è sostituita dalle seguenti: «resa disponibile» e dopo le parole «all'amministrazione interessata.» è inserito il seguente periodo: «L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10 -bis , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.»; d) il comma 5 -bis è sostituito dal seguente: «5 -bis . Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.».

Capo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19. Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3 le parole «Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di personale di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1,» e le parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il».

Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

1 Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,

possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 -bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9 -bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7 . Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8 . Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) , della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c) , e 2, lettera b) , si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

Art. 21. Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice

può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.».

Art. 22. Disposizioni di coordinamento e transitorie

1 Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6 -ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.

2. La disposizione di cui all'articolo 55 -septies , comma 2 -bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Il decreto di adozione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 55 -septies , comma 2 -bis , del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, nonché il decreto di cui al comma 5 -bis del medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali. L'atto di indirizzo detta altresì la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula delle predette convenzioni.

3 . All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b -bis) a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55 -septies , comma 2 -bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'articolo 55 -septies , comma 2 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale predisponde una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse.»; b) al comma 5 -bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS» e le parole «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono soppresse; 2) il secondo periodo è soppeso.

4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) le parole «Ministero della ricerca scientifica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»; b) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;

5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le parole «un modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo le parole «per la loro evidenziazione» sono inserite le seguenti: «, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,», e le parole «ai bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello Stato»; b) al comma 1, secondo periodo, le parole «altresì, un» sono sostituite dalle seguenti: «altresì, il»; c) al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate secondo

il modello» sono sostituite dalle seguenti: «rilevate secondo le modalità» e il terzo periodo è soppresso; d) al comma 3, dopo le parole «le aziende» sono inserite le seguenti: «e gli enti»; e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione»; f) al comma 6, secondo periodo, le parole «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro» sono soppresse.

6. Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «11 -ter , comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 12 -bis , della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e l'ultimo periodo è soppresso.

7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40

-bis , comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato.».

8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5 -bis , del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla seguente: «La» e la parola «medesime» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»; b) il secondo periodo è soppresso.

10. All'articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

11. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dal presente decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 1, commi 2 -bis e 2 -quater , del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1° gennaio 2018.

13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

16. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole «ricercatori universitari» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,».

Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557 -quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.

5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai

criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.

Art. 24. Clausola di invarianza finanziaria

1 All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25. Abrogazioni

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 59 è abrogato.

2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l'articolo 7 è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339 è abrogato.

4. I commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il quarto periodo del comma 227 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 2017

MATTARELLA GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: — Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione: « Art. 97. — Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.». — L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. — Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b), c), d) ed e) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di

semplificazione) . — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'art. 17, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'art. 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettere a) , c) , e) , f) , g) , h) , l) , m) , n) , o) , q) , r) , s) e z) , della citata legge 7 agosto 2015, n. 124: «Art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) . — 1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'art. 16: a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno; c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'art. 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge; e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire; f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'art. 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette; h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali; l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'art. 4, comma 10 -bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni; m) definizione

di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni; n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito di: 1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al centro per l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni; o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato; q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità; r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione; s) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare; z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.». — La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. — Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.

Note all'art. 1: — Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Fonti). — 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'art. 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 1 -bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto

discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili. 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3 -ter e 3 -quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47 -bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. 3 -bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.».

Note all'art. 2: — Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Potere di organizzazione) — 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all'art. 9. 3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'art. 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3 -bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

Note all'art. 3: — Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) . — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. 1 -bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1 -ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2 I contratti collettivi

nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui all'articolo 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, dell'articolo 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dall'articolo 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, dell'articolo 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), dell'articolo 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. (142) 2 -bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. 2 -ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2 -bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2 -quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 2 -quinqües. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2 -sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.».

Note all'art. 4: — Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 6. (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale) . — 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 -ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6 -ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10 -bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 4 -bis . (abrogato). 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale . 6 -bis . Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.». — Si riporta il testo dell'art. 6 -bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 -bis (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni) . – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale. 2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale . 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».

Note all'art. 5: — Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). — 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5 . Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 5 -bis . È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 -bis , per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente

con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5 -quater . 6 -bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6 -ter . I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6 -quater Le disposizioni di cui ai commi 6, 6 -bis e 6 -ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6 -quinqües . Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. ».

Note all'art. 6: — Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Reclutamento del personale) . — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2 . Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3 . Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e -bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e -ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso 3 -bis . Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando. 3 -ter . Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3 -bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3 -bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. 4 -bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'art. 36. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3 -quinqüies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. 5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'art. 4, comma 3 -septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125. 5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. 5 -bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5 -ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».

Note all'art. 7: — Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici) . — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. 2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'art. 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali U comma 1 non si applica.».

Note all'art. 8: — Si riporta il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) . — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23 -bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1 -bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni non

possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3 -bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività liberoprofessionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f -bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 7 -bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i

soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. 13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 16 -bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 16 -ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

Note all'art. 9: — Si riporta il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: « Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile). — 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35. 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. 2 -bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN. 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 5 -bis . (abrogato). 5 -ter . (abrogato). 5 -quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. 5 -quinqies . Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto. ».

Note all'art. 10: — Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 39 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap) — 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'art. 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». — Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata) . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». — Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2009, n. 61: «Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). — 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'art. 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato "Osservatorio". 2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. 3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il

funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque. 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'art. 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. 6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15 aprile".». — La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. — Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187: «Art. 3 (Ambito di applicazione) . — (Omissis). 3 -bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (Omissis).». — Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: «Art. 9 (Richieste di avviamento). — (Omissis). 6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma. omissis ». — Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: «Art. 8 (Elenchi e graduatorie). — 1. Le persone di cui al comma 1 dell'art. 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1 -bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. 1 -bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici

sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. 2 . Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa. 3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. 4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, comma 4. 5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.». — Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: «Art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa) . — 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. 2 . Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. 4 . Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 5 . Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) , della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 6 . L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. 7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.». — Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2013, n. 196: «Art. 8 (Banca dati politiche attive e passive) . — 1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'art. 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive». 2 . La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego nonché le informazioni relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito della Banca dati di cui al comma 1 è costituita un'apposita sezione denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le informazioni di cui all'art. 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 3 . Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, le province, l'ISFOL, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori

di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'art. 1 -bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all'art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze.».

Note all'art. 11: — Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: « Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). — 1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. 3 -bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. 3 -ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40 -bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. (Omissis). 3 -quater. (abrogato). 3 -quinqües. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3 -bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole

sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'art. 40 -bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 3 -sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 -bis, comma 1. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. 4 -bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. 4 -ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.». Note all'art. 12: — Si riporta il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). — 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'art. 55 -octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. 3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 4. Fermo quanto previsto nell'art. 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55 -bis, comma 7, e 55 -sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto art. 55 -bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 3.».

Note all'art. 13: — Si riporta il testo dell'art. 55 -bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 55 -bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). — 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Ciascuna amministrazione,

secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 -quater, commi 3 -bis e 3 -ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'art. 54 -bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.

5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.

6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.

9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9 -bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.

9 -ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55 -quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 -quater, commi 3 -bis e 3 -ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.

9 -quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative

statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. ».

Note all'art. 14: — Si riporta il testo dell'art. 55 -ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 55 -ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale) . — 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari , nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente . 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'art. 55 bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1 -bis , del codice di procedura penale. ».

Note all'art. 15: — Si riporta il testo dell'art. 55 -quater del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 55 -quater (Licenziamento disciplinare) . — 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. f -bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3; f -ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'art. 55 -sexies , comma 3; f -quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f -quinqies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'art. 3, comma 5 -bis , del decreto legislativo n. 150 del 2009 . 1 -bis . Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 2. (abrogato). 3 . Nei casi di cui al comma 1, lettere a) , d) , e) ed f) , il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3 -bis a 3-quinqies . 3 -bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il

diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'art. 55 -bis , comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. 3 -ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3 -bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'art. 55 -bis , comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 55 -bis , comma 4. 3 -quater. Nei casi di cui al comma 3 -bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 3 -quinqües. Nei casi di cui al comma 3 -bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.».

Note all'art. 16: — Si riporta il testo dell'art. 55 -quinqües del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 55 -quinqües (False attestazioni o certificazioni) . — 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'art. 55 -quater , comma 3-quater . 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. 3 -bis . Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 -quater , comma 1, lettere a) e b) , i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza. ».

Note all'art. 17: — Si riporta il testo dell'art. 55 -sexies del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 55 -sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare) . — 1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare . 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'art. 33, comma 8, e all'art. 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio

disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'art. 55 -bis , comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'art. 55 -quater , comma 1, lettera f -ter), e comma 3 -quinquies . Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'art. 55 -bis , comma 4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.».

Note all'art. 18: — Si riporta il testo dell'art. 55 -septies del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 55 -septies (Controlli sulle assenze) . — 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 50, comma 5 -bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile , con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. 2 -bis . Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10 -bis , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie . 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 5 -bis . Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps . 5 -ter . Nel

caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55 -sexies, comma 3.».

Note all'art. 19: — Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 58 (Finalità) . — 1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo. 2. (abrogato). 3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura il processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.».

Note all'art. 20: — Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 4. — La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187.

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O.: «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) . — (Omissis). 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13

-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 40 -bis , comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 40 -bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa) . — 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 -quinquies , sesto periodo. (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (Omissis). b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. (Omissis). 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 9 -bis , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255, abrogato dal presente decreto: «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) . — (Omissis). 9 -bis . Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 14, comma 24 -ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557 -quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all' art. 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall' art. 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: «425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.075 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia. 426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto art. 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. (Omissis).» — Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a) , l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4 -bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3 . Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i

casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.» — Si riporta il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: «Art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) In vigore dal 25 giugno 2014. — 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 3 -bis . Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.» — Si riporta il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «Art. 110 (Incarichi a contratto) . — 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'art. 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.» — Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera e) , della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) . — (Omissis). 7 . Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: omissis ; e) le procedure di reclutamento del personale; (Omissis).» — Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276. — Si riporta il testo dell'art. 1, commi 542 e 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: « 542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b) , nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione

europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. 543. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'art. 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2017. omissis ». — Si riporta il testo dell'art. 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: «209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'art. 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. (Omissis). 211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione. (Omissis).».

Note all'art. 21: — Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro) . — 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 2 . Il giudice adotta, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le

sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 2 -bis . Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. ».

Note all'art. 22: — Per il testo dell'art. 6 -ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal presente decreto, si vedano le note all'art. 4. — Per il testo dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'art. 4. — Per il testo dell'art. 55 -septies , comma 2 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal presente decreto, si vedano le note all'art. 18. — Per il testo dell'art. 55 -septies , comma 5 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'art. 18. — Si riporta il testo dell'art. 17, commi 5 e 5 -bis , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164: «Art. 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria) . —(Omissis). 5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'art. 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a) . Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

b -bis) a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 55 -septies , comma 2 -bis , primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'art. 55 -septies , comma 2 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse. 5 -bis . A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medicolegali di cui al primo periodo.». S i riporta il testo dell'art. 60, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:

«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro) In vigore dal 1° gennaio 2014. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato , d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce le modalità di acquisizione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza presso le amministrazioni pubbliche , e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione, limitatamente al personale dei ministeri, a preventivo e a consuntivo, mediante allegati al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato elabora, altresì, il conto annuale che evidenzia anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 2 . Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento

agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica. 3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende e gli enti di cui all'art. 70, comma 4 e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. 4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.». — Si riporta il testo dell'art. 61, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 61 (Interventi correttivi del costo del personale) In vigore dal 1° gennaio 2005. — 1. Fermo restando il disposto dell'art. 17, comma 12 -bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verificano o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro dell'economia e delle finanze, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. (Omissis).». — Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2014, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2014, n. 102: «Art. 4 (Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi) . — 1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25

per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'art. 40 -bis , comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo. (Omissis).».

— Per il testo dell'art. 7, comma 5 -bis , del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal presente decreto, si vedano le note all'art. 5. — Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 81 del 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144: «Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente) . — (Omissis). 4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (Omissis).» — Si riporta il testo dell'art. 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297: «410. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall' art. 7, comma 5 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.».

— Sull'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedasi le note all'art. 3. — Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 -bis e 2 -quater , del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2016, n. 151, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n.161, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2016, n. 196: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico) . (Omissis). 2 -bis . Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. (Omissis). 2 -quater . Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'art. 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2 -bis . (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297: «372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 52

(Disciplina delle mansioni) . — 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 1 -bis . I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. 1 -ter . abrogato. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4 . Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5 . Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6 . Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.». — Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico) . — (Omissis). 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato o determinato resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (Omissis).».

Note all'art. 23: — Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) . — (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Omissis).».— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. In vigore dal 1° gennaio 2016: «236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. (Omissis).».— Sull'art. 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 281 del 1997, vedasi nelle note all'art. 10. — Si riporta il testo dell'art. 1, comma 557 - quater , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: «557 -quater. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di

principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. (Omissis).» . — Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12: «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) . — 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10. 1 -bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 2 . Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. 3. abrogato. 4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: a) proporzionalità fra premi e sanzioni; b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni; c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. 5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. (Omissis).» . — Si riporta il testo dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143: «Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento) .(Omissis). — 2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32, comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. (Omissis).».

Note all'art. 25:

— L'art. 59 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abrogato dal presente decreto, recava: «Rilevazione dei costi». — L'art. 7 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, abrogato dal presente decreto, recava: «Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68». — Si riporta il testo del comma 227 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente decreto: «227. Le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle

facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.».

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2017 .

Sospensione del sig. Girolamo FAZIO dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana. (GU n. 135 del 13.6.17)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, prot. n. 863 del 23 maggio 2017, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Palermo - Sezione dei giudici per le indagini preliminari -, relativi al fascicolo processuale n. 13355/2016 R.G.N.R. a carico del signor Girolamo Fazio, Deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 maggio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del signor Girolamo Fazio, Deputato regionale della Regione Siciliana, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 110, 117, 319 e 321 codice penale e per le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 codice di procedura penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 maggio 2017, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dall'11 maggio 2017, è accertata la sospensione del signor Girolamo FAZIO dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 31 maggio 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri GENTILONI SILVERI

SANITA'

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017 , n. 73 .- Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (GU n. 130 del 7.6.17)

PRESENTAZIONE

Già nel 1850 a proposito della necessità di operare appropriati interventi di educazione sanitaria, il Commissario Pontificio Girolamo de' Marchesi D'Andrea, Commissario Pontificio dell'Umbria e della Sabina, raccomandava ai parroci ed agli amministratori locali la necessità di svolgere gli interventi opportuni per indurre i genitori a vaccinare i figli contro il vaiolo.

Si riporta di seguito il prezioso documento, che risale a circa 160 anni fa, assolutamente attuale:

“Con il 1849 ebbe termine il primo anno secolare da che il sole di Gloucester irradiò la cuna di quel sommo veramente benemerito dell’umanità, il quale doveva strappare di mano alla natura il segreto capace di salvare da morte precoce, da innumerevoli malattie e dallo spiacevole deturpamento del volto le generazioni future.

L’innesto del vaccino dopo mezzo secolo di contraddizioni e pregiudizi volgari, fu salutato da tutti come una delle più grandi ed utili scoperte di cui l’arte salutare possa andare superba. Infatti ogni altro rimedio, qualunque altra pratica fu sperimentata inutile contro l’infezione del vaiuolo arabo, che mieteva quando a quando immenso numero di fanciulli, non risparmiando gli adulti; ed a quei pochi, i quali superavano la violenza del morbo lasciava brutalmente sfigurata la faccia e mille altri malori; fra i quali basterà ricordare le oftalmie croniche, le cecità, le sordità perpetue, le affezioni scrofolose, le consunzioni, le tischezze e le cachessia.

Appena i molteplici favorevoli risultati confermarono l’utilità incontrastabile dell’inoculazione vaccina, i dotti, le accademie e i principii con ogni maniera di scritti e di leggi fecero a gara nel diffondere e sostenere per l’incolumità pubblica tal ritrovato.

...Gregorio XVI, emulando la sollecitudine dei suoi gloriosi predecessori, con Notificazione della Segreteria per gli Affari di Stato interni in data 15 dicembre 1841, dispose che ai poveri venisse apprestato gratuitamente siffatto rimedio in pubblici e comodi locali, nelle rispettive Comuni, promettendo onorevoli premi e compensi, nonché la superiore considerazione nel conferimento di impieghi ai professori fisici che si fossero distinti nel praticare inoculazioni. Estese i suoi riguardi e le sue largizioni verso coloro che fossero muniti di certificato di vaccinazione nel dimandare qualche grazia o favore, e prescrisse finalmente le norme e i mezzi più efficaci perché sicuro fosse l’effetto di tali benefiche disposizioni.

Queste provvidenze per alcuni anni trovarono tale docilità nelle popolazioni da presagire che in appresso si sarebbe allontanato vieppiù sempre il timore di deplorare le vittime dell’arabo micidiale veleno. Ma o sia che nei genitori, e specialmente nei villici, non si è potuto interamente vincere l’antico pregiudizio contro la vaccinazione, attribuendone erroneamente la cagione di altre malattie, o sia che i funzionari ed altri individui ai quali è affidata la cura di promuovere e diffondere con l’opera un tale beneficio abbiano trascurato ai loro doveri, o che altre cause ignote alla Superiorità siansi frapposte al loro zelo, si è dovuto vedere con grave rammarico che il numero delle vaccinazioni anziché aumentarsi va notevolmente decrescendo a danno dell’incolumità pubblica.

E poiché si avvicina l’epoca stabilita per la inoculazione vaccina, e già in qualche luogo si è manifestato il vaiolo arabo, e ha potuto impedirsene la propagazione con le cautele che insegna l’igiene pubblica, vogliansi richiamare in osservanza le disposizioni sopraccitate onde non abbiano a lamentare le luttuose perdite sofferte in altri tempi quando ancora tra i tanti trovati dell’umano sapere non erasi ancora fatta la celebre scoperta dell’antidoto Jenneriano, abbiano ritenuto nostro dovere precisare quanto appresso....

Resta poi raccomandato a tutti i Professori Sanitari, nonché ai Rev. Sig. Parroci di usare tutti i modi di persuasione per indurre i genitori a preservare la vita dei loro figli dal micidiale morbo vaiolo arabo, profittando del salutare rimedio delle vaccinazioni e delle benefiche disposizioni su tal proposito emanate del Superiore Governo.

Data in Perugia dalla Residenza del Commissariato il 27 marzo 1850.

Il tono grave ed accorato del documento ci inducono a sottolineare che una notificazione del genere è ancora attuale, visto che la difterite, ad esempio, nonostante la obbligatorietà della vaccinazione, imposta nel 1939, faceva ancora vittime fin negli anni '60, a causa dell'incuria dei genitori a vaccinare i figli.

Per mio conto, in quanto, all'epoca, educatore sanitario, negli anni '60 svilupparammo un programma di educazione sanitaria sulla necessità ed il vantaggio delle vaccinazioni antipolio, antitifo, "trivalente," antimorbillo, ecc. ecc. che sfociò, nelle zone dove operammo la totale adesione e partecipazione convinta delle famiglie e dei cittadini ad utilizzare questa conquista a tutela della salute propria e della collettività.

Oltre a quanto disposto ben 160 anni fa, come si rileva dal documento sopra riportato, e dopo oltre cinquanta anni dalle prime campagne di educazione sanitaria a favore delle vaccinazioni, sembra di essere tornati all'oscurantismo più torbido: movimenti politici non si sa per quale scopo propalano notizie ostili sull'utilità delle vaccinazioni, reazioni altrettanto scomposte a livello governativo che pensano e propongono l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'accesso alla scuola, come, atto di imperio e non spontanea convinta adesione a proteggere la propria salute, accompagnate da adeguati interventi di educazione sanitaria, con altra reazione che non si può ledere il diritto all'istruzione, vincolandone l'accesso alla obbligatorietà vaccinale.

In effetti la scuola, come ambiente didattico ottimale, è la sede ideale per promuovere interventi educativi atti a promuovere al massimo livello la salute negli studenti e nelle loro famiglie.

Esisteva il servizio di medicina scolastica, scomparso, e le attività di educazione sanitaria, condotte da operatori qualificati e preparati dal Centro Sperimentale di Educazione Sanitaria di Perugia, scomparsi, e si assiste ad uno spettacolo assolutamente spaventoso, in cui si mettono in discussione conquiste epocali senza alcuna capacità e competenza ad affrontare seriamente i danni provocati dalla disinformazione e dalla approssimazione da una politica del "no" a qualunque costo, secondo una narcisistica affermazione di sé.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

Ritenuto altresì necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per gli affari regionali con delega in materia di politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A il seguente decreto-legge:

Art. 1. Vaccinazioni obbligatorie

1 Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;

- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- g) anti-meningococcica B;
- h) anti-meningococcica C;
- i) anti-morbillo;
- l) anti-rosolia;
- m) anti-parotite;
- n) anti-varicella.

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. 6. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. A rt. 2. Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni 1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150. 2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.

3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2.

Art. 3. Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

1 I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

Art. 4. Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Art. 5. Disposizioni transitorie

1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Art. 6. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni; b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51; c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Art. 7. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18

dicembre 1997, n. 440. 2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. Entrata in vigore

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

LORENZIN, Ministro della salute

FEDELI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ORLANDO, Ministro della giustizia

COSTA, Ministro per gli affari regionali con delega in materia di politiche per la famiglia

PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

DECRETO 5 giugno 2017 - Rideterminazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale. (GU n. 135 del 13.6.17)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome medesime; da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno e che ha previsto che, fermo restando il predetto concorso complessivo, il contributo di ciascuna Autonomia speciale sia determinato previa intesa con ciascuna delle stesse; Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. atti n. 21/CSR) attuativa del citato art. 1, comma 680, che ha disposto, nell'ambito del complessivo contributo di finanza pubblica di cui al medesimo art. 1, comma 680, che la quota a carico del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

Considerato che ai fini della realizzazione su tutto il territorio nazionale degli effetti in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con la citata Intesa dell'11 febbraio 2016 si è provveduto a rideterminare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al valore di 113.063 milioni di euro per l'anno 2017 e 114.998 per l'anno 2018 e contestualmente a prevedere che il Governo e le autonomie speciali si impegnassero a sottoscrivere, entro il successivo 15 marzo 2016, specifiche Intese dirette a definire il contributo di propria spettanza;

Considerato che la medesima Intesa dell'11 febbraio 2016 dispone, altresì, che decorso il termine del 15 marzo 2016, in relazione alle Intese sottoscritte, il livello del fabbisogno sanitario nazionale e, conseguentemente, il livello della compartecipazione IVA e del Fondo sanitario nazionale nei confronti della Regione Siciliana, vengano ridotti, ove necessario, al fine di assicurare in ogni caso

gli effetti per la finanza pubblica pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

Visto che il suddetto termine del 15 marzo 2016 è decorso senza che siano state raggiunte le citate Intese tra il Governo e le autonomie speciali;

Considerato che la richiamata Intesa dell'11 febbraio 2016 prevede, altresì, che la parte del contributo al risanamento dei conti pubblici a carico delle regioni a statuto speciale viene demandata a singoli accordi bilaterali tra il Governo e le singole regioni a statuto speciale e che, in caso di mancato accordo, la copertura di 3.500 milioni per l'anno 2017 e di 5.000 milioni per l'anno 2018, si conseguirà con un maggiore contributo delle regioni a statuto ordinario;

Considerato, tuttavia, che l'art. 1, comma 394, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha riaperto i termini per il raggiungimento delle Intese tra il Governo e le autonomie speciali di cui all'Intesa dell'11 febbraio 2016, disponendo la possibilità di pervenire a tali accordi entro il 31 gennaio 2017;

Visto lo stesso art. 1, comma 394, il quale prevede che decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attui quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario;

Vista la nota prot. n. 846 del 27 gennaio 2017 con la quale il Ministro della salute ha rappresentato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Ministro dell'economia e delle finanze il sopravvenire del termine del 31 gennaio 2017 e ha chiesto la sollecita attivazione delle procedure per la sottoscrizione dei richiamati accordi;

Visti gli schemi di accordo trasmessi con note del 31 gennaio 2017 a ciascuna autonomia speciale dal Ministro per gli affari regionali, diretti ad assicurare il contributo alla manovra di finanza pubblica da parte delle medesime autonomie speciali, come previsto dall'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 394 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista la nota prot. n. 721 del 1° febbraio 2017 con la quale la Regione autonoma della Sardegna rappresenta «di negare l'intesa allo schema di accordo e preannunciare la tutela, in ogni opportuna sede, contro ogni atto o provvedimento lesivo del diritto costituzionale alla propria autonomia economico-finanziaria»;

Viste, altresì, la nota prot. n. A001/58965 del 1° febbraio 2017 e la nota del 2 febbraio 2017 con le quali rispettivamente la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano esprimono «la più assoluta contrarietà alla sottoscrizione della proposta di Accordo»;

Vista, inoltre, la nota prot. n. 7344 del 16 febbraio 2017 con la quale la Regione Siciliana rappresenta che «per ragioni di natura meramente finanziaria non può sostenere l'ulteriore onere posto a carico in termini di concorso di finanza pubblica»;

Preso atto del mancato riscontro delle altre autonomie speciali in merito ai contenuti dello schema di Accordo trasmesso con le sovra richiamate note del 31 gennaio 2017 dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Considerato che il predetto termine del 31 gennaio 2017 è decorso senza che siano stati sottoscritti accordi tra il Governo e le autonomie speciali; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come previsti dall'Intesa dell'11 febbraio 2016, nonché dall'art. 1, comma 394, della legge n. 232/2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2017 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 423 milioni di euro.

2. A decorrere dall'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 604 milioni di euro.

3. La riduzione di cui ai punti 1 e 2 è effettuata sulla base delle quote di accesso regionali, risultanti dalla Tabella B dell'Intesa sancita in Conferenza Stato - regioni 14 aprile 2016 (rep. atti n. 62/CSR) concernente il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, al fine di garantire effetti positivi per la finanza pubblica complessivamente pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 2017 Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Il Ministro della salute LORENZIN

TUTELA DEI DIRITTI

LEGGE 29 maggio 2017 , n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. GU n.127 del 3.6.17).

Art. 1. Finalità e definizioni

1 . La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2 . Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3 . Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet , cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2. Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet , previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media , l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5. Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa

tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5 -bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6. Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1 La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a) , del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7. Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1261): Presentato dall'on. Elena Ferrara e altri, in data 27 gennaio 2014. Assegnato alla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014, con pareri delle commissioni 2^a (giustizia), 5^a (bilancio), 7^a (istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (lavori pubblici, comunicazioni), 14^a (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali. Esaminato dalla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 29 luglio 2014; il 24 settembre 2014; il 28 e 29 ottobre 2014, l'11 novembre 2014; il 13 e 15 gennaio 2015; il 24 febbraio 2015, il 4 e 5 marzo 2015. E saminato in aula il 28 aprile 2015; il 14 maggio 2015 e approvato, con modificazioni, il 20 maggio 2015. Camera dei deputati (atto n. 3139) : A ssegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3 giugno 2015, con pareri delle commissioni I (affari

costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali. Nuovamente assegnato alle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 12 giugno 2015, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 25 giugno 2015; il 2 febbraio 2016; il 22 marzo 2016; il 20 giugno 2016; il 27 luglio 2016; il 3 agosto 2016; l'8 settembre 2016.

Esaminato in aula il 12, 15 settembre 2016 e approvato, con modificazioni, il 20 settembre 2016. Senato della Repubblica (atto n. 1261 - B) : Assegnato alla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 settembre 2016, con pareri delle commissioni 2^a (giustizia), 5^a (bilancio), 7^a (istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (lavori pubblici, comunicazioni), 14^a (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali. Esaminato dalla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 25 e 26 ottobre 2016; il 3 e 15 novembre 2016; il 6 dicembre 2016; il 25 gennaio 2017. E saminato in aula il 25, 26 gennaio 2017 e approvato, con modificazioni, il 31 gennaio 2017. Camera dei deputati (atto n. 3139 - B) : Assegnato alle commissioni riunite II (giustizia) e XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3 febbraio 2017, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali. E saminato dalle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 21 e 30 marzo 2017; il 12 aprile 2017; il 3 e 11 maggio 2017. Esaminato in aula il 15 maggio 2017 e approvato definitivamente il 17 maggio 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: — Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 marzo 2003, S.O.: «Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit) . — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.».

«Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching) . — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.» «Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting) . — 1. Nella prestazione di un servizio

della società dell'informazione. consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse». Note all'art. 2: — Si riporta il testo dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.:

«Art. 167 (Trattamento illecito di dati) . — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni.» — Si riporta il testo degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 143 (Procedimento per i reclami) . — 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b) , ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.».

«Art. 144 (Segnalazioni). — 1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b) , se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.».

Note all'art. 3: — Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata) . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— La decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (testo rilevante ai fini del SEE) , è pubblicata nella G.U.U.E. n. L 348/118 del 24 dicembre 2008. Note all'art. 4: — Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015: «Art. 1. (omissis). 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fab

bisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché

in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; s) definizione di un sistema di orientamento. (omissis).».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 5 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998: «Art. 4. (Disciplina) . — 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. (omissis).». «Art. 5 -bis (Patto educativo di corresponsabilità) . — 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2 . I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.».

Note all'art. 6: — Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, S.O.: «Art. 12 (Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale). — 1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all'articolo 14 -bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all'articolo 7 -bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. 2 . Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20082010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». — Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.: «Art. 68. (Analisi comparativa delle soluzioni) . (omissis) . 3. Agli effetti del presente Codice si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 594, 595 e 612 del codice penale: «Art. 594 (abrogato).». «Art. 595 (Diffamazione) . — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.». «Art. 612 (Minaccia). — Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.». — Per il testo dell'articolo 167 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note all'art. 2. — Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009: «Art. 8. (Ammonimento). — 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. 3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612 -bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. 4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612 -bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.».

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 13 GIUGNO 2017, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DGR 28.4.17, n. 259 - Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito - Organismo Indipendente di Valutazione - Avviso per la individuazione dei componenti.

LOMBARDIA

DPGR 29.5.17 - n. 683 - Fissazione della data di svolgimento del referendum consultivo regionale concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione, ai sensi dell'articolo 25, comma 6 , primo periodo, della l.r. n.34/1983. (BUR n. 22 del 1.6.17)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 52, comma 1, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2015 - n. X/638 «Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» con la quale il Consiglio regionale ha approvato la proposta di referendum consultivo ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Regione Lombardia per l'espressione del voto sul seguente quesito: «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?»;

Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) e in particolare il Titolo III, che disciplina i referendum consultivi;

Visto in particolare l'art. 25 comma 6 primo periodo della legge regionale 34/1983 ai sensi del quale la data di svolgimento del referendum consultivo è fissata dal Presidente della Giunta regionale, una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno ovvero tra settembre e novembre;

Ritenuto di indicare quale data per la consultazione referendaria il giorno domenica 22 ottobre 2017;

Dato atto di aver provveduto, in data 23 maggio 2017 (prot.n. 0109182), ad informare il Prefetto di Milano ed i Presidenti delle Corti d'Appello di Milano, Brescia e Trento,

territorialmente interessate, dell'intenzione di svolgere il referendum consultivo regionale nel giorno di domenica 22 ottobre 2017;

DECRETA

1. Il referendum consultivo di cui alle premesse è fissato per il giorno di domenica 22 ottobre 2017, con svolgimento delle operazioni di voto dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
2. Il quesito referendario, come approvato dal Consiglio regionale con la d.c.r. n. X/638 sopra citata, è il seguente: «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?».

TOSCANA

DPGR 31.5.17, n.68 - Comitato dei garanti di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Ricostituzione.

Note

Il CCNL 1998-2001 per il personale con qualifica dirigenziale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ed in particolare all'articolo 15, dispone che gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, sono chiamati ad istituire e disciplinare il collegio dei garanti di cui all'articolo 21, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993.

Per la Regione Toscana: - il Comitato dei garanti è stato istituito con la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione).

L'articolo 21 della sopraindicata la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, stabilisce che il Comitato dei garanti sia nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che duri in carica tre anni e che sia composto da: - un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana (art. 21, comma 1, lett. a)); - indeterminato della Giunta stessa, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso, qualora il Comitato si debba esprimere su provvedimenti che riguardino il Consiglio regionale (art. 21, comma 1, lett. b)); - un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifici qualificazioni ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico (art. 21, comma 1, lett. c).

Viene nominato il Comitato dei garanti.

TRENTO

L.P. 19.5.17, n. 5 - Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali (BUR n. n. 21 del 1.5.17)

ANZIANI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2595 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte ad incrementare i momenti e gli strumenti di coordinamento e sinergia a favore dell'età anziana al fine della loro completa integrazione, valorizzando inoltre la cultura dell'invecchiamento attivo e del diritto-dovere di concorrere allo sviluppo della società e di decidere autonomamente la propria

vita. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Caliandro, Sabattini, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, Tarasconi (BUR n. 151 del 31.5.17)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'invecchiamento della popolazione è, anche in regione, un fenomeno ormai consolidato e, al di là dei numeri, ciò che preoccupa sono le implicazioni sociali, economiche, culturali e sanitarie del trend: crescita significativa della popolazione anziana, cambiamenti delle relazioni nelle famiglie e fra generazioni, nuove forme e stili di vita e nuovi bisogni, specialmente legati alla perdita dell'autonomia.

Diventa dunque fondamentale promuovere ad ogni livello un invecchiamento attivo, che significa invecchiare in buona salute e con maggiore indipendenza, sentirsi realizzati nel lavoro, partecipare alla vita della collettività fruendo ancora pienamente delle occasioni sociali e culturali e, nel contempo, offrendo ancora il proprio contributo alla vita della comunità.

Rilevato che

quanto scritto implica, sul versante istituzionale, progettare politiche attive che superino la visione assistenziale, rafforzando invece l'autonomia e l'indipendenza personale attraverso nuova istruzione e formazione, ampliando le conoscenze sui percorsi di vita nell'età anziana e sui diritti di consapevolezza e di libera scelta, trovando innovative risposte ai bisogni, sempre più centrate sui luoghi abituali di vita.

Già molti Paesi europei stanno improntando a questa nuova ottica le proprie politiche sull'invecchiamento, nell'ottica strategica di approcciarsi alla vecchiaia non solo come età della vita caratterizzata da bisogni, ma ancora come stagione in cui si ha il diritto ed il dovere di contribuire e codecidere la vita sociale.

Evidenziato che

come già più volte affermato anche in passato, è necessario che la programmazione regionale superi completamente la settorializzazione programmatica per approcciare al tema dell'invecchiamento attivo nella sua globalità, con azioni innovative e sinergiche che sappiano declinare amministrativamente la nuova visione strategica. Questa è la direzione che la Regione sta seguendo attraverso l'elaborazione del PAR, il Piano d'azione regionale per la popolazione anziana, giunto quest'anno alla quinta edizione, che propone un approccio intersettoriale coinvolgendo tutti gli attori (Istituzioni, OO.SS. e Terzo Settore), per migliorare le politiche pubbliche e del privato sociale verso la popolazione anziana e garantire a tutti la fruizione dei diritti in tutte le fasi della vita, realizzando l'obiettivo di "Una Società per tutte le età".

Il percorso innovativo può dare vigore alle iniziative esistenti, promuoverne di nuove e servirsi utilmente di tavoli di confronto permanente, cogliendo bisogni e protagonismi di una società in continuo cambiamento. Alle politiche non dovranno mancare richiami a questioni etiche importanti e spesso dimenticate, come la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, nuove sperimentazioni come la coresidenza di anziani o soluzioni abitative intergenerazionali, pratiche da valorizzare come quelle legate alla prevenzione e al benessere, nuove tecnologie da introdurre a sostegno di forme nuove di impegno civile e sociale.

Impegna la Giunta

ad incrementare i momenti e gli strumenti di coordinamento e sinergia fra i diversi strumenti programmatici attualmente attivi a favore dell'età anziana, nell'ottica di una loro completa integrazione.

A valorizzare in ogni contesto la cultura dell'invecchiamento attivo come nuova modalità di approccio ad un'età caratterizzata non solo da bisogni, ma anche e ancora di più dal diritto e dal dovere di concorrere allo sviluppo della società e di potere decidere autonomamente la propria vita.

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4608 - Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la sperimentazione di progetti di cohousing o "abitare collaborativo" intergenerazionale in cui anziani, famiglie e studenti vivono sotto lo stesso tetto, in appartamenti separati, condividendo gli spazi

dell'immobile e una esperienza di vita. A firma dei Consiglieri: Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi (BUR n. 151 del 31.5.17)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il numero e la percentuale di anziani sta aumentando ad un ritmo senza precedenti e i responsabili delle decisioni a tutti i livelli, non solo politici, devono tenere in considerazione l'impatto che ciò comporta sulla pianificazione e la progettazione;

sono oltre 1 milione gli anziani residenti (23,4% della popolazione) in Emilia-Romagna. 553 mila gli ultra 75enni, 338 mila gli ultra 80enni (7,6%). Negli ultimi 20 anni l'aspettativa di vita, già aumentata di 6 anni per gli uomini e di 4 per le donne, aumenterà ancora per i prossimi venti anni;

questi dati dimostrano con chiarezza che l'aspettativa di vita si sta allungando, è perciò necessario trovare una soluzione di assistenza non invasiva, autonoma e dignitosa, e che sia economicamente sostenibile;

nella nostra Regione l'offerta pubblica dei servizi sociali per le persone anziane è ad un buon livello seppure ha notevoli margini di miglioramento su cui si può intervenire.

Considerato che

nell'ambito delle proprie politiche a favore degli anziani, la Regione Emilia-Romagna sostiene la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità, valorizzandone il ruolo e favorendo lo sviluppo di opportunità di aggregazione e di rapporti intergenerazionali, promuovendo stili di vita sani, solidali e ricchi di relazioni nel corso di tutta la vita;

attraverso la realizzazione di un sistema organico ed efficiente di servizi sociosanitari e promuovendo il mantenimento degli anziani nel proprio contesto abitativo, familiare e sociale, la Regione dovrebbe aiutare questi cittadini, in buona salute o non autosufficienti, a trovare risposte adeguate alle personali esigenze.

Rilevato che

dopo una certa età, anche gli anziani autosufficienti iniziano ad avere paura di restare in casa da soli e i loro figli e parenti temono le conseguenze di possibili disattenzioni domestiche. Per molti la casa di riposo non rappresenta una soluzione adeguata ma nello stesso tempo il costo di una assistente familiare a tempo pieno risulta troppo oneroso;

molti Comuni del territorio regionale hanno avviato da tempo la sperimentazione di nuove forme abitative, come il cohousing, agendo anche sugli interventi urbanistici, incentivando la creazione di piccoli raggruppamenti tra persone che andranno ad abitare negli alloggi e introducendo elementi di mix sociale, cioè prevedendo categorie diverse di residenti, tra cui persone in situazioni di disagio;

la Regione ha tra i propri obiettivi nell'ambito delle politiche a favore degli anziani sviluppare maggiori rapporti intergenerazionali;

esistano in altre regioni progetti di cohousing o "abitare collaborativo" intergenerazionale in cui anziani e studenti vivono sotto lo stesso tetto, in appartamenti separati, e condividono non solo gli spazi della casa ma soprattutto un'arricchente esperienza di vita;

in questa casa gli anziani vivono come se fossero a casa propria, insieme agli studenti. Un esperimento molto interessante che permette a persone ancora attive di invecchiare in modo attivo, in stanze personali e con grande indipendenza. Nella struttura, accogliente, moderna e senza barriere architettoniche, anziani e studenti convivono e condividono gli spazi comuni.

Impegna la Giunta regionale e l'assessore competente

a valutare la sperimentazione di progetti di cohousing o "abitare collaborativo" intergenerazionale in cui anziani, famiglie e studenti vivono sotto lo stesso tetto, in appartamenti separati, e condividendo non solo gli spazi dell'immobile ma soprattutto un'arricchente esperienza di vita.

BILANCIO

BASILICATA

LR 28.4.17, n. 6 - Legge di stabilità regionale 2017”.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’

Articolo 5

Modifiche alle norme riguardanti gli investimenti del Servizio Sanitario Regionale

1. La lettera a) del comma 4 dell’art. 8 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, come sostituito dall’art. 3 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 52 è sostituita dalla seguente:

“a) la somma di euro 1.750.000,00, per l’anno 2017, a valere sulla Missione 13 Programma 05, per il potenziamento della rete regionale diagnostico-terapeutica oncologica e per la rete di radioterapia del Servizio sanitario regionale, destinata alla Azienda Sanitaria Locale di Matera, ASM;”.

Articolo 6

Modifiche alle norme relative al Polo riabilitativo di Maratea

1. Il comma 3 dell’art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è sostituito dal seguente:

“3. Nel rispetto delle previsioni di cui al Piano socio-sanitario per l’adeguamento della struttura è previsto un contributo regionale di euro 6.500.000,00 iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per l’esercizio 2017, alla Missione 13 Programma 05.”.

Articolo 24

Lavoratori con disabilità

1. La Regione Basilicata riconosce un contributo economico pari ad euro 15.000,00 all’anno, fino ad un massimo di tre anni, per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo indeterminato da Enti locali ed Enti pubblici economici vigilati dalla Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, così come sostituito dall’art. 20 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

2. La Regione Basilicata riconosce un contributo economico pari ad euro 15.000,00, all’anno, fino ad un massimo di tre anni, per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo determinato per trentasei mesi, da Enti locali ed Enti pubblici economici vigilati dalla Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, così come sostituito dall’art. 20 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

3. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non possono, comunque, essere riconosciuti oltre il triennio considerato nel bilancio pluriennale 2017/2019.

4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposito provvedimento, criteri e modalità di erogazione del contributo di cui commi che precedono, al fine di commisurare l’ammontare del contributo annuo alla durata del rapporto ed alla percentuale d’impiego rispetto all’ordinario orario di lavoro negli anni di godimento del beneficio.

5. Le spese per l’attuazione del presente articolo, pari ad un massimo di euro 1.800.000,00, ripartiti in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 trovano la copertura finanziaria a valere sulla Missione 12 – Programma 02 del bilancio pluriennale 2017/2019.

L.R.22.4.17, n. 7 - Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019”.

DIPENDENZE

UMBRIA

DGR 8.5.17, n. 490 - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per persone con disturbo da gioco d’azzardo ed organizzazione dei servizi socio-sanitari dedicati. (BUR n. 22 del 31.5.17).

PRESENTAZIONE

Nei passati Governi degli anni ‘90, avuto riguardo alla presa d’atto del ruolo e dell’importanza del gioco quale fonte anche di entrate fiscali, si dettarono normative specifiche sia sul rilancio

del cosiddetto enalotto, sia delle sale bingo, sia della regolarizzazione delle cosiddette slot machines.

In tale contesto più che portare avanti politiche di prevenzione e di contrasto, e quindi di promozione sociale e di autentico empowerment, nei confronti di fenomeni che di per sé stessi creano dipendenza e disagio, se ne è preso atto, anche in considerazione delle enormi cifre ed introiti che il gioco determina nel Paese, e quindi, a fronte di quanto si è venuto a determinare nel corso di oltre venti anni, già nel 2012 nei LEA sono stati considerati specifici interventi volti a curare dalla patologia di gioco d'azzardo.

La Regione Umbria fin dal 2015 ha avviato uno specifico programma in materia, che viene riproposto con maggiore incisività nel presente documento, da cui si rimarca anche il ruolo degli assistenti sociali, in un quadro di azioni che comunque sono assolutamente impegnative e trasversali, con notevoli costi e impegni.

Si riporta di seguito il documento, che comunque costituisce un riferimento operativo di notevole rilievo.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il DPCM 12 gennaio 2017, recante: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, inserisce finalmente le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte al gioco d’azzardo patologico nei Livelli Essenziali di Assistenza, in risposta ai gravi bisogni di salute emersi, in particolare negli ultimi anni, in associazione alla enorme diffusione di una molteplicità di giochi d’azzardo leciti.

Il DPCM parifica il disturbo da gioco d’azzardo alle altre forme di dipendenza patologica già incluse nei precedenti LEA, in coerenza con i principali sistemi di classificazione diagnostica adottati dalla comunità scientifica internazionale; la dipendenza da gioco d’azzardo, infatti, è ritenuta unanimemente una patologia ed è inclusa sia nella Classificazione internazionale delle malattie dell’OMS (ICD10) che nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5).

Il provvedimento era stato anticipato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (c.d. decreto Balduzzi), e ne costituisce la concretizzazione.

A livello statale, il legislatore era intervenuto inoltre in questa materia attraverso interventi di supporto alla realizzazione di azioni volte a prevenire e a offrire percorsi di trattamento ai problemi connessi alla diffusione del gioco d’azzardo.

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 1901, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, è stato disposto che, a decorrere dall’anno 2015, una quota delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 50 milioni di euro, è annualmente destinata alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo.

Successivamente, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, con oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, è stata disposta l’istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo per il gioco d’azzardo patologico, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, autorizzando per la dotazione del Fondo una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Con il decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2016 sono stati definiti i criteri di riparto del Fondo, la cui erogazione è stata vincolata alla presentazione di un Piano regionale da parte di ciascuna Regione, e alla sua approvazione da parte del Ministero stesso.

La Regione Umbria, da parte sua, ha inteso anticipare e rafforzare la risposta dello Stato ai problemi connessi al gioco d’azzardo, innanzitutto attraverso la legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, con oggetto: “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco

d'azzardo patologico”, e quindi con il Piano operativo approvato con la D.G.R. n. 1246 del 29 ottobre 2015, in applicazione della legge regionale.

La legge regionale, ed il conseguente piano operativo, prevedono una serie di misure volte a tutelare la popolazione dai rischi connessi alla diffusione del gioco d'azzardo lecito, ed in maniera prioritaria i gruppi maggiormente vulnerabili; tra gli obiettivi principali dell'azione regionale, è inclusa la costruzione del sistema di intervento socio-sanitario rivolto alla prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico.

In anticipo sulla nuova definizione dei LEA, era stato precedentemente attivato, in via sperimentale, il Centro di riferimento regionale per il trattamento del gioco d'azzardo patologico, collocato presso il Dipartimento dipendenze dell'Azienda USL Umbria 2 - sede di Foligno (D.G.R. n. 576 del 26 giugno 2014); le Aziende USL, inoltre, avevano reso disponibili presso i servizi per le dipendenze programmi specifici per i giocatori patologici.

Il Piano operativo approvato con la D.G.R. n. 1246/2015 ha stabilito che il centro di riferimento regionale venisse inserito, ed opportunamente raccordato, entro una rete più ampia, comprendente tutte quelle competenze e risorse necessarie per rispondere in maniera completa ai bisogni dei giocatori patologici e delle loro famiglie, realizzando in prima battuta una valutazione approfondita dei risultati del Centro di riferimento regionale, e quindi definendo in maniera dettagliata il modello di intervento per un sistema regionale di risposta improntato a criteri di intersectorialità, di continuità, di omogeneità nel territorio, di efficacia organizzativa e metodologica. È stata quindi adottata la D.G.R. n. 1123 del 3 ottobre 2016, con la quale sono stati stabiliti gli orientamenti fondamentali per la costruzione, a partire dalle esperienze già attive presso le Aziende USL, del sistema regionale dei servizi socio-sanitari specificamente dedicati all'accoglienza e alla presa in carico dei giocatori d'azzardo patologici e delle loro famiglie, nella prospettiva di una successiva più ampia riorganizzazione del sistema complessivo di intervento per l'area delle dipendenze.

Il disturbo da gioco d'azzardo, infatti, presenta una serie di aspetti che lo differenziano dalle forme di addiction che i servizi hanno affrontato nelle fasi iniziali della loro storia e risultano invece emblematici dei fenomeni più attuali; la costituzione di una rete di servizi specifica non si propone pertanto come un'ulteriore frammentazione delle unità di intervento, ma al contrario costituisce un'operazione propedeutica al successivo rinnovamento degli assetti organizzativi e delle metodologie di approccio dell'intero sistema dei servizi per le dipendenze delle Aziende USL, affinché risulti maggiormente adeguato in relazione alla configurazione attuale dei fenomeni di addiction.

La D.G.R. n. 1123/2016 stabiliva la costituzione di una struttura organizzativa di carattere interaziendale, e quindi unitaria in ambito regionale, con coordinamento unico (cabina di regia regionale), basata essenzialmente sui seguenti punti di accesso ed erogazione dei trattamenti: — il centro di riferimento regionale, con funzioni di 'apripista' rispetto ai modelli di intervento sia sul piano clinico che organizzativo, — la graduale replica del modello fino ad ulteriori 3 punti equivalenti, collocati nel territorio delle ex ASL, — ulteriori punti di prima accoglienza, diffusi a livello di distretto sanitario.

La deliberazione affidava inoltre al Servizio Programmazione socio-sanitaria dell'Assistenza Distrettuale, della Direzione Salute e Welfare, Organizzazione e Risorse Umane, la realizzazione dei percorsi necessari per dare compimento a quanto previsto dal documento “Linee di indirizzo per la costruzione del sistema regionale dei servizi sociosanitari per il gioco d'azzardo patologico”, compresa l'adozione dei relativi atti.

Conseguentemente, è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 12520 del 13 dicembre 2016, integrata con la determinazione dirigenziale n. 13658 del 29 dicembre 2016, con le quali si è provveduto a liquidare a favore delle Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 la somma complessiva € 751.814 (suddivisa in 425.997 € per l'Azienda USL Umbria 1 e 325.817 € per l'Azienda USL Umbria 2) quale quota parte del fondo sanitario 2015 con destinazione vincolata alla costruzione e al consolidamento del sistema dei servizi sociosanitari per il gioco d'azzardo patologico.

Con la determinazione dirigenziale n. 13658/2016 veniva inoltre costituito un gruppo di lavoro regionale con il compito di coordinare l'attuazione delle azioni di competenza delle Aziende USL, previste dalla D.G.R. n. 1123/2016 e da successivi atti regionali, e di contribuire al monitoraggio di tali attività.

Entro il 15 marzo 2017, in applicazione del Decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2016, è stato definito e trasmesso al Ministero della Salute il Piano regionale 2017-2018 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo, attualmente ancora al vaglio del Ministero – Direzione generale della Prevenzione sanitaria. Infine, in attuazione della D.G.R. n. 1123/2016, che preannunciava l'adozione di successivi atti per la definizione di dettaglio degli assetti organizzativi dei Servizi e del Percorso diagnostico-terapeutico per il gioco d'azzardo patologico, è stato elaborato il documento “Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per le persone con disturbo da gioco d'azzardo e l'organizzazione dei servizi sociosanitari dedicati”, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), integrato dal documento “Elementi di approccio clinico”, anch'esso riportato in allegato (Allegato B). I documenti allegati (Allegato A e Allegato B), come pure il Piano regionale trasmesso al Ministero della Salute, sono stati elaborati da parte del Servizio Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale, della Direzione Salute, welfare, organizzazione e risorse umane, tenendo conto: — dei riferimenti metodologici e clinici emersi nell'ambito del percorso di formazione “Umbria NO SLOT.

Verso un sistema di intervento regionale per l'accoglienza e la presa in carico dei giocatori problematici e delle famiglie” attuato presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica da marzo a giugno 2016, che ha consentito, attraverso il contributo di formatori esperti riconosciuti a livello nazionale, di individuare le linee fondamentali di un approccio clinico specifico, basato sulle evidenze scientifiche attualmente disponibili; a tale percorso ha partecipato, peraltro, un gran numero di operatori sanitari e sociali e di volontari delle associazioni, che hanno portato il proprio contributo esperienziale; — degli elementi emersi dalla valutazione, complessivamente positiva, dell'esperienza sviluppata dal Centro di riferimento regionale per il gioco d'azzardo patologico e del modello metodologico ed organizzativo ivi adottato; — delle proposte emerse in una serie di riunioni con gli operatori dei servizi delle Aziende USL; — delle esigenze e proposte espresse dagli operatori dei servizi sociali dei Comuni, dai volontari delle associazioni di auto-mutuo-aiuto e di altre associazioni interessate al tema del gioco d'azzardo, in una serie di riunioni specifiche; — delle considerazioni avanzate dal gruppo di lavoro regionale costituito con la determinazione dirigenziale n. 13658/2016. Il documento riportato all'allegato A, intitolato ““Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per le persone con disturbo da gioco d'azzardo e l'organizzazione del sistema dei servizi socio-sanitari”, si compone, oltre che di una parte introduttiva generale, di una Prima Parte inerente il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per le persone con disturbo da gioco d'azzardo, che indica le procedure, gli approcci metodologici, le prestazioni che compongono l'intervento clinico ed è finalizzata a razionalizzare ed uniformare gli interventi proposti nel territorio regionale, in coerenza con le evidenze scientifiche disponibili, e una Seconda Parte, che definisce gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi dedicati con l'obiettivo di un sistema regionale integrato ed efficace. Il documento riportato all'allegato B, “Elementi di approccio clinico”, riporta ulteriori informazioni di interesse clinico riguardanti le diverse fasi del percorso terapeutico.

IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE PER LE PERSONE CON DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO E L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIOSANITARI.

INDICE

Premessa

1. Il quadro epidemiologico

2. L'intervento regionale per il gioco d'azzardo patologico: un approccio di sistema

3. Obiettivi

4. Destinatari**5. Monitoraggio e valutazione****I parte****Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale****Introduzione****1. Accoglienza****2. Assessment****2.1. Strumenti di valutazione****3. Definizione del programma terapeutico individuale****3.1. Le opzioni di trattamento****3.1.1. Gli interventi psicoterapeutici****3.1.2. Le terapie farmacologiche****3.1.3. Il trattamento dei disturbi psichiatrici o da addiction concomitanti****3.1.4. Gli interventi di supporto sociale e educativo****3.1.4.1. Gli interventi di tutoraggio economico****3.1.4.2. Gli interventi di accompagnamento****3.1.5. Gli interventi di auto mutuo aiuto****3.1.6. Gli interventi residenziali e semiresidenziali****3.1.7. Criteri per l'invio ai diversi tipi di trattamento****4. Monitoraggio e rivalutazione del programma terapeutico 5. Conclusione del programma e follow up****II parte****La rete dei servizi sanitari per le persone con disturbo da gioco d'azzardo e i familiari Premessa****1. La cabina di regia regionale****2. Il sistema dei servizi: quadro d'insieme****3. Il Centro di riferimento regionale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo****4. I servizi sanitari specifici per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo****5. I punti di accesso di livello distrettuale****6. Formazione e supervisione****7. Il sistema di relazioni interistituzionali e le reti territoriali****8. Sistema informativo e cartella clinica informatizzata****9. Risorse economiche****10. Tempi di attuazione****11. Monitoraggio e valutazione****Premessa**

Analogamente a quanto accade per le sostanze d'abuso, il rapporto tra il giocatore ed il gioco d'azzardo si configura secondo diversi livelli, dando luogo a tipologie differenziate, alle quali fanno riferimento le principali rilevazioni epidemiologiche e che occorre tenere presente nella predisposizione della risposta sociosanitaria:

- il giocatore sociale, per il quale il gioco costituisce un passatempo, un'occasione di socializzazione e di piacere, senza particolari ricadute problematiche;
- il giocatore eccessivo/problematico, per il quale il gioco d'azzardo assume aspetti problematici: gioca con frequenza crescente, gioca somme di denaro sempre più elevate e maggiori di quanto preventivato, a volte mente ai familiari;
- il giocatore patologico, per il quale il gioco d'azzardo diventa un interesse esclusivo, che pervade gradualmente tutte le dimensioni della vita e si accompagna all'investimento di tempo e denaro senza limiti; si giunge ad una vera e propria dipendenza e le conseguenze negative ricadono pesantemente sui familiari ed investono la sfera lavorativa, economica, legale, sociale e relazionale.

La dipendenza da gioco d'azzardo è considerata dall'OMS una vera e propria patologia ed è inclusa nella Classificazione internazionale delle malattie (ICD10), tra i disturbi delle abitudini e degli

impulsi; il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5) la inserisce nel capitolo dei Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction (substance-related and addictive disorders) e adotta la denominazione “Disturbo da gioco d’azzardo”, indicando i criteri diagnostici per l’individuazione del livello di gravità.

Con il DPCM 12 gennaio 2017, di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, la dipendenza da gioco d’azzardo è stata parificata alle altre dipendenze patologiche, riguardo alle quali il Servizio sanitario nazionale “garantisce la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:

- a) accoglienza;
- b) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- c) valutazione dello stato di dipendenza;
- d) certificazione dello stato di dipendenza patologica;
- e) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
- f) somministrazione di terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagoniste, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;
- g) gestione delle problematiche mediche specialistiche;
- h) interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate all’uso di sostanze;
- i) colloqui psicologico-clinici;
- j) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
- k) interventi di riduzione del danno;
- l) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- m) interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa;
- n) promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;
- o) promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;
- p) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- q) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- r) interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla detenzione, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria;
- s) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con comorbidità.”

Il decreto precisa inoltre che “l’assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione”. L’assimilazione del gioco d’azzardo patologico alle dipendenze da sostanze è coerente con la sostanziale equivalenza che si rileva sia sul piano fenomenologico che su quello neurobiologico; ai fini di un approccio appropriato, tuttavia, vanno parimenti considerati gli elementi specifici che caratterizzano il disturbo da gioco d’azzardo, come le distorsioni cognitive, i problemi economici spesso molto rilevanti ai quali si associano frequenti problemi legali, la pesante ricaduta sulla famiglia, l’impoverimento delle reti di relazione, in alcuni casi patologie di natura psichiatrica o altre forme di addiction concomitanti.

1. Il quadro epidemiologico

Il quadro epidemiologico regionale, delineato nel Rapporto 2016 dell’osservatorio epidemiologico regionale sulle dipendenze, non si discosta da quello nazionale ed anzi presenta per alcuni indicatori livelli più favorevoli, tuttavia esso conferma la diffusione e la gravità dei fenomeni considerati e la necessità di approntare un sistema di risposta completo ed organico. Le prevalenze del gioco

d'azzardo nella popolazione generale (15-74enni), secondo la rilevazione IPSAD 2014 realizzata dall'Istituto di fisiologia clinica del CNR, sono assimilabili a quelle nazionali. In Umbria, come nel resto del paese, sono nettamente di più i maschi (37%) a giocare rispetto alle donne (18%). Il profilo di gioco problematico riguarda il 5,6% dei giocatori (il 5,4% in Italia); questo significa che sono da considerare circa 10.000 umbri con un profilo di gioco problematico, che dovrebbero essere raggiunti da iniziative di prevenzione o servizi di trattamento.

Per quanto riguarda la popolazione studentesca, l'indagine ESPAD, condotta anch'essa dall'Istituto di fisiologia clinica del CNR, riporta che per l'indicatore "praticare giochi in cui si scommettono soldi nell'ultimo anno", in Umbria il dato di prevalenza più elevato si è avuto nel 2010 (52,9%), mentre negli anni successivi, fino al 2014, si è assistito ad una lenta e graduale diminuzione.

Nel 2015 si nota in Umbria un lievissimo aumento (dal 39,7 al 40,5%), mentre in Italia l'incremento è decisamente più marcato (dal 39 al 42%).

Nel 2015 in Umbria, tra gli studenti che giocano, l'8,6% ha un comportamento problematico e il 9,7% ha un elevato rischio di assumere un comportamento problematico; queste percentuali equivalgono a circa 1.300 studenti umbri con un profilo di gioco problematico e a circa 1.500 ad elevato rischio di assumere tale profilo. Nel 2015 sono stati in carico presso i servizi sanitari regionali 357 utenti dipendenti da gioco d'azzardo.

Negli ultimi anni c'è stato un crescente ricorso ai servizi, dal 2013 al 2015 l'utenza è quasi raddoppiata (+89%), passando da 199 a 357 unità.

La classe di età che si rivolge di più ai servizi è quella dei 45-54enni, gli utenti sono prevalentemente maschi (81%). Nel 2015 gli umbri hanno investito nei giochi autorizzati dai Monopoli di Stato 1.029 milioni di euro (raccolta lorda), un importo sostanzialmente stabile rispetto al 2013 e al 2014. Tolte da questa somma le vincite, risulta in Umbria, al netto, una spesa di circa 235 milioni di euro. I volumi di somme giocate mantengono un trend in riduzione rispetto agli anni precedenti.

Considerando la spesa pro-capite (raccolta lorda meno vincite), nel 2015 gli umbri si collocano ad un livello perfettamente sovrapponibile alla media nazionale, con 263 euro; l'Umbria si classifica al 10mo posto tra le regioni.

La maggior parte della raccolta (69%) è a carico degli apparecchi elettronici/slot machines.

Gli esercizi autorizzati dai Monopoli di Stato a detenere apparecchi per il gioco lecito, rilevati alla data del 2 maggio 2016 dall'elenco pubblicato nel sito dell'Agenzia, sono 1.397, di cui 1.054 nella provincia di Perugia e 343 nella provincia di Terni. A distanza di 10 mesi, l'elenco ne riporta 1.286, con una diminuzione quindi di 111 locali.

2. L'intervento regionale per il gioco d'azzardo patologico: un approccio di sistema

La Regione Umbria ha sviluppato una propria iniziativa per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, con l'adozione della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico". E' stato quindi approvato, con la DGR n. 1246 del 29 ottobre 2015, il Piano operativo per la prevenzione, il contrasto e la cura del gioco d'azzardo patologico, che dà corso, in maniera dettagliata e coordinata, agli adempimenti previsti dalla legge regionale a carico della Giunta regionale.

Nell'ambito del Piano operativo, sono state avviate molteplici azioni ricadenti, in maniera diretta o indiretta, sul versante sociosanitario, quali il numero verde regionale per il gioco d'azzardo patologico (800.410.902), la formazione degli operatori sanitari e sociali e dei volontari delle associazioni, la formazione obbligatoria dei gestori e del personale delle sale da gioco, la campagna di comunicazione regionale, ed altre.

Tra gli obiettivi principali dell'azione regionale, è incluso il consolidamento del sistema di intervento sociosanitario rivolto alla prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, da strutturare secondo una logica di sistema con un modello di intervento rispondente a criteri di intersectorialità, di continuità, di omogeneità nel territorio, di efficacia organizzativa e metodologica. Con la DGR n. 1123 del 3 ottobre 2016 sono stati stabiliti gli orientamenti fondamentali per la costruzione di un sistema di servizi sanitari specificamente dedicati all'accoglienza e alla presa in carico dei giocatori d'azzardo patologici e delle loro famiglie, a partire dalle esperienze già attive

presso le Aziende USL; tra queste, il Centro di riferimento regionale attivato nel 2014, su iniziativa della Regione, presso il dipartimento dipendenze dell'Azienda USL Umbria 2, sede di Foligno, con l'obiettivo di fornire una prima risposta ai bisogni di cura rilevati e sperimentare un modello di intervento specifico.

Obiettivo finale del processo è la composizione dei diversi interventi, attivati in ambiti molteplici a livello sia regionale che locale, in un vero e proprio sistema regionale di intervento, caratterizzato da una architettura organizzativa agile e tale da includere tutte le risorse disponibili in un insieme coerente ed organico, entro il quale i servizi sociosanitari assumono un ruolo centrale, di regia e di punto di riferimento nei territori per lo sviluppo di azioni e progettualità integrate con i Comuni e le istituzioni locali, il terzo settore, il volontariato.

La costruzione della rete dei servizi si inserisce nel Piano regionale per la prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo, predisposto in applicazione del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2016, e pertanto occorre che tale processo sia strettamente connesso con l'insieme delle azioni previste dal Piano regionale.

3. Obiettivi

Obiettivi generali del presente documento

- Definire, alla luce dei nuovi LEA, le modalità di erogazione delle prestazioni per il disturbo da gioco d'azzardo, garantendo appropriatezza, continuità e qualità dell'assistenza;
- Delineare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il disturbo da gioco d'azzardo, nelle sue articolazioni e procedure, secondo criteri di qualità e di efficacia;
- Approntare un'offerta omogenea nel territorio regionale, rivolta ai giocatori patologici e ai loro familiari;
- Strutturare una rete di servizi di diverso livello (servizi sociosanitari specifici, punti di primo accesso), coordinati ed integrati efficacemente tra loro e con le risorse del territorio, di facile accessibilità e rispondenti a criteri di efficacia clinica ed organizzativa.

Obiettivi clinico-organizzativi

- Garantire l'accesso diretto ai servizi di cura per i giocatori d'azzardo patologici e i loro familiari;
- Garantire un adeguato assessment multidisciplinare;
- Garantire trattamenti e prassi basati sull'Evidence Based Medicine (EBM) e sul consenso della comunità scientifica;
- Garantire la multiprofessionalità delle equipe e l'integrazione con le reti territoriali;
- Garantire equipe adeguatamente formate ed aggiornate;
- Migliorare la qualità dei processi in base agli esiti e alle evidenze scientifiche. Obiettivi del percorso di cura
- Raggiungere l'astensione dal gioco d'azzardo: riduzione totale/parziale della quantità di denaro, della frequenza e della durata del tempo dedicato al gioco d'azzardo;
- Migliorare il quadro di stress psico-patologico che accompagna il disturbo da gioco d'azzardo;
- Migliorare le dinamiche relazionali familiari e sociali;
- Migliorare il livello di autonomia personale e sociale e la capacità di usufruire delle risorse del territorio;
- Migliorare la qualità della vita.

4. Destinatari

Sono destinatari diretti di questo documento:

- i livelli di responsabilità delle Aziende USL,
- gli operatori dei servizi sanitari.

Il documento si rivolge inoltre alle reti territoriali, che includono soggetti di natura istituzionale ed informale impegnati a fronteggiare, a qualunque titolo, i problemi derivati dal fenomeno del gioco d'azzardo.

Sono destinatari finali dei percorsi di diagnosi e trattamento le persone con disturbo da gioco d'azzardo e i loro familiari.

5. Monitoraggio e valutazione

Le presenti linee di indirizzo saranno sottoposte ad un percorso di monitoraggio, al fine di verificarne l'effettiva applicazione e valutare i risultati prodotti, procedendo, laddove se ne ravvisi la necessità, ad opportuni aggiustamenti. Tali funzioni sono affidate alla "cabina di regia regionale" descritta nella Parte seconda del presente documento.

I parte - Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per le persone con disturbo da gioco d'azzardo e i familiari

Introduzione

Il disturbo da gioco d'azzardo, come ogni altra forma di addiction, è caratterizzato dalla complessità dei bisogni compresenti, che necessitano di una risposta articolata su più versanti sia nella fase diagnostica, per una comprensione del quadro nel suo complesso, sia sul piano terapeutico, laddove è spesso opportuno integrare tra loro interventi diversi.

I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) sono strumenti di governo clinico adottati correntemente in sanità proprio per razionalizzare l'intervento sociosanitario applicato nei confronti di disturbi ad alta complessità.

Ne costituiscono presupposti ineludibili:

- La costituzione di Equipe multidisciplinari, che operino non come sommatoria di competenze professionali separate tra loro, ma con una concreta integrazione dei saperi intorno ai bisogni variegati della persona, dotandosi di opportuni strumenti a livello organizzativo e funzionale;
- La strutturazione di forme di raccordo efficaci e flessibili con gli altri servizi, sanitari e sociali, pubblici e privati accreditati, in grado di offrire risposte ai diversi bisogni della persona e dei suoi familiari;
- La costruzione di reti territoriali, che possano integrare l'intervento più propriamente clinico con un supporto alla persona e alla famiglia nelle diverse aree di vita.

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il disturbo da gioco d'azzardo include sia il giocatore che i familiari, laddove siano presenti e disponibili a partecipare al programma terapeutico: l'adesione dei familiari costituisce un elemento sostanziale per l'efficacia del trattamento. Anche intervenire sui soli familiari, laddove il diretto interessato non sia ancora pronto e disponibile ad accettare un aiuto, costituisce comunque una modalità di avvio del percorso terapeutico, non solo per fornire un sollievo al contesto familiare ma come opportunità significativa per introdurre elementi di cambiamento.

I passaggi fondamentali del percorso sono rappresentati, in maniera estremamente semplificata, nel diagramma di flusso sotto riportato.

- Accoglienza

Assessment (valutazione multidimensionale)

Trattamento Multidisciplinare

Progetto Terapeutico

Monitoraggio e verifica – ev. ridefinizione del prog. ter.

Conclusione del progetto ter.

Follow up

1. ACCOGLIENZA

La fase dell'accoglienza costituisce il primo contatto del giocatore e/o del familiare con il servizio, dal quale prende avvio la relazione tra di essi; la qualità di questo primo impatto può condizionare in maniera positiva o negativa l'evoluzione del percorso successivo.

Richiede capacità di ascolto empatico, sensibilità, flessibilità ed attenzione alle richieste, esplicite ed implicite, e alle caratteristiche specifiche del singolo utente.

L'accesso al servizio è diretto, sia per il giocatore che per i familiari, e non è condizionato al possesso di requisiti di alcun genere.

Al primo accesso al servizio, con o senza appuntamento, prende avvio immediatamente la fase di accoglienza.

Non si prevedono liste di attesa.

L'accesso al sistema dei servizi può avvenire tramite il numero verde regionale 800.410.902. Il servizio di risposta è collocato presso il Centro di riferimento regionale e provvede ad orientare e supportare l'accesso ai servizi di cura. Requisiti essenziali per l'attuazione della fase di accoglienza:

- personale specificamente formato;
- spazi dedicati, accoglienti e rispettosi delle esigenze di riservatezza, distinti dagli ambienti del ser.t;
- orari dedicati, sufficientemente ampi, in fasce temporali adeguate alle esigenze lavorative degli utenti;
- tempestività della risposta, assenza di ostacoli ad un primo colloquio.

L'operatore in questa fase svolge le seguenti azioni:

- accoglie e fa una prima analisi della domanda dell'utente e/o della sua famiglia;
- effettua una prima valutazione sulla sussistenza di un disturbo da gioco d'azzardo, sulla base dei criteri stabiliti dal DSM 5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali);
- verifica eventuali urgenze cliniche o gravi compromissioni della situazione finanziaria e all'occorrenza attiva tempestivamente gli opportuni interventi di emergenza;
- acquisisce informazioni di tipo socio-anagrafico, registra gli estremi dei documenti sanitari e di identità;
- rileva chi è il soggetto inviante (Medici di Medicina Generale, Servizi Sociali, Gruppi di Auto-Aiuto, etc.) per poter garantire una maggiore continuità dell'intervento terapeutico;
- compie una prima esplorazione sulla situazione della persona e sui problemi che la connotano;
- fornisce informazioni sul servizio, sulla sua organizzazione e sul percorso diagnostico/terapeutico offerto;
- acquisisce il consenso al trattamento dei dati personali;
- inserisce i primi dati nel sistema informativo.

2. ASSESSMENT

La valutazione diagnostica multidimensionale, o assessment, è volta ad avviare un'alleanza con il paziente e/o i familiari, a delineare il quadro dei bisogni e delle risorse della persona e della sua rete di relazioni, a comprendere in maniera approfondita il problema del gioco d'azzardo, a verificare l'eventuale compresenza di altri disturbi o patologie.

Costituisce una base indispensabile per definire il progetto terapeutico appropriato a ciascuna situazione specifica ed un punto di riferimento per il monitoraggio successivo del programma di trattamento.

Sulla base di un approccio multidisciplinare che coinvolge le diverse figure professionali dell'equipe, vengono raccolte informazioni rilevanti per l'inquadramento del caso, per il riconoscimento di eventuali comorbidità e per una valutazione del livello di gravità, attraverso:

- l'anamnesi generale e mirata alle problematiche specifiche del disturbo da gioco d'azzardo, - l'analisi del comportamento attuale di gioco e la rilevazione dell'indice di gravità con riferimento alla classificazione adottata dal DSM 5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), con l'ausilio di specifici strumenti di screening e di valutazione;
- l'analisi dei fattori di vulnerabilità e di resilienza;
- la ricostruzione della storia del comportamento, delle esperienze e delle condotte di gioco d'azzardo;
- la verifica dell'impatto del gioco d'azzardo sul funzionamento individuale, interpersonale, familiare e sociale; - la valutazione del funzionamento del sistema familiare; - la valutazione delle risorse della rete relazionale;
- la rilevazione della presenza di eventuali eventi traumatici e di comportamenti violenti;
- l'analisi delle abilità socio-lavorative e della situazione economica, compresi gli eventuali debiti, e legale;
- la valutazione della presenza e tipologia di distorsioni cognitive e credenze irrazionali presenti, nonché del grado di rigidità/flessibilità nel modificare tali convinzioni, anche attraverso check list o questionari standard;

- la valutazione della motivazione al cambiamento;
- la rilevazione di eventuali altri disturbi da addiction concomitanti o pregressi;
- la valutazione di eventuali comorbidità; a questo proposito occorre tenere conto che il disturbo da gioco d'azzardo presenta una frequente associazione con altri disturbi, che possono comprendere: o disturbi correlati ad altre sostanze legali ed illegali e altri disturbi da addiction o altri disturbi del controllo degli impulsi o disturbi bipolari e disturbi collegati o disturbi depressivi o disturbo ossessivo compulsivo e disturbi correlati o disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti o disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati o disturbi d'ansia o disturbi di personalità o disturbi dissociativi o violenza familiare o ideazione suicidaria.

- la valutazione di eventuali patologie somatiche pregresse e in atto; tra queste, in considerazione della possibile associazione di altri comportamenti a rischio per la salute, occorre indagare l'eventuale presenza di malattie infettive, specie a contagio sessuale.

Si richiede la partecipazione a questa fase di un familiare o di una figura della rete amicale, in ogni caso in cui sia disponibile.

L'esito dell'assessment consiste nella discussione e completamento in équipe della valutazione multidisciplinare, nell'individuazione del case manager e nella successiva restituzione al giocatore/familiare degli elementi emersi.

In questa fase si tende al consolidamento dell'alleanza terapeutica, si individuano inoltre i primi obiettivi verso cui indirizzare il programma terapeutico e gli interventi indicati in base ai rilievi emersi dalla valutazione. Il processo dell'assessment potrà concludersi con la presa in carico del giocatore, o anche dei soli familiari, oppure di entrambi. Questa fase si completa in genere in massimo 6 settimane, attraverso 3-4 incontri.

La valutazione diagnostica multidimensionale si associa alla compilazione della cartella clinica informatizzata, che ne dovrà contenere tutti gli elementi costitutivi.

2.1. Strumenti di valutazione

- Colloquio clinico;
- applicazione dei criteri indicati dal DSM 5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) per l'inquadramento diagnostico del disturbo da gioco d'azzardo;
- somministrazione di test per la valutazione delle condotte di gioco d'azzardo; si indica il seguente set minimo di test, con l'obiettivo di uniformare le prassi diagnostiche in ambito regionale e porre le basi per la successiva valutazione, attraverso indicatori omogenei, dei risultati conseguiti sul piano clinico dal sistema regionale: o SOGS (South Oaks Gambling Screen per adulti - Lesieur, Blum, 1987; trad. Guerreschi, Gander, 2000), o MAC- G (Spiller, Guelfi, 1998), o GRCS (Gambling Related Cognition Scale – Raylu N. & Oey T.P.S., 2004, University of Queensland – Australia);
- somministrazione di test per la valutazione psicodiagnostica generale e dei tratti di personalità; si indica il seguente set minimo di test, con l'obiettivo di uniformare le prassi diagnostiche in ambito regionale e porre le basi per la successiva valutazione, attraverso indicatori omogenei, dei risultati conseguiti sul piano clinico dal sistema regionale: o MMPI 2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Hathaway, McKinley, 1989 – adattamento italiano Pancheri, Sirigatti 1995), eventuale valutazione psichiatrica per l'approfondimento di comorbidità rilevate, associata alla somministrazione della SCID 5 - CV e PD (Structured Clinical Interview for DSM 5);
- ricognizione della sfera lavorativa, sociale, economica e legale, anche con strumenti standardizzati;
- eventuali esami ematochimici e screening infettivologico nel caso di comportamenti a rischio;
- eventuale inserimento in gruppi informativo-motivazionali.

Requisiti per l'attuazione della fase di assessment:

- équipe multi professionale, con operatori specificamente formati;
- spazi dedicati, accoglienti e rispettosi delle esigenze di riservatezza, distinti dagli ambienti del ser.t;
- orari dedicati, sufficientemente ampi, in fasce temporali adeguate alle esigenze lavorative degli utenti;
- disponibilità degli strumenti diagnostici sopra indicati;

- connessioni stabili con gli altri servizi sanitari (in particolare, dell'area della salute mentale) e con i servizi sociali dei Comuni, necessarie per rilevare un quadro diagnostico completo;
- cartella clinica informatizzata, sostenuta dallo stesso software adottato da tutti i servizi per le dipendenze regionali, adeguato in relazione alle esigenze specifiche di questa area di intervento. Ulteriori elementi inerenti metodologie e modelli specifici di approccio clinico nella fase di assessment, compresa una ricognizione di ulteriori test diagnostici, sono riportati all'allegato B – "Elementi di approccio clinico"

3. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO INDIVIDUALE

A conclusione della fase di valutazione multidisciplinare, sulla base delle risultanze che ne sono emerse, l'equipe definisce il Programma Terapeutico Individuale (PTI), integrato e personalizzato, rivolto al giocatore e ai suoi familiari.

Il programma terapeutico individuale costituisce un unicum, entro cui i diversi interventi sono opportunamente integrati, anche qualora concorrano nella sua realizzazione servizi e soggetti diversi. In ogni caso va evitato il transito dell'utente tra i diversi contesti di cura, privilegiando invece la mobilità degli operatori.

Gli operatori che sono coinvolti nel programma del paziente compongono il Gruppo di lavoro sul caso.

La composizione del gruppo è variabile sia in base alle specifiche caratteristiche del singolo programma terapeutico, sia in base all'evoluzione del programma nel corso del tempo; oltre ad operatori dell'equipe multiprofessionale possono farne parte, secondo le necessità del singolo caso, operatori di altri servizi ASL, dei servizi sociali comunali, di altre istituzioni, delle comunità terapeutiche o altri servizi accreditati, di cooperative sociali, ecc.; partecipano ad incontri specifici del gruppo i volontari di associazioni, i soggetti della rete di riferimento del giocatore o della rete del territorio, che eventualmente siano stati coinvolti nel supporto di attività incluse nel programma terapeutico.

Sono compiti del Gruppo:

- attuare i diversi interventi previsti dal programma terapeutico individuale, secondo un piano coerente ed integrato;
- monitorare l'andamento del programma terapeutico nel tempo e valutare gli esiti in relazione agli obiettivi specifici, di breve e medio termine, definiti con l'utente;
- stabilire opportuni aggiustamenti ed evoluzioni del programma stesso, in relazione al modificarsi del quadro clinico;
- alla conclusione del programma, valutare i suoi risultati e prevedere opportune attività di follow up.

Nell'ambito del Gruppo viene individuato il Case manager, ovvero l'operatore incaricato di coordinare sul piano operativo gli interventi rivolti al paziente e/o alla famiglia.

Sono compiti del Case manager:

- tenere le fila, sul versante organizzativo/processuale, del programma terapeutico individuale, verificando la progressione delle tappe previste;
- convocare riunioni periodiche del Gruppo secondo la tempistica e le modalità condivise al suo avvio, ed almeno in coincidenza con i passaggi cruciali del percorso;
- favorire il passaggio delle comunicazioni tra tutti gli operatori coinvolti;
- vigilare sull'assolvimento degli adempimenti necessari alla gestione del caso.

Il programma terapeutico:

- viene presentato e condiviso con il giocatore e, laddove presenti e disponibili, con i familiari o altre figure di riferimento. Questa tappa può tradursi in una fase di "negoziazione" con l'utente e/o i familiari, che acquista essa stessa una valenza terapeutica;
- viene quindi formalizzato tramite la compilazione e la firma di apposita scheda;
- viene rivalutato periodicamente sia con l'utente e/o la famiglia, sia nell'ambito del Gruppo di lavoro sul caso, e all'occorrenza modificato, secondo quanto riportato al successivo cap. 4.

Il programma terapeutico è definito per obiettivi specifici, di breve-medio termine, secondo una opportuna gradualità.

Viene orientato in coerenza con le risorse del paziente e della sua famiglia e tiene conto della complessità e della situazione generale del sistema familiare.

In tale ottica vengono valutati gli aspetti motivazionali, cognitivo-comportamentali, affettivi e relazionali, con particolare attenzione allo stadio del cambiamento del paziente, alla funzione e al senso del sintomo nell'equilibrio personale e familiare, al ciclo vitale della famiglia e alle sue modalità di gestione economica.

Si articola in una serie di interventi specifici e integrativi, non necessariamente consequenziali, adeguati ai bisogni del giocatore e della sua famiglia ed appropriati in relazione agli obiettivi specifici stabiliti.

3.1. Le opzioni di trattamento

Considerata la complessità e la molteplicità delle dimensioni coinvolte dal disturbo da gioco d'azzardo, individuali, familiari, sociali ed economiche, il trattamento si caratterizza come un intervento multimodale integrato rivolto al giocatore e/o ai suoi familiari: il programma terapeutico individuale integra tra loro diverse tipologie di intervento, definite sulla base della valutazione diagnostica multidimensionale ed in funzione degli obiettivi specifici concordati. Possono essere proposti, a seconda di quanto emerso dalla valutazione, trattamenti individuali rivolti al giocatore: - colloqui motivazionali,

- colloqui di sostegno,
- psicoterapia individuale,
- trattamento farmacologico e colloqui di monitoraggio associati,
- strategie di tutela finanziaria e gestione economica,
- programmi di accompagnamento,
- interventi di supporto sociale; e/o, laddove il programma coinvolge i familiari o altre figure di riferimento:
 - colloqui di sostegno e di monitoraggio con i familiari,
 - psicoterapia di coppia e/o familiare,
 - programmi di accompagnamento rivolti al nucleo familiare; e/o interventi di gruppo:
 - gruppi informativo-motivazionali, di sostegno,
 - psicoterapia di gruppo,
 - gruppi di auto mutuo aiuto; e/o interventi rivolti ad eventuali comorbidità:
 - trattamenti per forme di addiction concomitanti,
 - terapie per patologie psichiatriche concomitanti; e/o, limitatamente alle situazioni e per il tempo in cui si valuti clinicamente appropriato:
 - programmi residenziali o semiresidenziali.

3.1.1. Gli interventi psicoterapeutici

Per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, come per altre forme di addiction, gli interventi psicoterapeutici utilizzano approcci diversi.

Dalla revisione della letteratura scientifica si rileva tuttavia una maggiore efficacia, ed una maggiore diffusione, del modello cognitivocomportamentale, associato ad un approccio motivazionale (Picone 2010; Grant, Potenza, 2010).

La terapia cognitivo-comportamentale è stata ampiamente valutata ed ha una solida base empirica nel trattamento dell'abuso di cocaina (Carroll, 2000), è stata quindi adattata ed estesa al trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, considerato che gli aspetti comportamentali nelle due forme di addiction sono molto simili.

E' utile per far sì che il giocatore abbandoni le credenze erranee e si riappropri di sane competenze cognitive.

L'approccio cognitivo-comportamentale (Ladouceur et al., 2001) si avvale di un ampio repertorio di tecniche psicologiche (prescrizioni, diari di monitoraggio, psicoeducazione, individuazione dei fattori trigger, problem solving, ecc.) finalizzate alla modificazione dei pensieri disfunzionali del giocatore.

L'approccio motivazionale (Prochaska e Di Clemente, Guelfi e Spiller, 1986; Miller e Rollnick, 2014) è molto diffuso nel trattamento delle dipendenze; è volto a ridurre le resistenze del paziente e ad incrementare la motivazione al cambiamento, migliorando l'alleanza terapeutica; le revisioni della letteratura scientifica indicano che questo tipo di interventi è efficace nel ridurre sia la gravità delle giocate e la frequenza del gioco che, in alcuni casi, il disagio psicologico legato alla patologia.

Risulta inoltre appropriata, come per tutte le tipologie di dipendenza, una lettura sistemico-relazionale (Cowlshaw et al. 2012) e, laddove sia valutata utile e praticabile, l'applicazione di interventi specifici rivolti alle dinamiche familiari.

Lo scopo della terapia sistemico-relazionale non è solo quello di raggiungere l'astinenza dal gioco d'azzardo, ma di risolvere ciò che ha portato all'esordio della dipendenza, che viene letta come sintomo funzionale al mantenimento di un sistema di relazioni familiari patologico: essa costituisce pertanto uno strumento ineludibile nel trattamento del gambling come di tutte le altre forme di addiction.

Comporta il coinvolgimento di tutto il sistema familiare nel percorso terapeutico volto al cambiamento.

□ Nell'ambito del trattamento, il gruppo nelle sue diverse declinazioni costituisce uno strumento d'elezione, per la sua efficacia ai fini terapeutici e, allo stesso tempo, per l'ottimizzazione delle risorse professionali che esso consente.

Anche in questo caso gli approcci riconosciuti sono molteplici, ed accanto a quelli di tipo psicoterapeutico (che si riferiscono a modelli teorici diversificati), sono inclusi gruppi di sostegno, informativo-motivazionali, di auto mutuo aiuto, ed altri.

L'esperienza del Centro di riferimento regionale propone inoltre un modello ulteriore, il gruppo multicoppiale.

□ 3.1.2. Le terapie farmacologiche

Ad oggi non esistono terapie psicofarmacologiche specifiche per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, approvate ufficialmente; è invece indicata la prescrizione di terapie farmacologiche in base alla diagnosi di eventuale comorbidità.

3.1.3. Il trattamento di disturbi psichiatrici o da addiction concomitanti

In numerosi casi sono associati disturbi psichiatrici o da ulteriori forme di addiction, che devono essere attentamente valutati in fase di assessment e quindi opportunamente trattati, anche farmacologicamente quando necessario, pena l'inefficacia dell'intervento rivolto al disturbo da gioco d'azzardo. In questi casi il programma terapeutico individuale si integra con interventi specifici appropriati al caso.

Qualora necessario, laddove l'equipe multidisciplinare sia sprovvista delle necessarie competenze professionali, si attivano opportune consulenze da parte dei servizi sanitari deputati, da espletare preferibilmente presso il servizio che ha in carico l'utente, secondo modalità e procedure definite a livello regionale e locale.

Analogamente, il trattamento delle diverse forme di comorbidità va attuato preferibilmente presso il servizio che ha in carico l'utente, fatte salve esigenze di appropriatezza clinica, evitando attraverso opportune soluzioni organizzative, l'invio o il transito presso servizi diversi, disagiata per la persona e controproducente riguardo alla compliance al trattamento.

Ciascun servizio coinvolto nel programma terapeutico individuale entra a far parte del Gruppo di lavoro sul caso con un proprio operatore referente.

3.1.4. Gli interventi di supporto sociale e educativo

Sulla base della valutazione multidimensionale, il programma terapeutico individuale può comprendere interventi sociali e/o socio-educativi e/o di supporto alla gestione finanziaria:

- interventi di monitoraggio economico, finalizzati a recuperare un rapporto sano con il denaro e a modificare lo stile di gestione economica personale e/o familiare,
- interventi di accompagnamento socioeducativo territoriali,

- interventi di protezione sociale, come la nomina dell'amministratore di sostegno, il ricorso alla Fondazione Antiusura, ecc.,
- percorsi di accompagnamento al lavoro,
- interventi di supporto alla genitorialità,
- accompagnamento ai servizi sociali comunali,
- accompagnamento verso le Associazioni del territorio.

L'attuazione di tali interventi in genere è coordinata dalla figura professionale dell'assistente sociale, in collaborazione con tutor-educatori, operatori della mediazione, servizi e realtà associative della rete territoriale

3.1.4.1. Gli interventi di tutoraggio economico

Gli interventi di tutoraggio economico sono mirati ad aiutare le persone ad effettuare una ricognizione accurata della propria situazione finanziaria, ad apprendere modalità corrette di gestione del bilancio personale e/o familiare e, qualora siano stati contratti debiti legati al gioco, a sviluppare un piano di pagamento (National Endowment for Financial Education & National Council on Problem Gambling, 2000); in alcuni casi è necessario prevedere misure per la "messa in sicurezza" in relazione a eventuali fenomeni di usura.

In senso più generale, si propone il recupero, da parte del giocatore, di un rapporto sano con il denaro e la modifica delle modalità di gestione economica personale e/o familiare.

Questi interventi fanno parte del programma terapeutico di tutti i giocatori, anche laddove non ci siano debiti di gioco, e prevedono, ove possibile, il coinvolgimento di un familiare.

Hanno finalità prevalentemente educative e includono le seguenti azioni specifiche:

- tracciare la situazione finanziaria del giocatore (fonti di reddito, entità dei debiti, tipo di creditori, ecc.),
- definire un piano di risanamento in base alla gravità del debito (se opportuno, attivare una consulenza legale); - individuare un referente, interno o esterno alla famiglia, che amministri il flusso di denaro del giocatore, operando di concerto con il tutor del servizio;
- sospendere l'uso da parte del giocatore di carte di credito, bancomat, libretto degli assegni, che vengono consegnati al familiare referente;
- concordare misure di contenimento e di controllo nei confronti del giocatore, come ad esempio: o limitare la quantità di denaro messa quotidianamente a disposizione del giocatore, per evitare situazioni a rischio, o concordare che tutte le spese siano supportate da scontrini o ricevute di pagamento, o ricostruire i movimenti di denaro quotidiani, anche attraverso l'uso di una tabella o strumenti similari. Nei casi di particolare gravità è necessario ricorrere ad un consulente finanziario e/o legale.

3.1.4.2. Gli interventi di accompagnamento

Accanto all'intervento più propriamente "terapeutico", in alcune situazioni è opportuno attivare, sulla base della valutazione multidimensionale, un supporto di tipo pedagogico, fornito da operatori con funzioni di Tutor, che supportano il giocatore e la sua famiglia sia nel riconoscimento dei propri bisogni, sia nella conseguente individuazione delle risorse territoriali in grado di rispondere ai bisogni identificati e nell'accesso ad esse.

Questo approccio fa riferimento a modelli di intervento definiti Pat, "Programmi di accompagnamento territoriale", sperimentati ormai da tempo in Umbria in molti dei servizi per le dipendenze nei confronti di altre forme di addiction. I tutor, opportunamente formati nel trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, accompagnano e supportano il giocatore e la sua famiglia durante tutto il percorso terapeutico.

Fra i compiti del tutor c'è anche quello di aiutare i pazienti e le loro famiglie ad alleviare le pressioni economiche cui sono sottoposti, tramite l'affiancamento nella gestione quotidiana del denaro e nel disbrigo delle questioni relative al risanamento della situazione debitoria. Il tutor rappresenta il referente privilegiato per la persona in carico, con il quale stabilire un rapporto di fiducia.

□ 3.1.5. Gli interventi di auto mutuo aiuto

L'invio dei giocatori e/o dei loro familiari verso gruppi di automutuoaiuto costituisce un'importante opzione di trattamento, finalizzata ad aiutare il giocatore a raggiungere e mantenere l'astensione dal gioco d'azzardo, nonché a cambiare il suo stile di vita e quello della sua famiglia.

Gli approcci specifici degli interventi di automutuoaiuto sono diversi, sia nell'ambito dell'offerta dei servizi sanitari, sia afferenti ad associazioni specifiche, che costituiscono un nodo fondamentale della rete territoriale.

In Umbria sono presenti in particolare le seguenti realtà:

- GA (Giocatori Anonimi) e GAM-ANON (familiari e amici di giocatori patologici), rivolti entrambi in maniera specifica a questo problema ed afferenti alla variegata galassia di associazioni nata diversi decenni fa con gli Alcolisti Anonimi ed ampiamente diffusa nel territorio regionale;

- Club Alcologici territoriali, ideati e sviluppati diffusamente, anche nel territorio della nostra regione, per il contrasto e la prevenzione dei problemi alcol correlati, che da alcuni anni hanno ampliato il loro ambito di intervento ad altre dipendenze e problematiche psicosociali.

Gli interventi di automutuoaiuto sono parte integrante del programma terapeutico individuale e sono effettuati sulla base di costanti rapporti di collaborazione e scambio tra l'equipe multiprofessionale e le associazioni di volontariato che li realizzano.

3.1.6. Gli interventi residenziali e semiresidenziali

In alcuni casi la complessità e la gravità del quadro clinico sono tali che il percorso ambulatoriale necessita di essere integrato con un trattamento di tipo residenziale e/o semiresidenziale; questi interventi sono da intendere come parti integranti del programma terapeutico individuale, complementari al percorso ambulatoriale del paziente e dei suoi familiari.

Per ciascun caso va verificata attentamente l'indicazione per questo tipo di programma, che in realtà secondo la comunità scientifica risulta appropriato solo in una percentuale minima, e ne vanno stabiliti preliminarmente gli obiettivi specifici, i tempi, le modalità di attuazione.

A questo scopo è essenziale:

- la condivisione del piano di trattamento come parte integrante del programma terapeutico individuale complessivo, tra il gruppo di lavoro sul caso e l'equipe del servizio residenziale;
- una chiara definizione degli obiettivi specifici del piano terapeutico residenziale;
- l'inclusione di un operatore referente del servizio residenziale nel Gruppo di lavoro sul caso;
- il monitoraggio periodico del programma residenziale anche attraverso incontri del gruppo di lavoro sul caso, che includano gli operatori del servizio residenziale;
- a conclusione del programma residenziale, la valutazione congiunta degli esiti conseguiti.

I programmi residenziali e semiresidenziali, svolti in un contesto caratterizzato da ridotti stimoli e richiami al gioco d'azzardo, prevedono una serie di interventi specifici, individuali e di gruppo, in linea con il modello bio-psico-sociale.

Si richiede alla persona di separarsi temporaneamente dal proprio ambiente, dagli affetti e dalle consuete abitudini di vita, per vivere temporaneamente in un contesto nuovo e diverso.

La convivenza per un tempo prestabilito con altre persone con problemi simili stimola il confronto, il rispecchiarsi negli altri e la riflessione sulle distorsioni cognitive, facilitando un cambiamento della struttura di pensiero.

Allo stesso tempo l'intervento dovrà focalizzarsi sulla comprensione dei comportamenti correlati al gioco d'azzardo e dei suoi significati, delle modalità relazionali disfunzionali derivanti dal proprio ambiente familiare e socio-culturale al fine di stimolare un processo di cambiamento.

L'accesso ad un programma residenziale e/o semiresidenziale è preceduto da una fase di preparazione; prima ancora dell'ingresso si formula un'ipotesi concreta riguardo alle modalità di prosecuzione del programma terapeutico individuale al momento del rientro al proprio domicilio. Il servizio residenziale e semiresidenziale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo necessita di approcci metodologici specifici. I requisiti, le condizioni e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento istituzionale di questa tipologia di servizi saranno stabiliti con successivi atti della Regione, nell'ambito della complessiva ridefinizione dell'offerta residenziale e semiresidenziale rivolta al trattamento delle dipendenze.

□ □ 3.1.7. Criteri per l'invio ai diversi tipi di trattamento

Un possibile riferimento per orientare la scelta del trattamento in relazione alle caratteristiche individuali dei singoli giocatori patologici risiede nella classificazione di Blaszyński, Nower (2002), già richiamata nel capitolo sull'assessment e riportata in maniera più estesa all'allegato B – “Elementi di approccio clinico”. Il modello Blaszczyński differenzia tre sottogruppi di giocatori attraverso criteri definiti, ed anche la scelta del trattamento terapeutico può essere diversificata fra i tre gruppi:

A. Nel giocatore del I sottotipo spesso il compito del terapeuta consiste nel sostenere e rafforzare cambiamenti già in atto al momento del primo colloquio; il trattamento può comprendere: o Rinforzo motivazionale, o Psicoeducazione individuale e della famiglia, o Controllo comportamentale del sintomo, o Tutoraggio e monitoraggio finanziario, o Interventi sulle distorsioni cognitive, o Manuali di auto aiuto. B. Nel giocatore del II sottotipo l'approccio terapeutico viene favorito da un assetto affettivo che tende a rinforzare le relazioni di aiuto e l'alleanza terapeutica; la psicoterapia trova la sua maggiore indicazione in queste situazioni, come pure la terapia farmacologica di eventuali co-morbilità.

Il trattamento è da individuarsi tra le seguenti opzioni:

- o Controllo comportamentale del sintomo,
- o Psicoeducazione individuale e della famiglia,
- o Tutoraggio e counseling finanziario,
- o Psicoterapia individuale,
- o Psicoterapia familiare,
- o Psicoterapia delle distorsioni cognitive,
- o Interventi per la prevenzione delle ricadute (individuali o gruppali),
- o Interventi di gruppo (psicoterapia, gruppi di sostegno, gruppi AMA, ...),
- o Interventi su life skills, gestione del tempo libero,
- o Terapie farmacologiche.

C. Nel giocatore del III sottotipo trovano una importante indicazione le terapie farmacologiche per i disturbi psichiatrici e da addiction concomitanti e gli interventi comportamentali, mentre quelli psicoterapici di tipo cognitivo e quelli supportivi risultano spesso impraticabili. Gli interventi rivolti alla famiglia possono trovare indicazione, ma non sempre è disponibile un ambiente familiare collaborante.

La psicoeducazione e il trattamento delle distorsioni cognitive risultano poco efficaci. In questo gruppo, pertanto, il trattamento può comprendere:

- o Controllo comportamentale del sintomo,
- o Psicoeducazione individuale e della famiglia,
- o Tutoraggio e counseling finanziario,
- o Psicoterapia individuale,
- o Psicoterapia familiare,
- o Trattamento di ev. disturbi da addiction concomitanti, o Interventi di gruppo (psicoterapia, gruppi di sostegno, gruppi AMA, ...), o Interventi di supporto e reinserimento sociale / lavorativo, o Interventi per la prevenzione delle ricadute (individuali o gruppali),
- o Interventi su life skills, gestione del tempo libero,
- o Terapie farmacologiche.

L'invio a programmi residenziali o semiresidenziali deve basarsi su criteri di appropriatezza clinica e su valutazioni approfondite.

I criteri per l'invio a tali tipologie di programmi sono individuati nel seguente elenco: o necessità di cure intensive, o gravità e complessità del quadro clinico, o riscontrata inefficacia terapeutica o insufficiente efficacia dei trattamenti ambulatoriali, o contesto socio-familiare particolarmente disfunzionale, o presenza di comorbilità psichiatrica non trattabile adeguatamente in regime ambulatoriale, o presenza di grave disturbo concomitante da uso di sostanze.

Costituiscono indicazioni per l'invio ai programmi residenziali/semiresidenziali: o per pazienti che presentano bassi livelli di severità e complessità: necessità di un periodo breve di trattamento residenziale intensivo al fine di conseguire l'astinenza dal gioco e/o allontanarsi temporaneamente da un ambiente familiare particolarmente conflittuale; o per pazienti che presentano livelli di severità elevata e/o complessità grave (comorbidità psichiatrica, presenza di altri disturbi da uso di sostanze e/o comportamentali): necessità di un periodo di trattamento residenziale di durata adeguata al raggiungimento degli obiettivi specifici individuati; o necessità di un trattamento semiresidenziale associato ad un percorso ambulatoriale, finalizzato al rinforzo dell'astensione dal gioco d'azzardo e alla realizzazione di un progetto di reinserimento.

4. Monitoraggio e rivalutazione del programma terapeutico

L'efficacia del programma terapeutico viene monitorata e verificata almeno con cadenza trimestrale, con un'osservazione orientata in senso multidimensionale, che tenga conto delle diverse aree specifiche che compongono il piano terapeutico individuale e si avvalga anche di schede standardizzate, come il SOGS e il MAC/G. L'esito della verifica viene discusso nel Gruppo di lavoro sul caso e nelle riunioni di équipe, con i seguenti obiettivi:

- Valutare l'appropriatezza del programma terapeutico individuale in relazione all'evoluzione del quadro clinico;
- Definire eventuali aggiustamenti del programma;
- Delineare la progressione degli obiettivi specifici e le relative attività terapeutiche;
- Modificare la composizione del Gruppo di lavoro sul caso in relazione alle variazioni del programma.

Le attività di monitoraggio ed il loro esito sono riportate integralmente nella cartella clinica informatizzata.

5. Conclusione del programma e follow up

La durata del programma terapeutico individuale può variare in relazione al livello di gravità e complessità clinica; come in tutte le forme di addiction, è da considerare l'elevato rischio di ricadute. La conclusione del programma terapeutico va concordata nei tempi e nelle modalità con il diretto interessato e/o i familiari.

La dimissione dal programma terapeutico è seguita da incontri di follow up, consistenti in colloqui con il giocatore e/o i suoi familiari, con una frequenza adeguata al quadro clinico; sono da prevedersi almeno due incontri, effettuati entro l'anno successivo alla dimissione.

Contestualmente si procede alla chiusura della cartella clinica informatizzata, secondo le apposite procedure. Per gli utenti che non usufruiscono di prestazioni entro un periodo di 180 giorni, è prevista la chiusura d'ufficio della cartella clinica.

Requisiti per l'attuazione della fase di trattamento e follow up

- equipe multiprofessionale, con operatori specificamente formati;
- spazi dedicati, accoglienti e rispettosi delle esigenze di riservatezza, distinti dagli ambienti del ser.t;
- orari dedicati, sufficientemente ampi, in fasce temporali adeguate alle esigenze lavorative degli utenti;
- connessioni stabili con gli altri servizi sanitari della ASL (in particolare, dell'area della salute mentale) e del privato sociale accreditato e con i servizi sociali dei Comuni, necessarie per garantire tutti gli interventi e le prestazioni indicate dai LEA e dal presente documento;
- rete territoriale, opportunamente raccordata e mantenuta, adeguata a contribuire e sostenere, nel suo complesso, gli interventi indicati dal presente documento: istituzioni locali, associazioni AMA, altre associazioni e risorse presenti nel territorio;
- cartella clinica informatizzata, sostenuta dallo stesso software adottato da tutti i servizi per le dipendenze regionali, adeguato in relazione alle esigenze specifiche di questa area di intervento.

Ulteriori approfondimenti inerenti metodologie e modelli specifici di approccio clinico nella fase di trattamento multidisciplinare sono riportati all'allegato B – "Elementi di approccio clinico" +

II parte - La rete dei servizi sanitari per le persone con disturbo da gioco d'azzardo e i familiari

Premessa

In Umbria è presente una rete capillare di servizi per le dipendenze, che negli anni ha garantito una risposta ai bisogni di salute delle persone affette da tali disturbi e ha assolto alla funzione sociale di contribuire a contenere i problemi connessi alla diffusione di sostanze psicoattive legali ed illegali; il tasso di utenza accolta, più elevato rispetto alla media nazionale, testimonia il radicamento nel territorio che connota i servizi umbri.

Tuttavia la capacità di innovazione, anche in conseguenza del ridursi delle risorse economiche e della stessa attenzione pubblica rivolte verso questi temi, non sempre è stata al passo con i notevoli cambiamenti che caratterizzano i fenomeni di consumo e i contesti socioculturali entro cui questi si manifestano.

Pertanto, se da un lato va riconosciuta la tempestività con cui le Aziende USL hanno fornito una prima risposta al diffondersi di forme patologiche di gioco d'azzardo, attivando diffusamente presso i servizi per le dipendenze punti di accoglienza e presa in carico, d'altro canto l'obbligo di organizzare un'offerta strutturata e più completa introdotto dai nuovi LEA, approvati con il DPCM 12/1/2017, rappresenta una sfida positiva, poiché richiede un salto di qualità sia sul piano metodologico che a livello organizzativo, da estendere a tutta l'area di intervento rivolta alle dipendenze. Il disturbo da gioco d'azzardo, infatti, presenta una serie di aspetti che lo differenziano dalle forme di addiction che i servizi hanno affrontato nelle fasi iniziali della loro storia e risultano invece emblematici dei fenomeni più attuali; l'adozione di nuovi paradigmi di intervento, indispensabile ai fini di un'azione efficace, costituisce pertanto un'operazione propedeutica al rinnovamento globale del sistema di intervento per le dipendenze, come peraltro è stato prefigurato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1123/2016.

Si conferma pertanto l'organizzazione su base dipartimentale dei servizi per le dipendenze introdotta con la DGR 1115/1999, prevedendo il mantenimento del dipartimento delle dipendenze con l'obiettivo di coordinare a livello funzionale tutte le risorse e i servizi rivolti a questa area dell'assistenza territoriale e di porre in essere strumenti di governo clinico idonei a migliorare progressivamente la qualità dell'offerta.

Entro questa cornice organizzativa preesistente, si colloca in questa fase la costruzione di un sistema di servizi sanitari dedicati al disturbo da gioco d'azzardo.

Il ruolo di questi servizi non si esaurisce nel lavoro clinico, di diagnosi e cura, ma essi fungono allo stesso tempo da punto di riferimento nei territori per lo sviluppo di azioni e progettualità integrate con i servizi dei Comuni e le altre istituzioni locali, il terzo settore, il volontariato, secondo una logica di sistema ed un modello di intervento rispondente a criteri di intersettorialità, di continuità, di omogeneità nel territorio, di efficacia organizzativa e metodologica. Il sistema dei servizi prevede una struttura di coordinamento regionale unitaria, attraverso una cabina di regia regionale di profilo funzionale, e una serie di punti di accesso e presa in carico articolata a diversi livelli e sostenuta da equipe interdistrettuali, con l'obiettivo di coniugare:

- la specificità ed appropriatezza degli interventi terapeutici, con la completezza dell'offerta di trattamento,
- l'uniformità nel territorio regionale degli approcci e delle opportunità di accesso ai servizi, con la rispondenza a specifiche esigenze locali,
- la necessità di innovazione del sistema di intervento nel suo complesso e la valorizzazione delle esperienze efficaci realizzate a livello locale,
- la prossimità del servizio agli ambienti di vita degli utenti e la qualità e completezza dell'offerta diagnostico-terapeutica.

1. La cabina di regia regionale

Viene costituita con l'obiettivo di uniformare le realizzazioni operate in tutto il territorio regionale, facilitare la diffusione dei modelli di provata efficacia e ottimizzare l'offerta ragionando sull'estensione dell'intero territorio regionale, con la finalità generale di garantire ai cittadini pari opportunità di accesso e livelli elevati ed uniformi di qualità dei servizi erogati. Compiti Definire orientamenti univoci nelle scelte relative alla costruzione del sistema dei servizi.

Coordinare il processo di costruzione del sistema dei servizi.

Monitorare qualità e tempi delle realizzazioni.

Supportare l'attuazione del Piano regionale approvato dal Ministero della Salute, relativamente alle azioni di competenza delle Aziende USL.

Presentare una relazione annuale alla Giunta regionale riguardo al percorso attuato.

Componenti

- La responsabile del Centro di riferimento regionale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, che ricopre anche il ruolo di referente scientifico per il Piano regionale approvato dal Ministero della Salute,

- i responsabili degli ulteriori 3 servizi specifici per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, descritti nei capitoli successivi,

- il Direttore sanitario di ciascuna delle Aziende USL, o suo delegato con potestà decisionale,

- il Dirigente del Servizio Programmazione sociosanitaria dell'assistenza distrettuale, della Direzione regionale Salute e Welfare, Organizzazione e Risorse umane, o suo delegato,

- il referente della struttura regionale indicato per il Piano regionale approvato dal Ministero della Salute.

2. Il sistema dei servizi: quadro d'insieme

La rete dei servizi sanitari per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo comprende:

- il Centro di riferimento regionale, con funzioni di 'apripista' rispetto ai modelli di intervento e di facilitazione delle interrelazioni fra tutti i servizi della regione;

- ulteriori 3 servizi dedicati in maniera specifica al disturbo da gioco d'azzardo, che riproducono il modello di intervento del Centro di riferimento regionale e sono collocati rispettivamente: o nel territorio della ex ASL n. 1, o nella città di Perugia, o nella città di Terni;

- ulteriori punti di accesso, diffusi indicativamente a livello di ciascun distretto sanitario;

- moduli residenziali/semiresidenziali specifici: si rinvia a successivi atti la definizione dei requisiti, condizioni e procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento istituzionale, tenendo conto che l'intervento residenziale e semiresidenziale nel trattamento del gioco d'azzardo patologico risulta appropriato in una piccola percentuale di casi, richiede approcci metodologici specifici e prevede programmi generalmente di breve periodo.

A livello di ciascuna Azienda USL, la rete aziendale dei servizi per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo è inserita nel dipartimento delle dipendenze.

A livello regionale, la rete complessiva di intervento è coordinata, sotto il profilo funzionale, dalla cabina di regia sopra descritta.

Requisiti comuni

Personale specificamente formato (anche attraverso formazione specifica realizzata per iniziativa della Regione).

Approccio multidisciplinare, evidence based, sostanzialmente uniforme nel territorio regionale, coerente con il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale definito nella Parte prima del presente documento. Intervento di rete, supportato da opportune forme di raccordo, stabili, con gli altri servizi sanitari della ASL (in particolare, dell'area della salute mentale) e del privato sociale accreditato, con i servizi sociali dei Comuni e con tutte le risorse istituzionali ed informali del territorio.

Cartella clinica informatizzata, sostenuta dallo stesso software adottato da tutti i servizi per le dipendenze regionali, adeguato in relazione alle esigenze specifiche di questa area di intervento.

Modalità di funzionamento della rete

I servizi di diverso livello che compongono il sistema regionale per il disturbo da gioco d'azzardo operano, a livello organizzativo, secondo il modello di una rete strettamente interconnessa, mobile e flessibile, che assume nel suo insieme una configurazione uniforme ed è coordinata a livello regionale dalla cabina di regia sopra citata.

La rete regionale si compone di 4 reti locali, in ciascuna delle quali opera un'equipe multidisciplinare interdistrettuale; la rete locale comprende un centro specifico per il disturbo da gioco d'azzardo e

ulteriori punti di accesso presso i servizi per le dipendenze collocati nei distretti sanitari limitrofi strettamente raccordati tra di essi.

Le reti locali prevedono la seguente configurazione e distribuzione territoriale:

1. per il territorio dei distretti dell'Alto Tevere e dell'Alto Chiascio: un centro specifico, con sede da individuare, e un ulteriore punto di accesso nel territorio distrettuale limitrofo;
2. per il territorio dei distretti del Perugino, Assisano, Trasimeno, Media Valle del Tevere: un centro specifico con sede a Perugia (sede da individuare) e punti di accesso nei territori distrettuali limitrofi;
3. Per il territorio dei distretti del Folignate, Spoletino, Valnerina: il centro di riferimento regionale con sede a Foligno e ulteriori punti di accesso nei territori distrettuali limitrofi;
4. per i territori distrettuali del Ternano, Narnese-Amerino, Orvietano: un centro specifico con sede a Terni e ulteriori punti di accesso nei territori distrettuali limitrofi.

La strutturazione di dettaglio delle reti locali, comprese le indispensabili modalità di raccordo, dovrà coniugare l'esigenza di uniformità del sistema complessivo con la rispondenza a specifiche necessità del territorio; sarà definita dalle Aziende USL in conformità con gli orientamenti formulati a questo proposito dalla cabina di regia regionale.

L'equipe multidisciplinare interdistrettuale

A ciascuna rete locale interdistrettuale corrisponde un'equipe multiprofessionale unitaria, specificamente formata, che copre l'intera area territoriale interessata e che si caratterizza per dinamicità, pro-attività, interrelazione con le risorse del territorio.

Attraverso opportune soluzioni organizzative, che dovranno essere stabilite nel dettaglio nell'ambito della cabina di regia regionale coniugando le esigenze di omogeneità della rete regionale con la rispondenza a specifiche esigenze e configurazioni dei singoli territori, sarà garantita un'offerta completa, di carattere multidimensionale, agli utenti che accedano alla rete locale attraverso ciascuno dei punti di accesso.

La soluzione-base è quella di un'equipe multiprofessionale mobile, che assicuri una presenza stabile nei diversi punti della rete locale in giorni prestabiliti e/o una presenza occasionale in base alle esigenze che si manifestano e/o secondo una pianificazione di attività. L'equipe comprende le seguenti figure professionali essenziali, con una presenza oraria adeguata al volume di utenza, reale e potenziale:

- Medico psichiatra,
- Infermiere,
- Psicologo/psicoterapeuta; rientra tra i requisiti essenziali il possesso di competenze riguardanti l'approccio cognitivo-comportamentale e la presenza dello psicoterapeuta familiare,
- Assistente sociale,
- Educatore,
- Amministrativo.

Per ciascuna equipe interdistrettuale la Direzione dell'Azienda USL nomina un responsabile, individuato tra i responsabili di Unità operativa dei servizi per le dipendenze, in possesso di competenze ed esperienze specifiche in materia di trattamento del disturbo da gioco d'azzardo. L'approccio multidisciplinare integrato su cui è incentrato l'intervento clinico definito dal Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale descritto nella Parte prima di questo documento, si basa sui seguenti strumenti organizzativi:

- l'Equipe multi professionale interdistrettuale, impegnata nella rete locale; a livello clinico, opera non come pura sommatoria di competenze distinte, ma integrando i diversi contributi professionali nel piano terapeutico individuale, unitario, dimensionato sui bisogni della persona;
- il Gruppo integrato sul caso, che riunisce i professionisti ed i soggetti di diversa tipologia e provenienza che intervengono nel programma terapeutico della persona (servizi ASL e del privato sociale accreditato, servizi sociali dei Comuni, altre istituzioni, associazioni AMA e/o altre risorse informali); il gruppo evolve nella sua composizione in base al modificarsi del programma terapeutico;
- il Case manager, figura di coordinamento operativo del Gruppo integrato sul caso e del percorso dell'utente nel suo progredire;

- Gruppi di lavoro tematici, stabili o temporanei, costituiti in relazione ad obiettivi specifici. Il sistema organizzativo descritto prevede riunioni di diverso profilo:

- riunioni periodiche dell'Equipe interdistrettuale, con cadenza prestabilita e comunque almeno mensile;

- riunioni periodiche del Gruppo di lavoro sul caso, con cadenza adeguata alle esigenze del singolo caso; le riunioni possono essere del gruppo al completo o riservate a componenti specifiche, in base ai temi da trattare, ai vincoli imposti dal segreto professionale e al contratto stabilito con il diretto interessato;

- riunioni dei Gruppi di lavoro tematici, con cadenza adeguata agli obiettivi perseguiti. L'Equipe interdistrettuale, il Gruppo di lavoro sul caso e i Gruppi di lavoro tematici si avvalgono di strumenti operativi e informatici di supporto, descritti nel capitolo specifico del presente documento.

3. Il Centro di riferimento regionale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo

E' stato avviato, sottoforma di sperimentazione, con la DGR n. 576 del 26/05/2014 e viene ora stabilizzato in considerazione della valutazione positiva riguardo ai risultati ottenuti sia sul piano clinico che su quello organizzativo.

La funzione generale del Centro di riferimento regionale, come già indicato, è quella di 'apripista' rispetto ai modelli di approccio, considerato che questo ambito di intervento è di recente avvio e vede pertanto un'evoluzione nel tempo degli approcci validati in ambito nazionale ed internazionale. Il centro assume inoltre il compito di facilitare le interrelazioni fra tutti i servizi della regione, con particolare riferimento alle funzioni specifiche sotto elencate; costituisce pertanto un punto di riferimento per il sistema dei servizi, in particolare per quanto riguarda l'intervento clinico.

Insieme con gli altri punti di accesso collocati nei territori distrettuali dello Spolefino e della Valnerina, costituisce la rete locale, che stabilisce interrelazioni stabili con le istituzioni e le realtà informali del territorio ed entro cui agisce l'equipe multidisciplinare interdistrettuale.

Funzioni

- Accoglienza, valutazione multidimensionale e presa in carico delle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo e/o loro familiari, secondo il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il disturbo da gioco d'azzardo definito nella Parte prima di questo documento.

- Servizio di risposta per il Numero verde regionale per il gioco d'azzardo patologico. - Costituzione ed aggiornamento di un centro di documentazione inerente sia il fenomeno del gioco d'azzardo che il sistema di risposta, in particolare riguardo al contesto regionale.

- Attività di formazione, sperimentazione e ricerca.

- Punto di riferimento per la rete regionale dei servizi, in particolare per quanto attiene alle metodologie di approccio clinico.

- Punto di riferimento e di raccordo operativo per la rete locale, interdistrettuale, che comprende il territorio dei distretti sociosanitari del Folignate, Spolefino, Valnerina. Sede Collocazione, conformazione e modalità di allestimento della sede devono essere tali da favorire l'accessibilità e il gradimento da parte degli utenti; è necessario pertanto che la sede sia facilmente raggiungibile, garantisca riservatezza e induca la percezione di un clima accogliente.

E' fondamentale che abbia locali distinti e ingresso separato rispetto al ser.t, al fine di evitare la percezione di un contesto stigmatizzante.

E' necessario che siano presenti, in misura adeguata al volume di utenza e di attività:

- locali per i colloqui,

- locali per i gruppi,

- sala riunioni.

E' necessario che ciascuna postazione dei professionisti sia dotata della strumentazione hardware e software di supporto alla rete informativa regionale per le dipendenze.

Orari del servizio e modalità di accesso

Il servizio garantisce un'apertura diurna di almeno 6 ore; gli orari vengono adeguati in relazione alle esigenze effettive degli utenti, prevedendo opportuni spazi in fascia pomeridiana e pre-serale. L'accesso al servizio può avvenire in maniera diretta o previo appuntamento; in ogni caso l'utente

(giocatore e/o familiare) al suo primo accesso viene accolto e viene effettuato un primo colloquio. Non si prevedono liste d'attesa.

Equipe multidisciplinare interdistrettuale

L'equipe, costituita almeno dalle figure professionali essenziali sopra indicate, è integrata con le competenze professionali necessarie a garantire, oltre alle attività cliniche, le funzioni specifiche affidate al Centro di riferimento regionale, sopra elencate.

4. I servizi sanitari specifici per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo

Nel territorio regionale sono previsti, come già indicato, ulteriori 3 servizi dedicati in maniera specifica al trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, collocati rispettivamente: o nel territorio della ex ASL n. 1, o nella città di Perugia, o nella città di Terni.

Essi riproducono il modello di intervento del centro di riferimento regionale e costituiscono l'elemento centrale della rete locale.

Funzioni

- Accoglienza, valutazione multidimensionale e presa in carico delle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo e/o loro familiari, secondo il Percorso Diagnostico Terapeutico per il disturbo da gioco d'azzardo definito nella Parte prima di questo documento.

- Punto di riferimento e di raccordo operativo per la rete locale interdistrettuale, che include il territorio dei distretti limitrofi secondo la distribuzione territoriale indicata in precedenza.

Sede Collocazione, conformazione e modalità di allestimento della sede devono essere tali da favorire l'accessibilità e il gradimento da parte degli utenti; è necessario pertanto che la sede sia facilmente raggiungibile, garantisca riservatezza e induca la percezione di un clima accogliente.

E' fondamentale che abbia locali distinti e ingresso nettamente separato rispetto al ser.t, al fine di evitare la percezione di un contesto stigmatizzante.

E' necessario che siano presenti, in misura adeguata al volume di utenza e di attività:

- locali per i colloqui,
- locali per i gruppi,
- sala riunioni.

E' necessario che ciascuna postazione dei professionisti sia dotata della strumentazione hardware e software di supporto alla rete informativa regionale per le dipendenze.

Orari del servizio e modalità di accesso

Il servizio garantisce un'apertura diurna di almeno 6 ore; gli orari vengono adeguati in relazione alle esigenze effettive degli utenti, prevedendo opportuni spazi in fascia pomeridiana e pre-serale. L'accesso al servizio può avvenire in maniera diretta o previo appuntamento; in ogni caso l'utente (giocatore e/o familiare) al suo primo accesso viene accolto e viene effettuato un primo colloquio. Non si prevedono liste d'attesa.

Equipe multidisciplinare interdistrettuale L'equipe comprende almeno le figure professionali essenziali sopra indicate, con una presenza oraria adeguata al volume di utenza, reale e potenziale, e di attività.

5. I punti di accesso di livello distrettuale

In ciascuno dei territori distrettuali ove non è collocato un centro specifico per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, si attiva un punto di accesso per i giocatori patologici e i familiari, secondo la distribuzione territoriale indicata in precedenza, di norma presso il locale servizio per le dipendenze. I punti di accesso costituiscono parte integrante della rete locale, accanto al centro di trattamento specifico; la loro funzione generale è quella di garantire alle persone con disturbo da gioco d'azzardo e/o ai loro familiari la possibilità di un accesso al sistema di intervento prossimo al territorio di residenza.

Funzioni

- Prima accoglienza delle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo e/o loro familiari,
- Valutazione multidimensionale e presa in carico dei giocatori patologici e/o dei loro familiari, secondo quanto previsto dal Percorso Diagnostico Terapeutico definito nella Parte prima di questo

documento, ad opera dell'equipe multidisciplinare interdistrettuale, attraverso l'adozione di opportune soluzioni organizzative, che dovranno essere stabilite nel dettaglio nell'ambito della cabina di regia regionale,

- Piena partecipazione alle attività della rete locale interdistrettuale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo.

Sede

Di norma il punto di accesso è collocato presso il locale servizio per le dipendenze, garantendo orari e spazi adeguati a favorire l'accessibilità e riservatezza della sede, la percezione di un clima accogliente e di un contesto non stigmatizzante, con locali distinti, per quanto possibile, dagli ambienti del ser.t.

Modalità di accesso

L'accesso al servizio può avvenire in maniera diretta o previo appuntamento; in ogni caso l'utente (giocatore e/o familiare) al suo primo accesso viene accolto, viene effettuato un primo colloquio e, qualora non sia presente al momento presso il servizio un operatore specificamente formato, viene fissato un appuntamento entro la settimana successiva.

Non si prevedono liste d'attesa.

Equipe multidisciplinare interdistrettuale

Presso il punto di accesso di livello distrettuale è garantita la presenza stabile, su fascia oraria predeterminata e almeno a cadenza settimanale, di almeno un operatore formato, membro dell'equipe multiprofessionale interdistrettuale.

Attraverso soluzioni organizzative appropriate, che saranno definite nel dettaglio nell'ambito della cabina di regia regionale, viene inoltre garantito a tutti gli utenti l'intervento dell'equipe multiprofessionale interdistrettuale.

6. Formazione e supervisione

Come in tutti i servizi rivolti alle dipendenze, lo strumento terapeutico fondamentale è costituito dalla relazione tra l'operatore e l'utente, non solo come fattore condizionante l'aderenza al trattamento, ma quale elemento intrinseco del trattamento stesso; diventa pertanto fondamentale, ai fini della stessa efficacia dei singoli interventi e del servizio nel suo insieme, sviluppare attraverso opportuni strumenti tutti quei fattori che possono migliorare la qualità di questa relazione, verso la quale nel passato non è stata dedicata una sufficiente attenzione. La relazione operatore/utente, peraltro, in coerenza con l'approccio multidimensionale, va intesa come relazione "grupuale", che chiama in causa l'equipe multiprofessionale nel suo insieme. La letteratura scientifica e le esperienze maturate dai servizi in decenni di attività individuano i seguenti strumenti di supporto essenziali: - La supervisione, sia dell'equipe nel suo insieme che di singoli gruppi di lavoro e, all'occorrenza, dei Gruppi di lavoro sul caso, finalizzata a sviluppare un confronto positivo riguardo alle metodologie di approccio adottate e, soprattutto, ad elaborare gli aspetti emotivi del lavoro con le persone, compresi gli aspetti connessi alle relazioni interpersonali;

- La formazione e l'aggiornamento, attraverso percorsi che coinvolgano l'intera equipe.

Si prevede pertanto l'attuazione di:

- percorsi stabili di supervisione, sostenuti dalle Aziende USL, rivolti alle equipe, riguardanti sia la gestione dei casi clinici sia le dinamiche dell'equipe stessa, prevedendo incontri a cadenza almeno mensile, e, nei casi in cui sia valutato opportuno, percorsi di supervisione dei singoli gruppi di lavoro, con cadenza adeguata agli obiettivi individuati;

- corsi di formazione e/o aggiornamento, sostenuti dalla Regione – Direzione Salute e Welfare, mirati a sviluppare il sistema di intervento regionale nel suo complesso e rivolti a tutte le componenti istituzionali e informali della rete regionale;

- corsi di formazione e/o aggiornamento, sostenuti dalle Aziende USL, mirati a sviluppare le reti locali e rivolti a tutte le componenti istituzionali e informali della rete locale.

7. Il sistema di relazioni interistituzionali e le reti territoriali

Il sistema di interrelazioni che sostiene la rete regionale e le reti territoriali è basato sui seguenti strumenti essenziali:

- Protocolli di collaborazione di livello regionale, di riferimento per analoghi accordi di livello locale;
- Un incontro pubblico, a cadenza indicativamente annuale, di iniziativa della Regione – Direzione Salute e Welfare, rivolto a tutte le componenti della rete regionale complessiva;
- Una riunione allargata, a cadenza indicativamente annuale, di iniziativa dei Centri per il disturbo da gioco d'azzardo delle Aziende USL, rivolto a tutte le componenti della rete locale.

8. Sistema informativo e cartella clinica informatizzata

I servizi per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, in tutte le loro articolazioni, sono a pieno titolo parte del sistema informativo regionale delle dipendenze e adottano lo stesso software e le stesse procedure degli altri servizi per le dipendenze.

Il sistema in uso dovrà essere adeguato, attraverso opportune attività concordate tra la Regione e le Aziende USL, alle esigenze specifiche di questa area di intervento.

Gli operatori sono tenuti a inserire tutte le informazioni relative all'utente nella cartella clinica informatizzata, con particolare attenzione ai campi indicati come obbligatori, sia ai fini del debito informativo con i livelli nazionali ed europei, definito dalle normative, sia ai fini delle esigenze di monitoraggio epidemiologico della Regione.

9. Risorse economiche

L'attuazione degli indirizzi stabiliti dal presente documento si avvale delle seguenti risorse economiche:

- Quota parte del fondo sanitario regionale 2015, di complessivi € 751.814, destinata in base alla legge 23 dicembre 2014 n.1901 (legge di stabilità 2015) alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, erogata alle Aziende USL con la determinazione dirigenziale n. 12520 del 13/12/2016;
- Quota parte del fondo sanitario regionale 2016, di complessivi € 751.814, destinata in base alla legge 23 dicembre 2014 n.1901 (legge di stabilità 2015) alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, erogata alle Aziende USL con il fondo sanitario indistinto 2016;
- Quote del finanziamento che dovrà essere erogato dal Ministero della Salute alla Regione Umbria, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), per la realizzazione di azioni specifiche previste dal Piano regionale 2017-2018 per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo, trasmesso al Ministero della Salute in attuazione del decreto ministeriale 6 ottobre 2016.

10. Tempi di attuazione

La realizzazione del sistema di intervento regionale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, che include l'attivazione dei percorsi assistenziali definiti dalla Parte prima e la costruzione dell'apparato organizzativo stabilito dalla Parte seconda del presente documento, costituisce una parte integrante e sostanziale del Piano regionale 2017-2018 per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo, trasmesso al Ministero della Salute in attuazione del decreto ministeriale 6 ottobre 2016.

Pertanto, le attività definite dal presente documento, o comunque necessarie per darne piena attuazione, devono essere completate entro il periodo di durata del Piano regionale.

11. Monitoraggio e valutazione
L'organismo deputato alle attività di monitoraggio e valutazione dell'applicazione del presente documento è la cabina di regia regionale descritta al cap. 1.

Essa trasmette, entro il mese di dicembre di ciascun anno, una relazione alla Giunta regionale inerente i percorsi e le attività realizzate. Per le attività di monitoraggio, la cabina di regia regionale si avvale del contributo dell'osservatorio epidemiologico regionale per l'area delle dipendenze.

Allegato B

Elementi di approccio clinico

INDICE

1. Strumenti ed approcci per la valutazione diagnostica (assessment)
 - 1.2. La classificazione di Blaszczynski - Nower
 - 1.3. Test psicodiagnostici
 - 1.4. Le distorsioni cognitive
2. Gli interventi motivazionali
 - 2.1. Modalità di utilizzo del test MAC/G
3. Gli approcci psicoterapeutici nel trattamento multimodale
 - 3.1. Il modello della TCC – Terapia Cognitivo Comportamentale
 - 3.2. La terapia familiare sistemico-relazionale
 - 3.3. Il Gruppo multicopiale
4. Le terapie farmacologiche
5. I “Progetti di accompagnamento territoriale”

1. Strumenti ed approcci per la valutazione diagnostica (assessment)

1.1. I criteristabiliti dal DSM 5 - Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali

Nell’ambito dell’assessment viene valutata la sussistenza di un disturbo da gioco d’azzardo con riferimento ai criteri del DSM 5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) di seguito riportati:

A. Disturbo problematico persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall'individuo che presenta quattro (o più) delle seguenti condizioni entro un periodo di 12 mesi:

- Ha bisogno, per giocare d’azzardo, di quantità crescenti di denaro per ottenere l’eccitazione desiderata;
- È irrequieto/a o irritabile se tenta di ridurre o di smettere di giocare d’azzardo;
- Ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d’azzardo;
- È spesso preoccupato dal gioco d’azzardo (per esempio ha pensieri persistenti che gli fanno rivivere passate esperienze di gioco d’azzardo, analizzare gli ostacoli e pianificare la prossima avventura, pensare ai modi di ottenere denaro con cui giocare d’azzardo);
- Spesso gioca d’azzardo quando si sente a disagio (per esempio indifeso/a, colpevole, ansioso/a, depresso/a);
- Dopo aver perduto denaro al gioco d’azzardo, spesso torna un'altra volta per ritentare (“rincorrere” le proprie perdite);
- Mente per occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo;
- Ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, opportunità di studio e di carriera a causa del gioco d’azzardo;
- Conta sugli altri per procurare il denaro necessario a risollevere situazioni finanziarie disperate causate dal gioco d’azzardo.

B. Il comportamento legato al gioco d'azzardo non è meglio spiegato da un episodio maniacale (DSM-5, pp. 681-682).

Il DSM-5 introduce un approccio dimensionale e suddivide il Disturbo da Gioco d’Azzardo in tre livelli di gravità:

o Lieve = presenza di 4 o 5 criteri o Moderato = presenza di 6 o 7 criteri o Grave = presenza di 8 o 9 criteri

□ 1.2. La classificazione di Blaszczynski - Nower Nella fase dell’assessment la valutazione del comportamento di gioco d’azzardo fa inoltre riferimento al modello di Blaszczynski, Nower (2002), oramai condivisa dalla comunità scientifica, che distingue tre sottogruppi di giocatori:

1. Un primo sottogruppo riunisce i giocatori che non riportano precedenti malesseri psichici, ma perdono il controllo rispetto al gioco in risposta a effetti del condizionamento e a schemi cognitivi distorti riguardo alle probabilità di vincere al gioco. Generalmente non è concomitante l’abuso di sostanze ed inoltre l’ansia e la depressione possono essere interpretabili come risultato, e non causa,

del gioco. Presentano un'alta compliance al trattamento; spesso il compito del terapeuta consiste nel sostenere e rafforzare cambiamenti già in atto al momento del primo colloquio.

2. Un secondo sottogruppo di giocatori d'azzardo è caratterizzato da vulnerabilità psichica, disturbi affettivi primari, sofferenza e traumi emotivi nel corso dello sviluppo, possibile storia di abusi, scarso sviluppo delle abilità sociali, di coping e di problem-solving.

Il gioco è utilizzato come uno strumento per dissociarsi o regolare stati emotivi.

L'approccio terapeutico viene favorito da un assetto affettivo che tende a rinforzare le relazioni di aiuto e l'alleanza terapeutica; la psicoterapia trova la sua maggiore indicazione in queste situazioni, come pure la terapia farmacologica di eventuali co-morbilità.

3. Un terzo sottogruppo è caratterizzato da vulnerabilità biologica verso l'impulsività, deficit attentivi, tratti antisociali, frequente comorbilità con disturbo da deficit di attenzione e di iperattività, disturbo da uso di sostanze ed altri disturbi psichiatrici. Il ricorso al gioco risponderebbe al bisogno di raggiungere uno stato di fuga attraverso l'effetto della dissociazione, un'alterazione dell'umore ed un restringimento dell'attenzione.

Questo gruppo evidenzia inoltre una marcata propensione a trovare attività gratificanti ed una incapacità a tollerare la frustrazione.

In questa condizione i trattamenti farmacologici di disturbi psichiatrici o da addiction concomitanti e gli interventi comportamentali trovano una importante indicazione, mentre quelli psicoterapici ad indirizzo cognitivo e quelli supportivi risultano spesso impraticabili. Gli interventi familiari possono trovare indicazione, ma non sempre è disponibile un ambiente familiare collaborante.

La psicoeducazione e il trattamento delle distorsioni cognitive risultano poco efficaci.

1.3. Test psicodiagnostici

Ai fini della valutazione del comportamento di gioco d'azzardo, viene indicato un set minimo di test, con l'obiettivo di uniformare le prassi diagnostiche in ambito regionale e porre le basi per la successiva valutazione, per indicatori omogenei, dei risultati conseguiti sul piano clinico dal sistema regionale; come riportato all'allegato A, il set minimo di test comprende: o SOGS (South Oaks Gambling Screen per adulti - Lesieur, Blum, 1987; trad. Guerreschi, Gander, 2000).

E' il questionario più conosciuto e diffuso nel mondo per lo screening dei disturbi da gioco d'azzardo ed è derivato dal DSM-III (1987).

Generalmente usato negli studi epidemiologici e clinici, permette di evidenziare velocemente la probabile presenza di problemi di gioco d'azzardo, consentendo di conoscere nei dettagli le abitudini degli intervistati. Fornisce informazioni sul tipo di gioco preferito, sulla frequenza, sui mezzi usati per procurarsi il denaro per giocare e su altre dimensioni tipiche del giocatore d'azzardo.

Il SOGS fornisce anche indizi sulla relazione del giocatore con il suo ambiente, specificando se i familiari hanno già criticato le sue abitudini di gioco o se la gestione delle sue finanze personali o del bilancio familiare suscita conflitti.

Viene rilevato anche se i familiari del giocatore hanno o hanno avuto a loro volta un problema di gioco. o MAC-G (Spiller, Guelfi, 1998), un test che valuta la motivazione al cambiamento, identificandone i diversi stadi, in maniera specifica per il disturbo da gioco d'azzardo. o GRCS (Gambling Related Cognition Scale - Raylu N. & Oey T.P.S., 2004 - University of Queensland, Australia).

Il test valuta le distorsioni cognitive ed è quindi utilizzato ai fini dell'eventuale adozione della terapia cognitivocomportamentale. Sono disponibili inoltre i seguenti ulteriori strumenti riconosciuti in ambito internazionale: o SOGS-RA (South Oaks Gambling Screen per adolescenti - Winters et al., 1993; trad. it.: Del Miglio et al., 2005); o Lie-Bet Questionnaire (Johnson et al., 1997 - trad. it.: Capitanucci, Carlevaro, 2004); o Intervista diagnostica sul GAP di Ladouceur (Ladouceur et al., 2000); o Questionari di auto-osservazione e analisi funzionale di Ladouceur (Ladouceur et al., 2003); o CPGI (Canadian Problem Gambling Index - Ferris & Wynne, 2001; adattato e validato a livello

nazionale: Colasante et al., 2013); o GABS (Gambling Attitudes and Beliefs Survey - Breen & Zuckerman, 1999; trad. it.: Capitanucci, Carlevaro, 2004); o ABQ (Addictive Behavior Questionnaire - Caretti et al., 2016); o G.S.I. (Gambling Severity Index) o ASI applicato al gambling, adattato da Daniela Capitanucci. Analogamente, viene indicato un set minimo di test per la valutazione psicodiagnostica generale e dei tratti di personalità che, come riportato all'allegato A, comprende: o MMPI 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Hathaway, McKinley, 1989; adattamento italiano: Pancheri, Sirigatti, 1995). E' un test ad ampio spettro, molto diffuso nel mondo, che valuta le principali caratteristiche strutturali di personalità e i disordini di tipo emotivo. L'interpretazione di questo test permette di identificare alcune caratteristiche di personalità che potrebbero influire sul trattamento del giocatore.

E' un questionario composto da 567 domande con risposta dicotomica vero/falso. Le scale di validità permettono la valutazione dell'accettabilità del risultato ai fini della sua interpretazione, considerando l'atteggiamento globale del soggetto verso il test ed in rapporto alle altre informazioni disponibili sul soggetto.

E' inoltre opportuna l'utilizzazione del seguente test, a supporto delle scelte terapeutiche: o BIS-11 (Barrat Impulsiveness Rating Scale - Patton et al., 1995; adattamento italiano: Fossati et al., 2001). La scala BIS è stata messa a punto per la valutazione dell'impulsività, intesa come "agire senza pensare", come mancanza di controllo sui pensieri e sui comportamenti. misura l'impulsività e le sue componenti: l'assenza di pianificazione delle azioni, l'impulsività cognitiva e quella motoria. La valutazione di questo aspetto è importante nella individuazione del trattamento più appropriato; In alcuni studi viene segnalata una maggiore responsività ai trattamenti farmacologici delle condizioni con alta impulsività. Sono disponibili i seguenti ulteriori strumenti riconosciuti a livello internazionale: o MCLI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III - Millon, 1994; adattamento italiano: Zennaro et al., 2008) o SCL 90 (Symptom Checklist-90-R - Derogatis, 1994; adattamento italiano: Sarno et al., 2011) o TAS 20 (Toronto Alexithymia Scale - Taylor, Bagby, Paker, 2003; adattamento italiano: Bressi et al., 1996, in Caretti, La Barbera, 2005) o TCI-R (Cloninger et al., 1999; adattamento italiano: Fossati et al., 2007) o ICF Dipendenze (International classification of functioning).

In associazione alla valutazione di eventuali comorbidità psichiatriche, è indicata la somministrazione della SCID 5 - CV e PD (Structured Clinical Interview for DSM 5).

1.4. Le distorsioni cognitive

Una parte importante del processo di valutazione riguarda l'area delle distorsioni cognitive, per valutare la presenza e tipologia di distorsioni cognitive e credenze irrazionali presenti, anche per rilevare elementi utili per la successiva terapia cognitivo-comportamentale.

E' importante rilevare anche il grado di rigidità/flessibilità del paziente nel modificare tali convinzioni e quindi la reale possibilità di agire con un modellamento cognitivo su questi aspetti. A tal fine, è possibile utilizzare delle check list o dei questionari standard, quali il GRCS (Gambling Related Cognition Scale).

2. Gli interventi motivazionali

L'approccio motivazionale, prima ancora che una tipologia specifica di intervento, costituisce un insieme di competenze di base necessarie a tutti gli operatori che lavorano nel campo delle dipendenze, una sorta di "cassetta degli attrezzi" da utilizzare nella fase di assessment, sia nello svolgimento dei colloqui che per condurre gruppi informativo-motivazionali, nonché durante lo svolgimento del programma terapeutico, per sostenere ed evidenziare lo sviluppo della motivazione al cambiamento.

Si colloca pertanto a cavallo tra la fase di valutazione multidimensionale e quella del trattamento. L'approccio motivazionale adottato nel trattamento del disturbo da gioco d'azzardo è riconducibile alla vasta area del lavoro terapeutico focalizzato sulla "motivazione al cambiamento" (Prochaska e Di Clemente, Guelfi e Spiller, 1986. Miller e Rollnick, 2014).

L'obiettivo è duplice: lavorare sull'evoluzione della motivazione al trattamento e alla richiesta d'aiuto, secondo l'approccio motivazionale degli stadi del cambiamento, e costruire l'alleanza terapeutica tra l'utente e gli operatori del Servizio.

La letteratura prende in considerazione due tipologie di interventi di counselling motivazionale: 1) Motivational interviewing (MI) 2) Motivational Enhancement Therapy (MET). Il MI è uno stile di counselling centrato sul paziente e nondirettivo che mira ad assistere i pazienti a esplorare e risolvere l'ambivalenza relativa al cambiamento comportamentale.

L'obiettivo di questo tipo di intervento non manualizzato è di chiarire gradualmente l'ambivalenza legata al cambiamento comportamentale e far emergere un discorso collegato al cambiamento usando tecniche di informare con scelte, ascoltare con un obiettivo, e porre domande curiose. L'intervento è fondato sulla collaborazione tra operatore e paziente, rispettando il diritto, ma anche la capacità del paziente di fare scelte in modo informato, ascoltandolo con empatia.

La MET è basata su interventi specifici, sviluppati dall'approccio MI, con la caratteristica che sono interventi terapeutici manualizzati che consistono di 4/5 sedute. I risultati della review della letteratura, indicano che gli interventi di MI e MET sono efficaci nel ridurre sia la gravità delle giocate e la frequenza del gioco che, in alcuni casi, anche il disagio psicologico legato alla patologia; costituisce pertanto un approccio raccomandato nei confronti dei pazienti con disturbo da gioco d'azzardo. Gli interventi motivazionali aumentano la motivazione del paziente migliorando l'alleanza terapeutica. Questo si ottiene riconoscendo che i pazienti sono, nella migliore delle ipotesi, ambivalenti nello sperimentare il cambiamento personale (Miller & Rollnick, 1991; Orford, 1985; Rollnick & Morgan, 1995; Shaffer 1994, 1997). Con il miglioramento della relazione terapeutica, i pazienti sono più disposti a prendere in considerazione ed esplorare la loro ambivalenza. Miller e Rollnick (1991) hanno osservato che l'ambivalenza è al centro del trattamento per i disturbi da addiction. Shaffer (1992; 1994; 1997; 1995) contemporaneamente ha ipotizzato che l'ambivalenza dolorosa era responsabile per stimolare la negazione e la comparsa di intrattabilità tra le persone che lottano con tali disturbi. Nella fase informativo-diagnostica è possibile utilizzare lo strumento del gruppo, sottoforma di Gruppi informativo-motivazionali, anche a target multifamiliare, basati sull'approccio motivazionale. Il Centro di riferimento regionale ha sperimentato questo tipo di intervento, strutturando un percorso costituito da 4 incontri di gruppo incentrati sui seguenti argomenti:

1. Che cos'è il disturbo da gioco d'azzardo: epidemiologia e descrizione del fenomeno
2. I meccanismi neurobiologici che sottendono al disturbo da gioco d'azzardo
3. Il tutoring finanziario e i familiari nel trattamento del disturbo da gioco d'azzardo
4. Gli stadi di motivazione al cambiamento: stato dell'arte e prospettive future dei pazienti in trattamento. La funzione di questo percorso di gruppo è essenzialmente quella di fornire alle famiglie informazioni sul Disturbo da Gioco d'azzardo e nel contempo costruire con esse un'alleanza terapeutica che supporti la motivazione ad avviare un trattamento e quindi sostenga l'aderenza ad esso.

Sono incentrati su 2 momenti: uno informativo e uno cognitivo emozionale.

2.1. Modalità di utilizzo del test MAC/G Il MAC/G è un test che valuta la motivazione al cambiamento e viene utilizzato usualmente nella fase in cui si avvia un intervento o nel momento in cui avviene (o viene richiesta) una modifica significativa dell'intervento stesso; si ritiene che il test abbia invece una validità ed un ruolo importante anche nell'ambito della valutazione successiva inerente l'andamento dell'intervento concordato. Si suggerisce pertanto la seguente modalità di utilizzo del test: o In concomitanza con l'avvio del programma terapeutico individuale, o In concomitanza con ogni variazione significativa del programma stesso, o Ad intervalli indicativamente di 2 mesi, in associazione alle attività di valutazione periodica dell'andamento del programma terapeutico individuale.

3. Gli approcci psicoterapeutici nel trattamento multimodale

Gli interventi terapeutici utilizzati per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo sono vari e differenziati, sia in ambito nazionale che internazionale. Dalla revisione della letteratura scientifica si rileva tuttavia una maggior frequenza dell'utilizzo e una maggiore efficacia dell'approccio cognitivo-comportamentale associato a un approccio motivazionale (Picone, 2010; Grant, Potenza, 2010). Come per tutte le altre tipologie di dipendenza, è opportuno effettuare una lettura sistemico-relazionale del disturbo da gioco d'azzardo (Cowlshaw et al., 2012) e, laddove se ne valuti l'indicazione, procedere ad interventi specifici sulle dinamiche familiari.

3.1. Il modello della TCC - Terapia Cognitivo Comportamentale

Il modello della TCC elaborato da Kathleen Carrol per il trattamento dell'abuso di cocaina, è stato ampiamente valutato tramite rigorosi test clinici ed ha una solida base empirica. Il modello nato per i cocainomani è stato quindi adattato ed esportato nell'ambito del trattamento del Gioco d'azzardo patologico, anche perché gli aspetti comportamentali della dipendenza da cocaina e del gioco d'azzardo patologico, ovvero l'elevata impulsività, i deficit nella capacità di prendere decisioni associate al rischio e la tendenza al comportamento compulsivo, così come i meccanismi neurobiologici che li sottendono, sono molto simili nelle due forme di addiction.

La letteratura scientifica riporta l'efficacia della psicoterapia cognitivo-comportamentale nei giocatori d'azzardo patologici. Anche se la letteratura non fornisce una base forte per la differenziazione degli interventi attualmente disponibili, le terapie cognitivo comportamentali vengono considerate le psicoterapie più indicate per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, da usare, laddove sia possibile, come prima scelta (Cowlshaw et al., 2012). La TCC è utile per far sì che il giocatore abbandoni le credenze erranee e si riappropri di sane competenze cognitive. Infatti nei giocatori d'azzardo sono diffusi in maniera generalizzata i tentativi di controllare, predire o influenzare la realtà in base ai propri desideri e aspettative (pensiero magico) o per mezzo di strategie illusorie e destinate inevitabilmente a fallire. L'approccio cognitivo-comportamentale (Ladouceur et al., 2001) si avvale di un ampio repertorio di tecniche psicologiche (prescrizioni, diari di monitoraggio, psicoeducazione, individuazione dei fattori trigger, problem solving, ecc.) finalizzate alla modificazione dei pensieri disfunzionali del giocatore d'azzardo. Questo approccio non prevede esclusivamente interventi di tipo individuale, ma è alla base dei Gruppi a Orientamento Cognitivo-Comportamentale, la cui funzione principale è di far apprendere modalità di gestione del craving, strategie di fronteggiamento della crisi, abilità per la prevenzione della ricaduta.

3.2. La terapia familiare sistemico-relazionale

Questo approccio è utilizzato in tutte le forme di addiction, si basa sul presupposto che la dipendenza costituisca solo un sintomo, espressione di una situazione familiare patologica sottostante e funzionale al suo mantenimento. La dipendenza è interpretata quindi come un disagio derivante da una disfunzione del sistema familiare, pertanto tutti i rapporti devono essere analizzati e per questo motivo anche la famiglia del giocatore viene coinvolta nel processo di cambiamento. Obiettivo della terapia non è solo raggiungere l'astinenza, ma risolvere ciò che ha portato all'esordio della dipendenza. □

3.3. Il Gruppo Multicoppiale

Il rationale che ci ha indotto alla formazione di questo gruppo di cui uno dei due membri è un giocatore è che alcune ricerche indicano che i problemi coniugali sono la causa più frequente di ricaduta e che migliorano con il trattamento del GAP (R.W. Wildman, 1989; C.J. Hudak Jr., R. Varghese, R. Politzer, 1989; C. Lorenz, 1989). La qualità delle relazioni con la famiglia e con gli amici influenza probabilmente l'inizio del gioco e la sua progressione nella patologia. I pochi studi che hanno esaminato questa connessione suggeriscono che la solitudine ed i problemi familiari possano contribuire al coinvolgimento nel gambling (Grant e Kim, 2002; Hardoon, Gupta e Derevensky, 2004; Lesieur e Blume, 1991). Alcuni autori si riferiscono al gap come a un disturbo della famiglia (family disease, Heineman, 1994) e suggeriscono che è auspicabile e giusto da un punto di vista etico aiutare la famiglia del giocatore come il giocatore. Il partner di un giocatore patologico può sperimentare uno stress psicologico significativo che richiede un apprendimento per fronteggiare l'ansia e la depressione (R.G. Rychtarik, N.B. Mc Gillicuddy, 2006). □ □ □

4. Le terapie farmacologiche

Ad oggi non esiste un trattamento farmacologico riconosciuto per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo. A questo si aggiunge il riscontro che i giocatori

manifestano frequentemente una scarsa compliance al trattamento farmacologico. Sebbene vi siano ancora dati limitati, sembra che gli antagonisti degli oppioidi e i farmaci glutamatergici dimostrino una modesta efficacia nel trattamento dei pazienti, in particolare nelle situazioni di alta impulsività e intense spinte a giocare e nelle situazioni che presentano ulteriori disturbi da addiction concomitanti. Una recente metanalisi (Bertley, Block 2013) conclude per “limitate evidenze nell’uso di qualsiasi farmacoterapia” ma alcuni ricercatori evidenziano come la farmacoterapia concorra nel migliorare l’outcome finale dei pazienti (Smith, 2013). I farmaci antidepressivi (SSRI), stabilizzatori dell’umore e antipsicotici atipici hanno dimostrato risultati controversi nei trials clinici in cui sono stati testati. Un’attenzione particolare va riservata ai pazienti affetti da morbo di Parkinson e in generale ai pazienti affetti da disturbi del movimento e a tutti coloro che sono in trattamento con farmaci dopaminergici, in quanto tali farmaci potrebbero favorire comportamenti compulsivi anche rispetto al gioco d’azzardo (“Sindrome da Disregolazione Dopaminergica” Avanzi, Cabrini 2014). Ad oggi non esistono, in Italia, studi clinici sulle terapie farmacologiche per il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo: occorre pertanto raccogliere in maniera sistematica dati clinici, approcci terapeutici e misure di outcome a breve e lungo termine al fine di poter stabilire l’efficacia di questi trattamenti. □ □ 5. I “Progetti di accompagnamento territoriale” Gli interventi di accompagnamento territoriale denominati PAT – Progetti di accompagnamento territoriale, sono interventi di carattere innovativo sperimentati e ormai consolidati in diversi territori della regione nell’ambito del trattamento delle dipendenze. Sono attuati nel contesto di vita dell’utente e risultano alternativi (o in alcune fasi complementari) al trattamento residenziale, che nel caso del disturbo da gioco d’azzardo risulta poco indicato. Consistono in attività di accompagnamento attuate dagli operatori, durante la vita quotidiana della persona; l’intensità del supporto professionale viene calibrata in base alle capacità di autonomia dell’utente, ad una attenta valutazione dei suoi bisogni, ad una ricognizione delle risorse personali, familiari e della rete di relazioni. Viene quindi definito un progetto individuale, ovvero un piano di intervento condiviso con l’utente e strutturato per obiettivi specifici e gradualmente commisurati alla situazione specifica e sottoposti a valutazione periodica. Questo modello di intervento viene attuato attraverso collaborazioni con il privato sociale, e si associa a percorsi di formazione e di supervisione delle equipe.

EDILIZIA

BASILICATA

DGR 28.3.17, n. 257 - Legge 08.02.2001, n.21. Accordo di programma per la realizzazione, nel Comune di Lavello (PZ), di un "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" (P.R.U.A.C.S.). Revoca del Programma. (BUR n. 8 del 16.4.17)

MOLISE

DGR 12.5.17, n. 156 - Leggi regionali 4 agosto 1998, n.12 "nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni" e 7 luglio 2006, n. 17 "norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica"- Direttiva. (BUR n. 22 del 1.6.17)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTI - la legge regionale 4 agosto 1998, n.12 “Nuove norme per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni”; - la legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica”; - il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; - il regolamento regionale 10 ottobre 2008, n.5 “Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica”;

CONSIDERATO che alla Struttura regionale competente pervengono, da parte dei Comuni, richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione della normativa regionale sopra citata, in particolare degli artt. 2 "Requisiti per l'assegnazione", 4 "Norme per la emanazione dei bandi di concorso" e 12 "Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione" della legge regionale n.12/1998;

RITENUTO di dover emanare una Direttiva al fine di garantire un comportamento uniforme nell'applicazione della normativa innanzi citata;

PRESO ATTO che il presente atto non contiene informazioni non divulgabili secondo le norme di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali nonché secondo gli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'accesso agli atti amministrativi né è soggetto alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le norme di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- di emanare la seguente Direttiva per i Comuni della Regione e per le Commissioni per la formazione delle graduatorie delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art.9 della legge regionale 4 agosto 1998, n.12, al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa regionale in materia:

1. Le graduatorie definitive conseguenti ai Bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica conservano validità per i due anni successivi alla loro approvazione da parte della competente Commissione. Dette graduatorie devono essere aggiornate mediante nuovi Bandi di concorso da pubblicare tre mesi prima della scadenza del biennio. Per l'aggiornamento delle graduatorie, i Comuni possono emanare Bandi di concorso integrativi, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti assegnatari che coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

2. La "titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare" ex art.2, comma 1, lett. c), della legge regionale 4 agosto 1998, n.12, non preclude la partecipazione al Bando di concorso né l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica nei casi in cui: l'immobile oggetto del diritto reale risulti inagibile come da certificato comunale; l'immobile, a seguito di sentenza di separazione giudiziale o di omologazione di separazione consensuale, non sia più nella disponibilità del coniuge titolare/contitolare del diritto reale, in quanto assegnato all'ex coniuge e/o ai figli; l'immobile, a seguito di cessazione della convivenza more uxorio, rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

3. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare quale requisito per l'assegnazione si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili percepiti, nell'anno di riferimento indicato nel Bando di concorso, dai componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda di partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione dell'alloggio. - di incaricare il Servizio Infrastrutture e Lavori pubblici per la trasmissione del presente atto a tutti i Comuni molisani e alle Commissioni per la formazione delle graduatorie delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art.9 della legge regionale 4 agosto 1998, n.12, nonché per la sua pubblicazione integrale sul B.U.R.M.

TOSCANA

DGR 29.5.17, n.577 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 art. 118 quinquies - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa. Approvazione proposta di intervento presentata dal Comune di Massa attraverso ERP Massa Carrara.(BUR n. 23 del 7.6.17)

Note

Viene preso atto degli esiti della valutazione da parte del Gruppo di lavoro istituito a seguito del Protocollo di Intesa fra Regione Toscana, Comune di Massa e ERP Massa Carrara Spa, relativamente

alla proposta di intervento di cui all'oggetto, come risulta dal verbale Allegato A alla presente deliberazione.

Viene approvata, ai sensi della DGR 747/2011 - Allegato A art. 5 la proposta di intervento presentata dal Comune di Massa, in attuazione dell'art. 118 quinquies della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, come descritta nella scheda Allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che consiste nella realizzazione del fabbricato costituito da 31 alloggi, quale primo lotto dell'intervento di sostituzione dell'edifi cio posto nel Comune di Massa, loc. i Poggi.

Viene assegnata a favore di ERP Massa Carrara Spa la somma di euro 1.000.000,00

SEGUONO ALLEGATI (a cui si fa rinvio)

ENTI LOCALI

MARCHE

DGR 29.5.17, n. 556 - Approvazione dell'Intesa regionale 2017 per gli investimenti e finalizzata al rispetto del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (BUR n. 63 del 9.6.17)

Note

Viene attuata l'Intesa regionale 2017 per gli investimenti e finalizzata al rispetto del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Con l'Intesa si autorizza la distribuzione, tra gli enti locali della Regione Marche, degli spazi finanziari concessi per effettuare spese di investimento attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti o l'indebitamento, fermo restando il rispetto, per l'intero comparto regionale, del saldo di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

NB

Sono esclusi dall'Intesa i finanziamenti agli investimenti effettuati, tramite il ricorso al debito o all'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, nell'ambito del saldo finale di competenza di ciascun ente locale, come indicato nell'art. 3, comma 3 del DPCM attuativo.

Viene determinato in euro 200.000,00 lo spazio finanziario da distribuire tra gli enti locali del territorio marchigiano che ne abbiano fatto richiesta

FAMIGLIA

MARCHE

L.R. 15.5.17, n. 16 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 "Interventi a favore della famiglia". (BUR n. 58 del 25.5.17)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/1998)

1. Alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) le parole: "dello straniero" sono sostituite dalle parole: "di coloro che non hanno la cittadinanza italiana,". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/1998 sono aggiunti i seguenti: "2 bis. La Regione promuove, con cadenza biennale, campagne di sensibilizzazione e prevenzione della salute, in modo particolare contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare, in collaborazione con i Comuni, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le associazioni delle famiglie componenti della Consulta di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 2 ter. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale. 2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 ter, la Giunta regionale svolge i seguenti compiti: a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 2 ter; b) predispone, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta

di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale. 2 quinquies. La Regione sostiene le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2 quater con campagne promozionali mirate.”.

Art. 2 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 30/1998)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 30/1998, è sostituita dalla seguente: “d) effettua, mediante apposito comitato costituito ai sensi del comma 7, la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia.”.

Art. 3 (Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater nella l.r. 30/1998)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 30/1998 sono inseriti i seguenti: “Articolo 4 bis (Istituzione del logo “Impresa amica della famiglia”) 1. E' istituito il logo “Impresa amica della famiglia”. 2. La Giunta regionale definisce il logo e disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo dello stesso da parte delle imprese che prevedono nei contratti di lavoro servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro. Il logo è utilizzato dalle imprese che prevedono, in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) l'attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione e agevolazioni di natura diversa; e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l'assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute; f) incontri con gli operatori del settore di cui alla lettera a) del comma 2 quater dell'articolo 2; g) la chiusura dell'esercizio per almeno il 50 per cento dei giorni festivi che comprendano comunque i giorni di Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, Ferragosto e Natale.

Articolo 4 ter (Valutazione di impatto familiare)

1. La VIF è effettuata dalla Consulta, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, sugli atti sottoposti al suo esame dal Presidente della Consulta stessa.

2. Con proprio atto di organizzazione interna, il Consiglio-Assemblea legislativa e la Giunta regionale definiscono termini e modalità per l'acquisizione della VIF. Articolo 4 quater (Istituzione della festa regionale della famiglia) 1. E' istituita la festa regionale della famiglia, da celebrarsi annualmente il 15 di maggio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale indicata all'articolo 4.”.

Art. 4 (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 (Disposizioni transitorie)

1. Le deliberazioni previste agli articoli 1, comma 2, e 3 di questa legge sono adottate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA

LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Nota all'art. 1, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: "Art. 2 (Interventi di sostegno alle famiglie) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione assegna finanziamenti ai Comuni per interventi di sostegno alle famiglie: a) per la nascita o per l'adozione di figli; b) per l'assistenza integrativa nell'ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale; c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario; d) per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico; e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri; f) per progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso anche l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio capaci di rispondere alle necessità delle donne e dei loro eventuali figli, che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita; f bis) per azioni volte a favorire il ricongiungimento familiare del coniuge o dei figli minori, anche di coloro che non hanno la cittadinanza italiana in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale vigente, ivi compresa l'erogazione di contributi sulle spese di viaggio del familiare e, per i minori, dell'eventuale accompagnatore; g) per altri interventi di sostegno alla famiglia. 2. La Regione concede altresì finanziamenti ai Comuni per: a) il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell'ambito della stessa; b) progetti volti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici; b bis) l'istituzione di centri per la famiglia e scuole per genitori in collaborazione con le istituzioni pubbliche e del terzo settore. 2 bis. La Regione promuove, con cadenza biennale, campagne di sensibilizzazione e prevenzione della salute, in modo particolare contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare, in collaborazione con i Comuni, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le associazioni delle famiglie componenti della Consulta di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 2 ter. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale. 2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 ter, la Giunta regionale svolge i seguenti compiti: a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 2 ter; b) predispone, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale. 2 quinquies. La Regione sostiene le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2 quater con campagne promozionali mirate."

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: "Art. 4 (Consulta regionale per la famiglia) - 1. È istituita la Consulta regionale per la famiglia, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta in particolare: a) redige rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti, promuovendo anche allo scopo specifici studi, seminari e convegni; b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare; c) presenta proposte e osservazioni sulla programmazione regionale che interessa, anche indirettamente, le politiche familiari; d) effettua, mediante apposito comitato costituito ai sensi del comma 7, la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti del Consiglio/Assemblea legislativa e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia. 2. La Consulta è composta da: a) un rappresentante di ciascuna delle associazioni delle famiglie e dei soggetti giuridici del terzo settore, operanti in almeno due Province del territorio

regionale, i cui fini statutari sono rivolti esplicitamente a favore della famiglia oppure che svolgono la loro attività prevalentemente a favore della famiglia; b) due rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI; c) un rappresentante della Commissione regionale di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna); d) un rappresentante della Consulta di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità); e) un rappresentante dei consultori familiari pubblici, designato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR); f) un rappresentante della Confederazione dei consultori privati operanti a livello regionale; g) (Lettera abrogata dall'art. 6, comma 6, lettera a), della l.r. 20 febbraio 2017, n. 5) 3. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta: a) il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per le Marche o suo delegato; b) un rappresentante del Coordinamento degli atenei marchigiani. 4. Sono membri di diritto della Consulta l'Assessore regionale e il dirigente della struttura organizzativa regionale, o loro delegati, competenti in materia di famiglia, nonché il Presidente e il Vicepresidente, o loro delegati, della competente Commissione assembleare. 5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della designazione di almeno metà dei suoi componenti e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale. La Consulta è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), che ne facciano richiesta durante il corso del suo mandato. 6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di famiglia. 7. La Consulta può prevedere nel proprio regolamento la costituzione al suo interno di comitati per l'esame di argomenti specifici. 8. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta il rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).”

DGR 15.5.17, N. 477 - POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3 - Tipologia di azione 9.4.A - Individuazione della quota base di equilibrio territoriale. Individuazione dei criteri di selezione e valutazione delle domande. Approvazione schema “Contratto” tra famiglia e gestore del servizio socio-educativo. (BUR n. 59 del 26.5.17)

Note

Viene approvare, nell'ambito della programmazione attuativa degli interventi POR Marche FSE 2014 2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3 -Tipologia di azione 9.4.A, l'Allegato A.1) Individuazione della quota base di equilibrio territoriale ; l'Allegato A.2) Individuazione dei criteri di selezione e valutazione delle domande; Allegato A.3) Schema del “Contratto” tra famiglia e gestore del servizio socio-educativo”

La copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, pari ad € 1.000.000,00

NB

Per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo.

GIOVANI

LAZIO

Determinazione 29 maggio 2017, n. G07564 - DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunita' giovanili", e ss.mm.ii. Annualita' 2017. Approvazione dell'Avviso pubblico. (BUR n. 44 del 1.6.17)

Note

Viene approvato l' Avviso pubblico denominato “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione - contenente, tra gli altri, i termini e le modalità estratti di cui ai richiamati allegati “B1”, e “B2” approvati con DGR n. 611/2006 - per l'accesso ai

finanziamenti riferiti all'esercizio finanziario 2018, previsti dall'art. 82 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6 e ss.mm.ii..

Viene rinviato a successivo atto del Direttore regionale "Cultura e Politiche Giovanili" l'istituzione di una apposita Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti, demandando all'Area "Politiche Giovanili e Creatività" il riscontro e la sola elencazione della documentazione posta a corredo della domanda, quali presupposti alla istruttoria e valutazione di merito.

Non si procede all'assegnazione del contributo nel caso di indisponibilità di risorse, quali residui economici della stessa tipologia o mancato stanziamento di risorse sul bilancio regionale relativo all'anno 2018 quale "Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni giovanili (art.82, L.R. 6/99 e ss.mm.ii.)" sulla base del comma 2 dell'art. 3 dell'Avviso pubblico in parola denominato "Allegato A", all'assegnazione del contributo alle domande/progetti presentati e approvati, ovvero non potrà essere dato corso ad alcuna attività e né riconosciuta alcuna iniziativa.

MINORI

CAMPANIA

DGR 23.5.17, n. 293 - Percorsi formativi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa dei minori detenuti - asse ii, obiettivo specifico 7, azione 9.2.2 del POR CAMPANIA FSE 2014/2020.(BUR n. 43 del 29.5.17)

Note

PREMESSA

Con nota prot. n. 122 del 10 marzo 2016, la Regione Campania ha chiesto al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità per la Campania, l'individuazione dei fabbisogni formativi volti a promuovere l'inclusione sociale delle persone in detenzione, in particolare dei minori e delle donne.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 160/SP del 10.03.16, il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità per la Campania, ha comunicato l'individuazione del fabbisogno formativo dell'utenza di età inferiore ai venticinque anni in carico, afferente gli Istituti Penali minorili della Campania (Napoli-Nisida e Airola-BN) e il Servizio Diurno Polifunzionale di S. Maria C.V. (CE), con riferimento ai minori campani in esecuzione penale esterna (U.E.P.E.).

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 463 del 2 agosto 2016 ha programmato di sostenere iniziative educative e laboratoriali rivolte specificamente ai minori e ai giovani detenuti dell'Istituto Penale per minorenni di Nisida (IPM), nel quadro di un Accordo collaborazione tra la Regione Campania ed il Ministero della Giustizia.

Il POR Campania FSE 2014 – 2020 prevede, nell'ambito dell'Asse 2, Obiettivo Specifico 7, l'Azione 9.2.2, "Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali", incluso le persone detenute.

Nell'ambito delle risorse destinate alla sopra richiamata Azione 9.2.2 del POR Campania FSE 2014 – 2020 è possibile soddisfare il fabbisogno formativo dei detenuti minori campani così come rilevato dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità per la Campania, con la sopra citata nota.

Per l'attuazione delle attività formative, i beneficiari sono gli enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale diriferimento, da individuare mediante successive procedure di evidenza pubblica.

Al fine di garantire la congruità dell'offerta formativa programmata con i fabbisogni espressi dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità per la Campania e con le esigenze delle strutture coinvolte, si intende prevedere l'istituzione di un Comitato di Indirizzo delle attività formative rivolte ai minori detenuti, anche in esecuzione penale esterna.

LA DISPOSIZIONE

Viene programmata la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa dei minori detenuti al di sotto dei venticinque anni, anche in esecuzione penale esterna, nell'ambito dell'Asse II, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.2 del POR Campania FSE 2014/2020, in coerenza con i fabbisogni individuati dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità per la Campania.

Viene modificata ed integrata la D.G.R. n. 463 del 2 agosto 2016, prevedendo di estendere l'offerta formativa ai minori in carico a tutte le strutture campane, individuate di concerto con il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità per la Campania, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 160/SP del 10.03.16, che presentano le caratteristiche ivi indicate, quali gli Istituti Penali minorili della Campania (Napoli-Nisida e AirolaBN) ed il Servizio Diurno Polifunzionale di S. Maria C.V. (CE), con riferimento ai minori campani in esecuzione penale esterna (U.E.P.E.).

Viene approvato l'Allegato 1 "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 2017/2018", parte integrante e sostanziale del presente atto, che fornisce le indicazioni per la programmazione, secondo il processo di governance territoriale (a cui si fa rinvio).

Le Province, le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, i Comuni e le Unioni di Comuni nel dare attuazione agli interventi inerenti l'oggetto della presente Deliberazione, sono tenute ad applicare quanto previsto nel documento "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale – Anno educativo/scolastico 2017/2018", contenuto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si procede, con il presente atto, per l'a.s. 2017/2018, all'approvazione del riparto dei fondi pari a complessivi € 5.800.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. -, così come descritti nell'Allegato 1.

TOSCANA

DGR 22.5.17, n. 536 - L.R. 32/2002: approvazione delle "linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale" - anno educativo/scolastico 2017/2018. Progetti educativi zonali P.E.Z. (BUR n. 22 del 31.5.17)

Note

Viene approvato l'Allegato 1 "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 2017/2018", parte integrante e sostanziale del presente atto, che fornisce le indicazioni per la programmazione, secondo il processo di governance territoriale (a cui si fa rinvio).

Le Province, le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, i Comuni e le Unioni di Comuni nel dare attuazione agli interventi inerenti l'oggetto della presente Deliberazione, sono tenute ad applicare quanto previsto nel documento "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale – Anno educativo/scolastico 2017/2018" contenuto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si procede all'approvazione del riparto dei fondi per l'a.s. 2017/2018 a favore delle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. -, così come descritti nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 5.800.000,00.

VENETO

DGR 16.5.17, n. 684 - Conferma della sperimentazione di nuovi sistemi di accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia avviata nell'anno 2015 per i minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 ai 17 anni. d.g.r. 1839 del 09.12.2015. (BUR n. 55 del 6.6.17)

Note**PREMESSA**

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale. Il medesimo provvedimento definisce altresì il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), in particolare agli articoli 18 e 19, che definiscono competenze e modalità di intervento.

La norma richiama il principio del superiore interesse del minore e la necessità di assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. È competenza dei Comuni predisporre le misure di accoglienza dei minori e in essa, anche se in forme non esclusive, dei MSNA per accedere ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Per minore straniero non accompagnato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/1999, si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Negli ultimi anni il problema dell'accoglienza dei MSNA ha assunto un'importanza via via maggiore, in quanto il numero di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia è aumentato considerevolmente, superando anche la capacità ricettiva delle strutture deputate all'accoglienza. Secondo alcuni recenti dati forniti dal Ministero dell'Interno, a gennaio 2017 i MSNA registrati erano 15.205 (cifra triplicata negli ultimi 5 anni).

Tale accoglienza in Veneto era assicurata ai sensi della L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e sociali", che individua le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio- sanitari e sociali e della D.G.R. n. 84/2007, che ha approvato gli standard definitivi relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione del Veneto, in strutture educativo - assistenziale finalizzato all'accoglienza temporanea del minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Dette comunità educative sono strutturate per offrire protezione ed accoglienza a minori, anche giovanissimi, con alle spalle spesso un vissuto fatto di violenze, abusi, abbandono, degrado familiare, in situazioni di forte disagio e sofferenza psico- fisica, quindi con una autonomia e una capacità di socializzazione ridotta.

Per tale ragione, anche alla luce del fatto che l'analisi della distribuzione per età dei MSNA presenti sul territorio registra una forte concentrazione di minori nella fascia di età fra 16 e 17 anni (81,9 % sul totale - dato complessivo italiano), con una significativa accentuazione dei minori diciassetenni, per lo più di sesso maschile, la Regione del Veneto ha approvato, con D.G.R. 1839/2015, l'avvio di una sperimentazione di strutture residenziali in semiautonomia denominate "Gruppi Appartamento". La sperimentazione è rivolta a minori stranieri non accompagnati, di età ricompresa tra i 16 e i 18 anni purché nella prima fase di pronta accoglienza abbiano evidenziato competenze e capacità auto gestionali compatibili con forme di accoglienza di tipo residenziale in condizioni di semiautonomia, e nei confronti dei quali la preliminare fase di osservazione abbia escluso la presenza di forme di vulnerabilità che richiedono interventi specializzati o forme di affidamento più tradizionali.

La sperimentazione del modello di accoglienza nei c.d. "Gruppi Appartamento" si articola infatti in due fasi distinte, di prima e seconda accoglienza, disciplinate secondo quanto disposto dalle "Direttive per l'avvio di una sperimentazione della modalità di accoglienza in semiautonomia denominata

"Gruppo Appartamento" rivolta ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età ricompresa fra i 16 e i 18 anni" approvate con la citata D.G.R. 1839/2015. La fase iniziale di prima accoglienza è finalizzata alla conoscenza e a un'attenta osservazione del minore per valutarne l'assenza di problematiche e, quindi, la possibilità di partecipare alla tipologia di accoglienza in semi-autonomia. Questa prima azione, deve svolgersi all'interno di una comunità educativa per minori con una durata di due mesi e realizzata con il coinvolgimento di un tutore. Una volta che la fase di osservazione è giudicata positivamente da una équipe di professionisti (personale educativo, mediatori culturali e psicologi), l'ospite proseguire l'accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali volte a far acquisire al minore una sufficiente autonomia per la gestione della propria vita quotidiana, anche attraverso la stesura di un Progetto Educativo personalizzato.

Si tratta infatti di giovani prossimi alla maggiore età, che presentano un'elevata maturazione psicofisica, con un vissuto personale e familiare non degradante. Tali condizioni, determinano in questi ragazzi una notevole spinta all'autonomia, presentando una ridotta capacità relazionale e in rari casi disturbi psico - fisici. I MSNA ultrasedicenni devono necessariamente, in un breve periodo di tempo, raggiungere obiettivi di autonomia personale, relazionale, economica, alloggiativa ed acquisire un bagaglio formativo e/o professionale tale da consentire loro, al raggiungimento della maggiore età, di poter trasformare il loro permesso di soggiorno per minore età in un nuovo permesso per motivi formativi o di lavoro. Necessitano di conseguenza di azioni specifiche e di formule di accoglienza residenziale maggiormente rispondenti alle effettive necessità evolutive e di integrazione.

Il modello sperimentale avviato dalla Regione è pertanto gestito dagli Enti Locali attraverso l'individuazione di Enti gestori già in possesso di autorizzazione e accreditamento, anche avvalendosi di soggetti ausiliari, per l'esercizio dell'attività di accoglienza dei minori nelle Comunità di accoglienza (educativa o familiare). Le due fasi di prima e seconda accoglienza possono essere svolte, così come stabilito dal già citato Allegato A alla D.G.R. 1839/2015, al quale integralmente si rinvia, anche da Enti Gestori distinti, seppur necessariamente operanti in stretta sinergia.

Negli ultimi anni il problema dei minori stranieri non accompagnati è divenuto un fenomeno strutturale in Italia. Le maggiori criticità riguardano, sia la prima accoglienza ma soprattutto, la seconda accoglienza, che vedono ancora lunghi percorsi di integrazione sociale. La normativa italiana ha dovuto far fronte a questa situazione emanando il 1 settembre 2016 un Decreto Ministeriale che istituisce i centri di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati, volti a garantire il benessere e allo sviluppo psicofisico dei ragazzi. Inoltre, il Ministero dell'Interno nel corso del 2016 ha promulgato due bandi sul fondo FAMI destinati al finanziamento di progetti per la prima e la seconda accoglienza.

Il Veneto a gennaio 2017 registra la presenza di 299 msna di cui 276 maschi, con un'altissima percentuale di minori nella fascia d'età tra i 16 e 17 anni. A seguito della ricognizione avviata nel mese di settembre 2016 sugli esiti della sperimentazione avviata, risultano accolti nelle strutture di semi autonomia "Gruppi Appartamento" 51 MSNA.

In data 15.02.2017 è stato convocato un tavolo di lavoro con la Prefettura di Venezia, i Comuni capoluogo ed il Garante per i diritti della persona, per valutare e condividere i dati della ricognizione effettuata ed in particolar modo per discuterne gli esiti. Gli Enti Locali presenti, aderendo agli obiettivi della sperimentazione e considerando i positivi risultati ottenuti riscontrati, hanno concordato sull'opportunità ed esigenza di continuare la sperimentazione almeno per un'altra annualità, al fine di poter avere un più ampio spettro di valutazione e comunque in vista della definizione di un modello complessivo di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, differenziato in relazione alle diverse fasce d'età.

Ora più che mai, è stata segnalata la necessità di proseguire questo percorso volto all'accoglienza secondaria di minori, che giungendo nel territorio Veneto privi di tutele adeguate hanno bisogno di idonei luoghi di accoglienza.

LA DISPOSIZIONE

Viene confermata la sperimentazione del modello di accoglienza, riservato ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 anni ai 17 anni, in strutture residenziali in semiautonomia, denominate "Gruppi Appartamento", secondo le direttive di cui all'Allegato A della D.G.R. 1839/2015, alle quali si fa integrale rinvio, ad integrazione degli standard previsti nell'Allegato A della D.G.R. n. 84/2007, disponendo la prosecuzione fino al termine del 30.06.2018.

PARI OPPORTUNITÀ

VENETO

DGR 8.5.17, n. 611 - Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019. Aggiornamento DGR n. 1298 del 23 luglio 2013. D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48. (BUR n. 55 del 6.6.17)

Note

PREMESSA

Con D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*, recante disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, si individua nell'articolo 48 l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di predisporre, sulla base di un sistema di consultazione tra i vertici dell'Amministrazione, i competenti organismi di parità e le organizzazioni sindacali territoriali di comparto, piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

La Giunta regionale del Veneto, con DGR n. 1973 del 15 luglio 2008, di concerto con il Comitato Pari Opportunità, sentite le Organizzazioni Sindacali, la Consigliera regionale di parità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing, aveva approvato il primo Piano triennale di Azioni Positive.

Con DGR n. 1298 del 23 Luglio 2013, su proposta del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), sentite le Organizzazioni sindacali (OO.SS) e la Consigliera regionale di parità, è stato successivamente approvato il secondo Piano triennale di Azioni Positive 2013-2015 che ha ora esaurito la sua valenza programmatoria.

IL NUOVO PIANO TRIENNALE

Viene approvato il nuovo Piano triennale di Azioni Positive.

Tale Piano si pone in continuità con il precedente, in particolare per quelle azioni che, avviate nel triennio 2013-2015, devono ormai caratterizzare l'azione amministrativa di una pubblica amministrazione che intende perseguire obiettivi di qualità nei servizi erogati ai cittadini, realizzando "la migliore utilizzazione delle risorse umane ..., assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica", così come previsto dall'articolo 1, comma c) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Le Azioni sono specificatamente declinate nell'articolo 42 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, citato ed hanno caratterizzato la denominazione delle aree di intervento del precedente Piano.

Poichè, inoltre, a livello nazionale con la Legge n.124/2015 recante *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, meglio conosciuta come Legge Madia, è stato avviato un processo di riforme della Pubblica Amministrazione che risulta ancora in corso di definizione e completamento, si ritiene necessario procedere all'approvazione di un Piano di Azioni Positive snello e flessibile, caratterizzato dalla costituzione di un Comitato di monitoraggio e verifica che consenta il monitoraggio in itinere delle azioni e la predisposizione di eventuali azioni

correttive o integrative al Piano stesso nel corso della sua validità, al fine di renderlo dinamico e in evoluzione con la normativa stessa.

Il Piano di Azioni Positive (PAP), **Allegato A** al presente provvedimento di cui fa parte integrante, elaborato dall'Amministrazione regionale, acquisiti i pareri di legge, ha individuato le seguenti tre aree di intervento:

1. Promozione del benessere e delle pari opportunità di tutto il personale regionale a seguito dell'asestamento organizzativo, comprensivo dell'integrazione nei ruoli regionali del personale provinciale;
2. Promozione delle pari opportunità nello sviluppo professionale, benessere lavorativo, tutela della salute e promozione della sicurezza sul luogo di lavoro;
3. Promozione delle pari opportunità, della conciliazione dei tempi vita-lavoro e contrasto alle discriminazioni

Per ciascuna di queste aree sono stati individuati obiettivi specifici e singole azioni, con l'indicazione delle strutture regionali responsabili nonchè dei tempi di attuazione e, se necessario, delle risorse economiche-finanziarie.

IL COMITATO DI MONITORAGGIO

Viene prevista l'istituzione di un Comitato di monitoraggio e verifica composto da personale con esperienza professionale in materia di pari opportunità e politiche del personale contro la discriminazione e per la promozione del benessere lavorativo, individuato all'interno della Direzione Organizzazione e Personale della Giunta e del Servizio Amministrazione Bilancio e Servizi (SABS) del Consiglio, da personale delegato dal CUG, dalla Consigliera di Fiducia della Regione del Veneto, nonchè da personale appartenente agli Organismi Interni di Valutazione (OIV) della Giunta e del Consiglio.

Tale Comitato potrà avvalersi anche del supporto di altre figure specifiche, quali il medico competente o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché della collaborazione di personale di altre Strutture Regionali, qualora il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Giunta, di concerto con il Dirigente del SABS del Consiglio, lo ritengano utile.

Compito del Comitato sarà monitorare le azioni intraprese e verificare i risultati previsti al fine di proporre eventuali azioni integrative del Piano stesso e finalizzate ad implementare misure organizzative innovative che favoriscono la promozione del benessere sul luogo di lavoro, le pari opportunità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

IL RIFERIMENTO A TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI

Trattandosi di un adempimento normativo obbligatorio a carico dell'Ente, connesso con l'attività del CUG che è rappresentativo di tutto il personale regionale di Giunta e Consiglio, il Piano è riferibile a tutte le strutture regionali, fermo restando che ai fini dell'attuazione nell'ambito delle strutture del Consiglio, il Piano sarà successivamente trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'eventuale recepimento.

Si prevede, altresì, un processo progressivo di integrazione con il piano della misurazione della performance organizzativa, riconoscendo la responsabilità dirigenziale nell'attuazione delle singole azioni.

Nel complesso, il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, ove necessario, darà corso con propri decreti alle procedure di attuazione delle azioni positive individuate dal presente Piano.

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE

2017 – 2019

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE U.O. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO P.O. Benessere organizzativo, pari opportunità e politiche antidiscriminazione
OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE
ALLEGATO A pag. 1 di 12 DGR nr. 611 del 08 maggio 2017

L'Amministrazione regionale predispone il presente Piano Triennale di Azioni Positive, ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. n. 198/2006, sentito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) e la Consigliera regionale di parità.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In Italia, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, così come novellato dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 indica, tra le finalità del Testo Unico (TU) sul Pubblico Impiego, all'articolo 1, comma c) "realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica."

Il successivo articolo 7 al comma 1 ribadisce:

"1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno." Risulta, quindi, del tutto evidente l'importanza strategica attribuita dal legislatore alla gestione del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche affinché venga organizzato e gestito considerandolo "risorsa" e non solo "costo", cui attingere al fine di dare compimento ai principi costituzionali sul lavoro in tutto il territorio nazionale. Per il raggiungimento delle finalità individuate dalla normativa, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stesso, individua specifici strumenti e propone linee guida cui attenersi nella gestione delle risorse umane, nell'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro. In particolare, l'articolo 57 prevede la costituzione del CUG, come organismo paritetico formato da dipendenti scelti dall'Amministrazione e da dipendenti scelti dalle OO.SS. con compiti propositivi, consultivi e di verifica.

Il CUG opera in collaborazione con la consigliera nazionale di parità, altra figura giuridica istituita per garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della parità.

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ha raccolto in un unico testo, aggiornato nel tempo, la maggior parte delle norme europee e nazionali in materia di pari opportunità e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni per motivi sessuali e rimane, perciò, la norma nazionale di riferimento principale in materia. In particolare, il Codice suggerisce all'articolo 42, l'adozione di azioni positive mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne, evidenziando gli ambiti precisi su cui queste devono intervenire.

Nella seconda parte del comma 2, individua gli obiettivi specifici delle azioni positive:

- "d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile."

Tali misure possono essere promosse sia dai datori di lavoro pubblici che privati e debbono essere articolate in piani, aventi durata triennale. Il successivo articolo 48, al comma 1, traccia le modalità da seguire per l'adozione del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni e l'eventuale sanzione, prevedendo che "in caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", cioè il divieto di assunzione, ivi comprese le categorie protette.

La strategia delle azioni positive è, quindi, rivolta alla rimozione di quei fattori che direttamente o indirettamente determinano situazioni di squilibrio in termini di opportunità, tra lavoratrici e lavoratori, attraverso l'introduzione di meccanismi di prevenzione o che pongano rimedio agli effetti sfavorevoli, compensando gli svantaggi e consentendo concretamente l'accesso ai diritti.

In tal senso si evidenzia la stretta correlazione con il TU sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che, recependo le raccomandazioni della Commissione Europea in materia, raccomanda in particolare, all'articolo 28 comma 1, che venga fatta la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro correlato, "nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".

Tra i fattori determinanti lo stress lavoro correlato vi sono condizioni oggettive legate al contenuto del lavoro e al contesto lavorativo e condizioni soggettive, legate al clima di gruppo e alla percezione individuale dei vari fattori: pertanto, nella valutazione del rischio, la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6 comma 8 lettera m-quater) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ha dato indicazioni affinché venga prioritariamente eseguita la valutazione oggettiva su alcuni indicatori considerati "sentinella" che necessitano, quindi, di un monitoraggio continuo e si proceda solo successivamente, qualora si evidenzi un rischio medio-alto, con analisi di approfondimento.

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come integrato e rivisto dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.105, fa rientrare a pieno titolo, nell'ambito della valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, il principio di pari opportunità, inserendo il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (art.8 c. 1, lettera h) e la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità (art. 14, c.3 lettera f)) tra le finalità per la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi dei risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative.

In particolare, sostituisce il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 165/2001 annoverando tra i poteri dirigenziali "le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità" (art. 34).

Il decreto legislativo n. 150/2009 innova, quindi, la disciplina delle Pubbliche Amministrazioni (PA) vincolando maggiormente l'ordinamento del lavoro pubblico ai processi di pianificazione e valutazione anche per il principio di pari opportunità e non discriminazione e ribadendo, in tal senso, la responsabilità dirigenziale nel raggiungimento degli obiettivi programmati. Si tratta di un ulteriore tentativo di raggiungere gli obiettivi prefissati ridefinendo gli strumenti a disposizione, considerato che, nonostante il quadro normativo così articolato, nella Pubblica Amministrazione permangono tuttora ostacoli e reticenze alle pari opportunità. Inoltre, nel 2013, in attuazione all'articolo 54 del medesimo TU sul Pubblico Impiego viene adottato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che all'articolo 13, comma 5, recita: "Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali." Da ultimo, nel 2015 con Legge 7 agosto n.124 (legge Madia) - art.14 e successivo D. lgs.14 settembre n.151 vengono

modificati alcuni articoli del D.Lgs.81/2008 e del D.Lgs. 198/2006: le PA sono invitate ad adottare misure organizzative innovative che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e ad introdurre, nei percorsi di misurazione della performance organizzativa, indicatori di verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati.

Nel perseguire obiettivi di pari opportunità, oltreché di tutela della salute, di promozione della sicurezza e, più in generale, del benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro, la pianificazione della performance organizzativa, la pianificazione nell'ambito della trasparenza e integrità e quella concernente le azioni positive per le pari opportunità e contro le discriminazioni di genere, vanno opportunamente connesse ed integrate al fine di poter essere adeguatamente realizzate.

Pertanto, le azioni positive devono essere considerate come la declinazione concreta di quel processo, già avviato, di costante riduzione delle disparità di genere in ambito lavorativo. La stessa rapidità di tale processo e la continua evoluzione dei fattori socio economici sottesi alle politiche delle pari opportunità, richiedono una particolare e costante attenzione all'attività di verifica circa la realizzazione delle azioni positive e alla opportunità di procedere ad eventuali correzioni in costanza del piano.

IL CONTESTO REGIONALE: DAL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2013-2015 AD OGGI

Il presente Piano triennale di Azioni Positive (di seguito PAP), per quanto sopra esplicitato, viene pensato e costruito in modo agile e flessibile, inserendosi in un contesto normativo nazionale in evoluzione e organizzativo, specifico dell'Ente Regione del Veneto, in trasformazione ancora non a regime.

Forte di un'esperienza decennale del Comitato Pari Opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing, trasferita successivamente nel CUG, rappresentativo di tutto il personale della Regione (Giunta, Consiglio, comparto e dirigenza) costituito, ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 165/2001, così come modificato dall'articolo 21 della Legge n. 183/2010, già a partire dal 2011, la Regione del Veneto ha lavorato per mettere in rete soggetti che, a vario titolo, sono individuati e preposti dalla normativa nazionale e regionale a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per promuovere e garantire il benessere, le pari opportunità e le politiche contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro.

Nel 2013 con DGR n. 681 del 14 maggio, la Giunta Regionale ha approvato la costituzione di una rete interna tra i soggetti preposti al benessere lavorativo in Regione includendo la presidente del CUG e la Consigliera di Fiducia, cioè le figure istituzionalmente individuate rispettivamente a garanzia della promozione delle pari opportunità e della tutela della dignità della persona, nella medesima rete attivata con la Direzione Risorse Umane, il Datore di lavoro e le altre figure incaricate, pur con ruoli diversificati, della tutela della salute e della sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il PAP 2013-2015 stesso prevedeva, tra le azioni positive, la costituzione di "un sistema di rete interno efficace nella prevenzione di disagio, discriminazioni, molestie e mobbing." Sono state, inoltre, programmate e realizzate molteplici attività informative miranti a sensibilizzare e responsabilizzare il personale regionale e a diffondere una cultura di promozione delle pari opportunità, orientata alla rimozione di stereotipi e pregiudizi discriminatori.

Altre azioni formative, previste dal precedente PAP e finalizzate a promuovere la gestione e la valorizzazione delle diversità, sono state indirizzate specificatamente alla dirigenza regionale e sono state progettate e realizzate anche come attività compensative della valutazione del rischio stress lavoro correlato, in esito alla valutazione del rischio stesso e con la finalità di supportare la dirigenza nella strumentazione necessaria ad identificare precocemente eventuali segnali di disagio lavorativo. In esito alle azioni previste dal precedente PAP e alla normativa di riforma della PA intervenuta successivamente al 2015, la Giunta regionale con DGR n. 659 del 17 maggio 2016 e DGR n. 1481 del 26 settembre 2016 ha aggiornato ed emanato nuove direttive per la regolamentazione degli istituti contrattuali relativi rispettivamente al rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) e al telelavoro.

Il precedente PAP non ha però previsto una specifica azione di misurazione dell'impatto e dell'efficacia delle azioni realizzate. Anche su sollecitazione del CUG, sia la Giunta Regionale che il Consiglio hanno, tuttavia, realizzato nel 2015 l'indagine di clima prevista dall'ormai abrogato articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 150/2009, volta a rilevare il "livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico". Il questionario utilizzato per le rispettive indagini ha introdotto una sezione di quesiti aggiuntivi specifica denominata "Q - Conciliazione dei tempi di vita e lavoro".

I quesiti relativi al giudizio di adeguatezza delle misure di conciliazione e sulla possibilità di conciliare lavoro e vita privata hanno ottenuto valutazioni di accordo soddisfacenti medio-alte (superiori o molto vicine al valore medio 4 in una scala da 1 a 6) sia da parte dei dipendenti della Giunta che del Consiglio, mentre valori medio-bassi (molto vicini al valore medio 3 o poco superiori) sono stati osservati sul giudizio di non penalizzazione della carriera per chi utilizza gli istituti di conciliazione previsti. In generale, le indagini hanno riportato, sia per la Giunta che per il Consiglio, valori medi abbastanza in linea con quelli osservati per le stesse indagini effettuate negli anni 2013-2014 da altre PA1 .

1 Si fa riferimento ai dati riportati per il Comparto Enti Locali alla Tabella 9, pag.19, del Rapporto di Monitoraggio dei risultati delle Indagini sul Benessere Organizzativo pubblicato sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) all'indirizzo internet: <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ArchivioStoric>

Per quanto riguarda le altre sezioni di indagine si osservano valori medio bassi e, in generale anche inferiori al valore medio nazionale, per le sezioni con quesiti relativi all'equità, alla carriera e allo sviluppo professionale, all'organizzazione e al funzionamento del sistema, soprattutto per la Giunta Regionale più che per il Consiglio.

A tale proposito, si considera che, in seguito all'approvazione del nuovo Statuto della Regione del Veneto, Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto e delle Leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 53 Autonomia del consiglio regionale e 31 dicembre 2012, n. 54 Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", sono stati avviati processi di riorganizzazione dell'Ente che non hanno ancora completato i loro effetti.

Dopo una prima riorganizzazione, con DGR n. 1197 del 15 settembre 2015, infatti, la Giunta regionale ha avviato il progetto di "ridefinizione dell'assetto organizzativo", proseguito, poi, con DGR n. 2045 del 23 dicembre 2015 e conclusosi con l'approvazione della Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 di modifica della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, rivedendo così l'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione. Con successivi provvedimenti attuativi, nel corso del 2016, a partire dalla DGR n. 435 del 15 aprile 2016, la Giunta regionale ha provveduto a completare il quadro organizzativo conferendo gli incarichi ai dirigenti di struttura e ridefinendo le competenze assegnate.

Se può definirsi conclusa la riorganizzazione delle strutture a supporto del Consiglio, non altrettanto si può affermare per le strutture della Giunta regionale per cui il processo di riorganizzazione risulta tuttora in fase di ulteriore assestamento, come, tra l'altro, esplicitato dalla DGR n. 79 del 27 gennaio 2017 che prevede che i Direttori di Area e i Direttori di Direzione, d'intesa con i Direttori di Area stessi, provvedano con propri atti a declinare le competenze e le funzioni delle Unità Organizzative afferenti. In questo processo si inserisce anche il trasferimento del personale provinciale ricollocato nei ruoli regionali ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni., della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali e della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30

Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.

Sarà, pertanto, necessario prevedere un monitoraggio e una verifica degli esiti di questi processi, anche in ottica di pari opportunità di genere e antidiscriminazione, che ancora sono in fase di completamento. Risulta a questo proposito utile, prima di descrivere gli interventi previsti per il prossimo triennio, fornire una fotografia della situazione del personale regionale al 31 dicembre 2016. L'organico regionale di ruolo, a partire dal 2005 inizia un'inversione di tendenza aumentando progressivamente la presenza femminile rispetto a quella maschile. Al 31 dicembre 2016 i dipendenti regionali in servizio nelle strutture della Giunta e del Consiglio sono complessivamente 2.884, di questi il 56,2% sono di genere femminile.

Osservando la distribuzione per genere e categoria professionale, si nota come sia ancora lontana dalla parità la presenza femminile nei livelli dirigenziali, attestandosi attorno al 28%.

o/BenessereOrganizzativo/RapportiMonitoraggioBenessereOrganizzativo/Benessere-Org-Rapporto-giugno-2014-dapublicare-def.pdf 2 I dati utilizzati sono stati forniti dalla Direzione Organizzazione e Personale – U.O. Sviluppo Organizzativo e sono riferibili sia alla Giunta che al Consiglio regionale. A partire dal 2013, i dati statistici utili ai fini del presente Piano sono considerati separatamente tra Giunta e Consiglio regionale, in linea con quanto stabilito dalla L.R. n. 53/2012 “Autonomia del Consiglio regionale”.
Personale dipendente della Giunta Regionale del Veneto - Al 31 Dicembre 2016
<p>QUALIFICA MASCHI FEMMINE TOTALE totale % totale % totale % A - B 238 41,9% 330 58,1% 568 25% C 269 32,7% 554 67,3% 823 28% D 554 48,6% 586 51,4% 1140 39% Tot. cat. A-D 1061 41,9% 1470 58,1% 2531 92% DIRIGENTI 125 73,1% 46 26,9% 171 8% TOTALE 1186 43,9% 1516 56,1% 2702 100%</p> <p>Personale dipendente del Consiglio Regionale del Veneto - Al 31 Dicembre 2016</p> <p>QUALIFICA MASCHI FEMMINE TOTALE totale % totale % totale % A - B 21 42,0% 29 58,0% 50 25% C 18 27,3% 48 72,7% 66 28% D 29 56,9% 22 43,1% 51 39% Tot. cat. A-D 68 40,7% 99 59,3% 167 92% DIRIGENTI 9 60,0% 6 40,0% 15 8% TOTALE 77 42,3% 105 57,7% 182 100%</p>
A - B C D DIRIGENTI
FEMMINE 359 602 608 52
MASCHI 259 287 583 134
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Valori assoluti
Personale dipendente complessivo della Regione del Veneto Al 31 Dicembre 2016

Con il presente Piano triennale la Regione del Veneto, alla luce anche dell'attuale situazione organizzativa interna, persegue i seguenti obiettivi in linea con l'articolo 42 del D.Lgs. n. 198/2006:

Promuovere una cultura organizzativa che riconosca le responsabilità delle attività lavorative e sia orientata allo sviluppo professionale dei lavoratori e delle lavoratrici e alla gestione delle diversità; Promuovere l'integrazione nei ruoli regionali del personale proveniente dalle province e un senso di appartenenza e rispetto per il proprio Ente, ambiente di lavoro e per i colleghi;

Promuovere e garantire l'affermazione del principio di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni nell'organizzazione del personale regionale e valorizzare l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare di coloro appartenenti a categorie svantaggiate, sottorappresentate o discriminate;

Promuovere lo sviluppo professionale delle lavoratrici donne al fine di favorire la presenza femminile ai livelli apicali;

Favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la condivisione delle responsabilità familiari tra i sessi, la rimozione di stereotipi e discriminazioni dirette e indirette, con particolare attenzione alla parità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori.

AREE DI INTERVENTO

Il Piano si articola nelle seguenti aree di intervento, per ciascuna delle quali sono state individuati obiettivi specifici e singole azioni per la promozione delle pari opportunità, con l'indicazione delle responsabilità, delle modalità e dei tempi di attuazione, nonché le risorse economico-finanziarie, ove necessarie:

1) Promozione del benessere e delle pari opportunità di tutto il personale regionale a seguito dell'asestamento organizzativo, comprensivo dell'integrazione nei ruoli regionali del personale provinciale; 2) Promozione delle pari opportunità nello sviluppo professionale, benessere lavorativo, tutela della salute e promozione della sicurezza sul luogo di lavoro; 3) Promozione delle pari opportunità, della conciliazione dei tempi vita-lavoro e contrasto alle discriminazioni

Area 1) – Promozione del benessere e delle pari opportunità di tutto il personale regionale a seguito dell'asestamento organizzativo, comprensivo dell'integrazione nei ruoli regionali del personale provinciale

OBIETTIVI SPECIFICI: Assicurare l'attenzione dell'Amministrazione alla centralità della persona nella gestione dell'asestamento conseguente alla riorganizzazione delle strutture della Giunta e del Consiglio regionali, mediante la rimozione delle criticità rilevate in termini di assegnazioni a nuovi incarichi e di carichi di lavoro, il riconoscimento delle competenze professionali acquisite e la valorizzazione del personale, l'attuazione di specifiche azioni per l'integrazione del personale proveniente dalle amministrazioni provinciali, conseguentemente all'attuazione della legge n. 19/2015 e n. 30/2016 e la conclusione dei rispettivi protocolli e accordi attuativi.

ATTIVITÀ

STRUTTURA RESPONSABILE

TEMPO PREVISTO/ SCADENZA

BUDGET

Rilevazione delle criticità conseguenti agli atti di riorganizzazione anche attraverso l'analisi delle schede "AS IS" e "TO BE" prodotte nel 2016

Direzione Organizzazione e Personale

Entro il 2017 Valutare se necessario prevedere budget specifico da Bilancio regionale

ATTIVITÀ

STRUTTURA RESPONSABILE

TEMPO PREVISTO/ SCADENZA

BUDGET

Attività formativa e di sensibilizzazione sulla gestione del cambiamento organizzativo destinata ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa anche di provenienza provinciale con proposte di accompagnamento specifico per il personale con più anzianità di servizio e supporto per valorizzare le competenze dei dipendenti senior per ridefinire le loro funzioni e i compiti

Direzione Organizzazione e Personale

Per tutta la durata del piano

Valutare se necessario prevedere budget specifico da bilancio regionale

Promozione di incontri di confronto/formazione rivolti al personale ex provinciale e al personale regionale, organizzati anche per settore di attività, per favorire il senso di appartenenza e per rimuovere eventuali conflitti

Direzione Organizzazione e personale

Entro il 2018 Valutare se necessario prevedere budget specifico da bilancio regionale

Area 2) - Promozione delle pari opportunità nello sviluppo professionale, benessere lavorativo, tutela della salute e promozione della sicurezza sul luogo di lavoro

Azione positiva: a) Pari opportunità e sviluppo professionale

OBIETTIVI SPECIFICI: Favorire il benessere organizzativo rilevando e facilitando il superamento degli ostacoli all'evoluzione della professionalità di tutte le lavoratrici e i lavoratori

ATTIVITÀ

STRUTTURA RESPONSABILE

TEMPO PREVISTO/ SCADENZA

BUDGET

Monitorare in modo continuativo la situazione del personale regionale attraverso rilevazioni di dati significativi in relazione al genere, all'età, alle categorie professionali, all'avanzamento di carriera, alla mobilità e all'accesso alla formazione del personale regionale,

Direzione Organizzazione e personale

in collaborazione con CUG

Cadenza annuale: Entro il 1° trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento

Non necessita di risorse specifiche

Diffondere a tutte le lavoratrici e i lavoratori, nell'ambito della ordinaria attività informativa dell'Amministrazione, i report dei dati raccolti dall'attività di monitoraggio sopra indicata evidenziandone i relativi trend positivi e/o negativi e utilizzare i dati per proporre azioni di tutela e di sviluppo professionali

Direzione Organizzazione e personale

in collaborazione con CUG

Cadenza annuale: Entro il 1° semestre dell'anno successivo a quello di riferimento

Non necessita di risorse specifiche

ATTIVITÀ

STRUTTURA RESPONSABILE

TEMPO PREVISTO/ SCADENZA

BUDGET

Predisposizione del Rapporto Biennale previsto dall'art.46 del D.Lgs.198/2006 anche riproponendo indagini di percezione di clima sul benessere

Direzione Organizzazione e personale

in collaborazione con CUG

Cadenza biennale per il report ex art. 46 del D. Lgs. 198/2006

Non necessita di risorse specifiche

Azione positiva: b) Valutazione in ottica di pari opportunità di genere e contro le discriminazioni

OBIETTIVI SPECIFICI: Promuovere criteri e modalità di valutazione delle performance in ottica di genere che favoriscano la relazione e il benessere lavorativo; favorire l'informazione e l'omogenea

applicazione da parte dei dirigenti della valutazione per il miglioramento continuo delle prestazioni e non penalizzanti, in particolare, per le lavoratrici e i lavoratori che fruiscono di istituti contrattuali di conciliazione

ATTIVITÀ

STRUTTURA RESPONSABILE

TEMPO PREVISTO/ SCADENZA

BUDGET

Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai responsabili incaricati delle valutazioni del personale

Direzione Organizzazione e personale

in collaborazione con OIV e CUG

Annuale prima dell'inizio del percorso di valutazione

Non necessita di risorse specifiche

Revisione ed Elaborazione di nuove Linee Guida/Manuale per una valutazione non discriminante.

OIV

in collaborazione con Direzione Organizzazione e personale

Almeno 1 mese prima dell'inizio del percorso di valutazione

Non necessita di risorse specifiche

Rilettura del sistema di valutazione alla luce della nuova riforma della Legge 150/2009.

OIV

in collaborazione con Direzione Organizzazione e personale

Entro l'anno 2018 Non necessita di risorse specifiche

Attivazione di percorsi e/o incontri di analisi e di confronto su eventuali situazioni di "disagio" con l'OIV, in merito alle valutazioni.

Direzione Organizzazione e personale

in collaborazione con OIV e CUG

Entro l'anno 2018 Non necessita di risorse specifiche

Azione positiva: c) Pari opportunità nella tutela della salute e nella promozione della sicurezza sul luogo di lavoro

OBIETTIVI SPECIFICI: Favorire e sostenere l'inserimento lavorativo del personale assunto ai sensi della legge 68/1999 o del personale con sopravvenute invalidità o inabilità nel corso della carriera lavorativa; Fornire la dirigenza di idonei strumenti e conoscenze adeguate per una gestione e un'organizzazione del personale orientata al benessere, in linea con la valutazione stress lavoro-correlato di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ATTIVITÀ

STRUTTURA RESPONSABILE

TEMPO PREVISTO/ SCADENZA

BUDGET

Aggiornamento della DGR 681/2013, alla luce degli interventi di riorganizzazione, che prevede un gruppo di lavoro di supporto e monitoraggio delle situazioni di possibile disagio

Direzione Organizzazione e personale

in collaborazione con CUG, strutture regionali interessate, Medico/a competente, RLS, Consigliere/a di Fiducia

Entro il 2018 Non necessita di risorse specifiche

Raccolta di informazioni necessarie a monitorare e verificare l'efficacia delle misure adottate in relazione alle prescrizioni suggerite dal MC e/o dalla CF in seguito all'inserimento lavorativo delle persone assunte ai sensi della legge 68/1999

Direzione Organizzazione e personale

in collaborazione con CUG, strutture regionali interessate, Medico/a competente, RLS, Consigliere/a di Fiducia

Con cadenza annuale Non necessita di risorse specifiche

Area 3) – Promozione delle pari opportunità, della conciliazione dei tempi vita-lavoro e contrasto alle discriminazioni

Azione positiva: a) Pari opportunità e promozione e diffusione del Codice di comportamento e del Codice di condotta

OBIETTIVI SPECIFICI: Sensibilizzare e responsabilizzare il personale regionale, in particolare la dirigenza, su pari opportunità, benessere, discriminazioni, molestie e mobbing; diffondere una cultura orientata alla rimozione di stereotipi e pregiudizi discriminatori, alla condivisione delle responsabilità tra generi e generazioni, nel rispetto e valorizzazione delle diversità

ATTIVITÀ

STRUTTURA RESPONSABILE

TEMPO PREVISTO/ SCADENZA

BUDGET

Aggiornare e divulgare il Codice di comportamento, approvato con DGR n. 1266/2012, tra i lavoratori e le lavoratrici della Regione;

CUG e Direzione Organizzazione e personale, con il coinvolgimento delle strutture regionali con funzione di datore di lavoro, Consigliere/a di Fiducia e Medico/a competente

Entro il 2017 per l'aggiornamento mentre la divulgazione per tutta la durata del piano

Valutare se necessario prevedere budget specifico da Bilancio regionale

ALLEGATO A pag. 10 di 12 DGR nr. 611 del 08 maggio 2017

ATTIVITÀ

STRUTTURA RESPONSABILE

TEMPO PREVISTO/ SCADENZA

BUDGET

Dare continuità e maggiore efficacia alla figura di Consigliere/a di Fiducia;

CUG e Direzione Organizzazione e personale, con il coinvolgimento delle strutture regionali con funzione di datore di lavoro, Consigliere/a di Fiducia e Medico/a competente

Entro il 2017 Non necessita di risorse specifiche

Valorizzare e promuovere l'attività del CUG e delle figure preposte al miglioramento del contesto lavorativo regionale

CUG e Direzione Organizzazione e personale, con il coinvolgimento delle strutture regionali con funzione di datore di lavoro, Consigliere/a di Fiducia e Medico/a competente

Per tutta la durata del piano

Non necessita di risorse specifiche

Azione positiva: b) Pari opportunità e promozione e implementazione degli istituti contrattuali di flessibilità lavorativa: telelavoro e banca delle ore

OBIETTIVI SPECIFICI: Attuare coerentemente ed in maniera innovativa le previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro flessibile; promuovere l'equilibrio tra tempi di vita familiare e attività professionale, in particolare per le donne, favorendo il mantenimento di un rapporto di lavoro gratificante a fronte di carichi familiari onerosi; promuovere l'uniforme applicazione di detti istituti da parte delle Strutture regionali, sulla base dei criteri e delle direttive emanati dalla Giunta e del Consiglio regionale, evitando ogni forma di penalizzazione conseguente a tale utilizzo

ATTIVITÀ

STRUTTURA RESPONSABILE

TEMPO PREVISTO/ SCADENZA

BUDGET

Promozione e implementazione dell'istituto del telelavoro secondo la nuova disciplina regionale di cui alla DGR 1481 del 26/09/2016 e della normativa statale favorendone l'adesione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori anche con opportuna informazione presso i dirigenti

Direzione Organizzazione e personale in collaborazione con CUG/ OO.SS.

Entro il 2018 Non necessita di risorse specifiche

Verifica e monitoraggio dell'utilizzo da parte del personale regionale della Banca delle ore favorendone il ricorso da parte delle lavoratrici e dei lavoratori anche con opportuna informazione presso i dirigenti

Direzione Organizzazione e personale in collaborazione con CUG/OO.SS.

Entro il 2017 la verifica e con cadenza annuale il successivo monitoraggio

Non necessita di risorse specifiche

STRUTTURA RESPONSABILE

TEMPO PREVISTO/ SCADENZA

BUDGET

Elaborazione e promozione di nuova regolamentazione della Banca delle ore

Direzione Organizzazione e personale in collaborazione con CUG/OO.SS.

Entro il 2018 Non necessita di risorse specifiche

COMITATO DI MONITORAGGIO E VERIFICA

Al fine di rendere le Azioni Positive individuate nel presente Piano, aderenti agli obiettivi prefissati e realmente perseguibili, nonché individuare precocemente eventuali azioni correttive o integrative si prevede la costituzione di un Comitato di monitoraggio e verifica.

Tale Comitato, composto da personale con esperienza professionale in materia di pari opportunità e politiche del personale contro la discriminazione e per la promozione del benessere lavorativo verrà individuato dal Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Giunta in accordo con il Dirigente del Servizio Amministrazione Bilancio e Servizi (SABS) del Consiglio all'interno della Direzione e del SABS, sarà inoltre, formato da personale delegato dal CUG, dalla Consigliera di Fiducia della Regione del Veneto, nonché da personale appartenente agli Organismi Interni di Valutazione (OIV) della Giunta e del Consiglio.

Il Comitato potrà avvalersi anche del supporto di altre figure specifiche, quali il medico competente o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché della collaborazione di personale di altre Strutture Regionali, qualora venga ritenuto utile. Compito del Comitato sarà monitorare le azioni intraprese e verificare i risultati previsti al fine di proporre eventuali modifiche/integrazioni del Piano stesso con ulteriori azioni finalizzate ad implementare misure organizzative innovative che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le pari opportunità e la promozione del benessere sul luogo di lavoro. Il Comitato si riunirà di regola almeno 2 volte all'anno e potrà decidere una frequenza maggiore di incontro. Nella sua prima riunione

stabilirà il Piano di Monitoraggio ponendo attenzione sulle azioni del PAP sottoposte a verifica a fine 2017 e delineando le misure di verifica e la tempistica in cui saranno verificate le successive azioni. Il Comitato redige annualmente una Relazione sui risultati del monitoraggio e delle verifiche effettuate e la trasmette alla Giunta e al Consiglio regionale.

PERSONE CON DISABILITÀ

BASILICATA

DGR 4.4.17, n. 287 - Regione Modifica ed integrazione DGR n.99 del 14 febbraio 2017: "Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado". (BUR n. 22 del 1.6.17)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 5.6.17, n. 758 - Approvazione dell'invito a presentare operazioni formative e di politica attiva del lavoro a supporto dell'inserimento lavorativo e della permanenza nel lavoro - Fondo regionale disabili. BUUR n. 158 dell'8.6.17)

Note

Viene data attuazione a quanto previsto dal Piano delle attività 2017 rendendo disponibili opportunità formative e misure di politica attiva del lavoro finalizzate a consentire l'accesso, la permanenza e la qualificazione dell'occupazione delle persone con disabilità, erogate da organismi accreditati per la formazione ai sensi della propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii. e da soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi della propria deliberazione n. 1959/2016, dando atto che tali opportunità e misure integrano e completano l'offerta già resa disponibile con la propria deliberazione n. 297 del 21/3/2017 sopra richiamata.

Viene attivata la procedura ad evidenza pubblica per la selezione di operazioni finalizzate a rendere disponibili le diverse misure formative e di politica attiva del lavoro, individuate nel Piano approvato dalla medesima deliberazione, rivolte alle persone disabili ai sensi della Legge 68/1999.

Al fine di rendere l'offerta territoriale coerente con le norme e gli assetti organizzativi degli Uffici del collocamento mirato, articolati secondo i territori provinciali, si procede ad approvare un'offerta che faccia riferimento ai 9 Uffici del collocamento mirato della Regione Emilia-Romagna, precisando che l'individuazione dei destinatari e delle misure da erogare sarà a cura degli Uffici del collocamento mirato e/o delle équipes multiprofessionali ai sensi della L.R. n. 14/2015 sopra richiamata per dare risposta alle persone con disabilità che si trovano anche in condizione di fragilità e vulnerabilità;

Si procede all'approvazione dell' "Invito a presentare operazioni formative e di politica attiva del lavoro a supporto dell'inserimento lavorativo e della permanenza nel lavoro - Fondo regionale disabili" Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).

Le risorse pubbliche disponibili sono pari ad euro 6.400.000,00 di cui al Fondo Regionale per le persone con disabilità di cui all'art. 19 della L.R. n. 17/2015 e ss.mm.ii., ripartite tra le 9 Azioni riferite a ciascun Ufficio del collocamento mirato secondo i seguenti criteri:

- per il 50% in funzione del numero delle persone disabili iscritte all'Ufficio del collocamento mirato al 31/12/2015,
 - per il 20% in funzione del numero degli avviamenti al lavoro ai sensi della Legge 68/99 nell'anno 2015;
 - per il 30% in funzione della popolazione residente in età attiva (15 - 64 anni) nel territorio di competenza dell'Ufficio del collocamento mirato;
- come di seguito riportato:

Azione Uffici del collocamento mirato		Percentuale Risorse disponibili	
1	Collocamento mirato PIACENZA	6,2%	€ 396.570,00
2	Collocamento mirato PARMA	10,5%	€ 674.397,00

3	Collocamento mirato REGGIO EMILIA	13,4%	€ 860.252,00
4	Collocamento mirato MODENA	15,4%	€ 988.166,00
5	Collocamento mirato BOLOGNA	20,0%	€ 1.279.984,00
6	Collocamento mirato FERRARA	7,8%	€ 498.780,00
7	Collocamento mirato RAVENNA	7,7%	€ 493.987,00
8	Collocamento mirato FORLI' CESENA	10,2%	€ 649.688,00
9	Collocamento mirato RIMINI	8,7%	€ 558.176,00
	TOTALE	100%	€ 6.400.000,00

LOMBARDIA

DD 29 maggio 2017 - n. 6269 - Rettifica del decreto n. 5837 del 19 maggio 2017 ad oggetto «Approvazione delle graduatorie ai sensi della d.g.r. n. 6083/2016, in attuazione di quanto previsto negli avvisi e successive integrazioni di cui ai decreti n. 12405/2016, n. 12408/2016, n. 12399/2016 e n. 579/2017 e ridefinizione dei budget assegnati agli ambiti dei comuni relativamente alla misura reddito di autonomia 2016 a favore delle persone anziane e delle persone disabili» (BUR n. 22 del 1.6.17)

Note

Vengono approvati i criteri, indicati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità per l'anno 2017, di cui all'art. 11 della L.R. 25/2014 a fronte di uno stanziamento pari ad € 118.698,82 b) di destinare la somma di € 3.040,45 a copertura delle domande pervenute ai sensi della DGR n. 1228/2016 concernente: "L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2016" riammesse a contributo per le motivazioni indicate nel documento istruttorio. c) Di stabilire che l'onere complessivo di spesa pari ad € 121.739,27 fa carico al capitolo 2120210035 del bilancio 2017/2019 annualità 2017 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 331 del 03.04.2017. Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs 33/2013.

MOLISE

DGR 12.5.17, n. 157 - Proposta di legge regionale: "disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo". Provvedimenti. (BUR n. 22 del 1.6.17) DOCUMENTO ISTRUTTORIO.

VISTI:

- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 21 maggio 1998, n.162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";
- la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'Accordo Stato-Regioni del 22.11.2012 "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico";
- Il Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale, approvato in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013;
- la Legge 18 agosto 2015, n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro artistico e di assistenza alle famiglie";

- le “Linea guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti,” n.21 dell’anno 2016 elaborata dall’Istituto superiore di sanità;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

CONSIDERATO

- che la Regione Molise tende, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della legislazione nazionale e regionale vigente i compiti delle istituzioni e dei servizi regionali, nonché le forme di collaborazione con i soggetti con cui costruire la rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario in sintonia con il Governo, le Regioni i Comuni e le ASL, alla promozione ed al miglioramento delle qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi dello spettro artistico e dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) e della disabilità intellettiva ;

- pertanto la Regione Molise intende dotarsi per i profili di patologia considerati di Percorsi Diagnostico Terapeutici e Assistenziali specifici considerati come interventi complessi, decisionali ed organizzativi secondo un modello di rete clinica e di approccio multiprofessionale, interdisciplinare ed età specifico per la diagnosi con valutazione funzionale strutturata che preveda percorsi da condividere con gli stakeholders;

- l’intento dell’azione regionale è quello di fare in modo che le persone con ASD e DPS non siano più un costo sociale ma una risorsa;

RITENUTO quindi necessario che venga normato un percorso completo per rafforzare le azioni per soggetti con ASD e DPS in termini di capacità di risposta sanitaria al fine di rendere più efficace anche la risposta integrata socio-sanitaria, scolastica ed educativa con l’obiettivo della inclusione scolastica e sociale, il rafforzamento del supporto alla famiglia per renderne maggiormente sostenibile l’impegno, il raggiungimento della migliore autonomia possibile negli ambienti di vita normali (scuola, lavoro e famiglia) e nell’età adulta il mantenimento e potenziamento delle abilità acquisite;

RITENUTO, pertanto, che per il perseguimento di tali finalità è opportuno dotarsi di una normativa regionale che disciplini e detti i principi fondamentali in materia ed abbia come obiettivo la massima efficacia, per essere compatibili con la complessiva sostenibilità del sistema;

Viene approvata la Proposta di legge regionale “Disposizioni regionali in materia di Disturbi dello Spettro Autistico e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” (allegato A) e la relativa relazione di accompagnamento (allegato B).

POLITICHE SOCIALI

CAMPANIA

DGR 23.5.17, n. 291 - Piano sociale regionale per il triennio 2016-2018. avvio del procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell’ambito c03. (BUR n. 43 del 29.1.17)

Note

PREMESSA

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, con il novellato articolo 117 ha trasferito la materia delle politiche sociali alla potestà legislativa residuale delle Regioni, riservando alla legislazione statale ai sensi del comma 2, lett. m) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e definendo con la Legge n. 328/2000, i principi generali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, nell’ispirarsi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha disciplinato la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, a partire dalla programmazione sociale partecipata e dalla gestione in forma associata dei servizi sociali locali, attraverso la ripartizione del territorio in Ambiti Territoriali.

Al fine di assicurare la piena realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, la succitata legge regionale n. 11/2007 prevede l'intervento sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali inadempienti agli obblighi imposti dalla stessa legge, tra i quali:

1. l'esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni amministrative inerenti la programmazione e la erogazione dei servizi e delle prestazioni (art. 7),
2. l'adozione mediante accordo di programma del Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali (art. 10, c. 2, lett. a) e di una forma associativa ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (art. 10, c. 2, lett. b)
3. la realizzazione di un Piano di Zona in conformità con il Piano Sociale Regionale (art. 21).

La Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 869 del 29/12/2015 ha approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2016 – 2018, nel quale è ribadita la necessità dell'esercizio, sostanziale e non solo formale, in forma associata delle funzioni in materia di interventi e servizi sociali, così garantendo l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse in un unico centro di spesa unitaria, rispondente ai bisogni sociali e sociosanitari dei cittadini del proprio territorio.

Con Decreto Dirigenziale n. 345 dell'11/10/2016 sono state approvate le indicazioni operative per la presentazione della I annualità dei Piani di zona triennali 2016 – 2018 in applicazione del III PSR, attraverso la compilazione della modulistica caricata nel sistema informativo sociale regionale all'indirizzo web <https://sis.campaniasociale.it/>, la cui scadenza è stata poi prorogata al 30/12/2016.

L'INADEMPIENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE C03

Alla scadenza del suddetto termine non è stato adottato e presentato il Piano di Zona da parte di tutti i 16 Comuni che costituiscono l'Ambito territoriale C03: Caianello, Cellole, Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora; b. la mancata adozione della forma associativa e del Piano sociale di Zona, seppur non imputabile direttamente a tutti i Comuni che costituiscono l'Ambito C3, impedisce l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali territoriali previsto dalla L.R. 11/07;

IL POTERE SOSTITUTIVO

La natura obbligatoria degli atti di adozione della forma associativa dei Comuni e del Piano di zona sostanzia la fattispecie prevista dall'articolo 47 della L.R. n. 11/2007 per far luogo all'esercizio del potere sostitutivo.

Viene assegnato ai Comuni afferenti all' Ambito C03, il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, per provvedere all'adozione ed alla trasmissione agli uffici regionali della sottoscrizione della forma associativa, ai sensi del TUEL, per l'esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali, e per l'adozione, attraverso accordo di programma debitamente sottoscritto, del Piano di zona secondo le modalità e le procedure previste ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2007.

Trascorso infruttuosamente tale termine, viene promosso l'esercizio dei poteri sostitutivi previa delibera di Giunta, attraverso la nomina da parte del Presidente di un commissario ad acta per l'Ambito C03, per l'adozione ai sensi del TUEL e la sottoscrizione della forma associativa per l'esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali;

LAZIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2017, n. T00089 IPAB - Istituto Romano di San Michele. Nomina del Commissario Straordinario. (BUR n. 43 del 30.5.17)

Note

Viene nominato, nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, il Dott. Riccardo Casilli, quale Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele di Roma con il compito di:

- a) garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell'IPAB Istituto Romano di San Michele, di cui all'art. 1 dello Statuto vigente, secondo modelli organizzativi e gestionali che assicurino adeguata economicità, efficacia ed efficienza;
- b) garantire lo svolgimento dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

DGR 23.5.17, n. 261 - Depubblicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia dei Bresciani", con sede in Roma. (BUR n. 43 del 30.5.17)

Note

L'IPAB Opera Pia dei Bresciani con sede in Roma, Via dei Bresciani, n. 8 ha più volte reiterato l'istanza di privatizzazione e da ultimo, con nota del 20 marzo 2017, acquisita agli atti d'ufficio in data 23 marzo 2017.

L'Ente risulta in possesso del requisito dell'ispirazione religiosa essendo lo stesso inserito, ai sensi dell'articolo 25, comma 7 del DPR 616/1977, nei citati elenchi di cui ai D.P.C.M. del 1978, fra gli enti svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativo-religiosa.

Nel caso di specie trova, pertanto, applicazione la richiamata disciplina di cui all'articolo 1, comma 7, del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e all'articolo 16 D. lgs 207/2001;

L'Ente risulta in possesso del requisito dell'ispirazione religiosa essendo lo stesso inserito, ai sensi dell'articolo 25, comma 7 del DPR 616/1977 nell'elenco n. 14 approvato con D.P.C.M. del 23 dicembre 1978.

L'Ente è sorto, dietro riconoscimento del Pontefice Gregorio XIII come Confraternita organizzata in forma associativa.

Il primo Statuto dell'Ente, approvato con Regio Decreto del 17 dicembre 1893, stabiliva espressamente che, tra gli scopi dell'Ente, rientravano le opere di beneficenza in favore dei Bresciani poveri che si trovavano nella capitale e le opere di culto.

L'Opera Pia è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono designati dalla Provincia di Brescia attingendo dall'elenco dei bresciani dimoranti in Roma.

All'interno del Consiglio di Amministrazione, da tempo immemorabile e ad ulteriore conferma dell'ispirazione religiosa dell'Ente, è presente, altresì, un rappresentante del Vaticano.

L'Opera Pia, dalla sua fondazione ad oggi, non ha mai modificato la sua provenienza di ispirazione religiosa né, tantomeno, la sua precipua finalità educativa – assistenziale.

Alla luce delle suesposte valutazioni, sussistono i presupposti di legge per procedere alla depubblicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia dei Bresciani", con sede in Roma;

Viene depubblicizzata l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia dei Bresciani", con sede in Roma, la quale dovrà procedere, ex lege, alla successiva iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, previo adeguamento dello statuto.

;

UMBRIA

DGR 8.5.17, n. 487 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB Opera Pia Asilo Infantile "Pietro Tiranti" di Corciano in Fondazione "Pietro Tiranti". (BUR n. 22 del 31.5.17)

Note

Viene approvata, ai sensi dell'art. 4, co. 5 della L.R. 25/2015, la trasformazione dell'IPAB Opera Pia Asilo Infantile "Pietro Tiranti" di Corciano, avente sede in Corciano, via Cornaletto n. 15, in soggetto giuridico di diritto privato e, precisamente, in Fondazione di cui agli artt. 14 e ss del codice civile, assumendo la seguente denominazione, "Fondazione Pietro Tiranti" e con mantenimento della stessa sede legale.

DGR 8.5.17, n. 488 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB Opera Pia Università dei Calzolari di Gubbio in Associazione. (BUR n. 22 del 31.5.17)

Note

Viene approvata, ai sensi dell'art. 4, co. 5 della L.R. 25/2015, la trasformazione dell'Opera Pia "Università dei Calzolari" di Gubbio, avente sede in Gubbio, via Savelli Della Porta n. 18/A, in soggetto giuridico di diritto privato e, precisamente, in Associazione di cui agli artt. 14 e ss del codice civile, assumendo la seguente denominazione, Associazione "Università dei Calzolari" e con mantenimento della stessa sede legale;

DGR 8.5.17, n. 492 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB "Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi" di Magione in Fondazione. (BUR n. 22 del 31.5.17)

Note

Viene approvata, ai sensi dell'art. 4, co. 5 della L.R. 25/2015, la trasformazione dell'IPAB "Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi" di Magione, avente sede in Magione, via XX Settembre, n. 20, in soggetto giuridico di diritto privato e, precisamente, in Fondazione di cui agli artt. 14 e ss del codice civile, assumendo la seguente denominazione, Fondazione "Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi" e con mantenimento della stessa sede legale.

DGR 17.5.17, n. 534. - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell'art. 4 della medesima, della trasformazione dell'IPAB Opera Pia "Officina Giovanni Ottavio Bufalini" di Città di Castello in Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo statuto. (BUR n. 22 del 31.5.17)

Note

1) di approvare, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell'art. 4, co. 5 della L.R. 25/2015, la trasformazione dell'IPAB Opera Pia "Officina Operaia Giovanni Ottavio Bufalini", avente sede in Città di Castello, in via Bartolomeo (codice fiscale 81003130549) in Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP), assumendo la seguente denominazione "ASP Giovanni Ottavio Bufalini - Centro di Istruzione e Formazione Professionale" e con mantenimento della stessa sede legale e dello stesso codice fiscale.

PRIVATO SOCIALE

BASILICATA

Legge regionale 12 gennaio 2000 n.1 e s.m.i. articolo 3. comma 10. pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Basilicata del registro regionale delle organizzazioni di volontariato anno 2017.(BUR n. 11 del 1.5.17)

SANITA'

BASILICATA

DGR 7.4.17, n. 293 - Riparto definitivo delle disponibilita' finanziarie di parte corrente a destinazione indistinta, vincolata e finalizzata per il servizio sanitario regionale-anno 2016 (BUR n. 8 del 16.4.17)

DGR 13.4.17, n. 300 - Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. Certificazione dell'esperienza professionale triennale svolta nella rete regionale delle cure palliative dal Dott. Francesco Cavalcante. - Diniego. (BUR n. 11 del 1.5.17)

DGR 13.4.17, n. 301 - Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. Certificazione dell'esperienza professionale triennale svolta nella rete regionale delle cure palliative dalla Dott.ssa Giovanna Martorano. (BUR n. 11 del 1.5.17)

DGR 13.4.17, n. 302 - Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. Certificazione dell'esperienza professionale triennale svolta nella rete regionale delle cure palliative dal Dott. Saverio Glisci. (BUR n. 11 del 1.5.17)

DGR 13.4.17, n. 303 - Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. Certificazione dell'esperienza professionale triennale svolta nella rete regionale delle cure palliative dal Dott. Vincenzo Maria De Pierro. - Diniego. (BUR n. 11 del 1.5.17)

DGR 13.4.17, n. 306 - D.G.R. 2060 del 22.12.2008 e d.g.r. 217 del 09.02.2010 - aggiornamento registro regionale delle autorizzazioni sanitarie - strutture sanitarie private - ed integrazione ai sensi dell'art. 41, d.lgs. 33/2013, alla data del 31 dicembre 2016. (BUR n. 11 del 1.5.17)

CAMPANIA

DGR 23.5.17, n. 278 - Legge 1 aprile 1999 n. 91 recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti riassetto del sistema trapiantologico in regione Campania. (BUR n. 43 del 29.5.17)

Note

Vengono ripristinate le funzioni del Centro Regionale Trapianti (C.R.T.), come definito dalla delibera di Giunta Regionale n. 920/2009 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti di cui all'art.10, comma 6, della legge 91/1999 e, precisamente:

- a. coordinamento della raccolta e trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Coordinamento Nazionale Trapianti;
- b. controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
- c. controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare la compatibilità di laboratorio tra donatore e ricevente;
- d. selezione dei riceventi in applicazione dei criteri prestabiliti; e. supervisione delle attività dei Laboratori regionali e certificazioni di qualità per l'accreditamento EFI; f. partecipazione alla gestione del Registro Regionale donatori di midollo osseo per quel che riguarda la competenza trapiantologica;

Il Centro Regionale Trapianti dovrà:

- a. funzionare 24 ore tutti i giorni dell'anno per assicurare indagini di immunogenetica;
- b. produrre dati statistici per quanto di propria competenza;

- c. costituire riferimento per la tipizzazione HLA dei donatori di midollo osseo eseguita da vari laboratori di tipizzazione della regione;
- d. effettuare i necessari controlli sulla attività di laboratori regionali di immunogenetica;
- e. promuovere controlli di qualità per i laboratori che in regione eseguono la tipizzazione HLA;
- f. mantenere i rapporti funzionali con le Banche dei tessuti (Banca degli occhi presso il P.O. Vecchio Pellegrini della ASL Napoli 1 Centro, Banca del sangue cordonale con sede presso l'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli) e il Registro donatori di midollo osseo con sede presso l'A.O.U. Federico II di Napoli.

Il C.R.T. opera su tre diversi livelli:

- a. Programmatorio, recependo dalle istituzioni regionali le linee di indirizzo e pianificando con gli uffici preposti l'utilizzo delle risorse disponibili;
- b. Gestionale/Amministrativo, concordando l'attuazione della programmazione e degli indirizzi gestionali con le Direzioni Generali delle Aziende sanitarie;
- c. Operativo, garantendo il coordinamento h24 di tutte le strutture coinvolte nel processo di donazione-trapianto, la gestione delle liste di attesa dei pazienti, il supporto dell'attività di procurement, (mediante l'attività di un Coordinatore Attività prelievo – CAP – e di un pool di coordinatori ospedalieri), la formazione degli operatori della rete e della diffusione della cultura della donazione nella popolazione.

Il Laboratorio di patologia clinica del P.O. "Cotugno" della A.O.R.N. dei "Colli" di Napoli, il Servizio di anatomia patologica dell'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli e la Cattedra di Anatomia Patologica della A.O.U. Federico II di Napoli assicurino ogni idoneo supporto alla rete trapiantologica coordinata dal C.R.T.

Viene nominato il dott. Antonio Corcione, Direttore della U.O.C. Anestesia e T.I.P.O. (Terapia Intensiva Post Operatoria) e Direttore del Dipartimento Area Critica dell'A.O.R.N. dei Colli, quale Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 99/1999.

DGR 31.5.17, n. 302 - Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni – Rep. Atti n.101/CSR del 5/8/2014 relativo al "DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA MALATTIA RENALE CRONICA (MRC)" (allegato 1) (BUR n. 45 del 5.6.17).

Note

PREMESSA

Si procede al formale recepimento dell'Accordo Stato-Regioni – Rep. Atti n.101/CSR del 5/8/2014 relativo al "DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA MALATTIA RENALE CRONICA (MRC)" (allegato 1) (a cui si fa rinvio).

DGR 31.5.17, n. 303 - Modifiche ed integrazioni DGRC n. 1977 del 16/11/2007 - individuazione di centri di riferimento regionali - istituzione commissione. (BUR n. 45 del 5.6.17)

Note

Viene ricostituita la composizione della commissione così come di seguito elencato:

- 1.1 il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR in qualità di presidente;
- 1.2 il Dirigente di Staff Tecnico Operativo della DG Tutela della Salute e Coordinamento del SSR;
- 1.3 un esperto in Organizzazione dei servizi ospedalieri;
- 1.4 un esperto in organizzazione dei servizi territoriali e cure primarie;
- 1.5 un esperto di gestione flussi informativi;
- 1.6 un esperto in verifica della qualità delle prestazioni;
- 1.7 un funzionario amministrativo della DG Tutela della Salute e Coordinamento del SSR in qualità di segretario.

La Commissione ha il compito di predisporre un apposito regolamento con l'individuazione dei criteri di identificazione dei Centri di Riferimento.

In seguito all'istruttoria effettuata dalla Commissione la Giunta regionale delibererà l'eventuale riconoscimento di nuovi Centri di riferimento e/o l'adeguamento dei Centri già riconosciuti.

I componenti della suddetta Commissione saranno nominati con successivo provvedimento.

La Commissione possa essere, all'occorrenza, integrata con i dirigenti delle UU.OO.DD. della DG Tutela della Salute competenti per la materia di specifico interesse del progetto e con specifici esperti di volta in volta individuati dal Presidente della Commissione.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

La durata della Commissione è di tre anni dal provvedimento di nomina.

EMILIA-ROMAGNA

L.R.1.6.17, n.9 - fusione dell'azienda unità sanitaria locale di reggio emilia e dell'azienda ospedaliera 'arcispedale santa maria nuova'. altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria. (BUR n. 153 del 6.2.17)

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Capo II - Misure di adeguamento del governo e della gestione dei servizi sanitari

Art. 2 - Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova"

Art. 3 - Norme di prima applicazione sull'organizzazione e funzionamento dell'Azienda USL di Reggio Emilia

Art. 4 - Trasferimento dell'IRCCS "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" all'Azienda USL di Reggio Emilia. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto

Capo III - Altre misure di adeguamento in materia sanitaria

Art. 5 - Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

Art. 6 - Registri di rilevante interesse regionale

Art. 7 - Nullaosta alle sperimentazioni cliniche

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 8 - Monitoraggio

Art. 9 - Abrogazioni

Art. 10 - Entrata in vigore

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni per l'adeguamento del governo e della gestione dei servizi sanitari. In particolare, al fine di assicurare e potenziare i servizi sanitari nell'interesse delle persone e della collettività, in condizioni di valorizzazione qualitativa, omogeneità, appropriatezza ed efficienza, la presente legge realizza forme di integrazione funzionali e strutturali e di razionalizzazione organizzativa idonee a garantire lo snellimento amministrativo ed il contenimento della spesa pubblica.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

a) la fusione delle strutture aziendali dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", per effetto della quale risulta costituita un'unica Azienda sanitaria, di seguito denominata Azienda USL di Reggio Emilia;

b) il trasferimento della titolarità dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" in capo all'Azienda USL di Reggio Emilia.

3. La presente legge detta altresì misure organizzative dirette a perseguire, nel rispetto delle competenze dello Stato, politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, nonché l'istituzione dei registri di rilevante interesse regionale di cui all'articolo 6.

CAPO II

Misure di adeguamento del governo e della gestione dei servizi sanitari

Art. 2

Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova"

1. A decorrere dall'1 luglio 2017, l'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e l'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" sono fuse. Dalla data di fusione, l'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" cessa e l'Azienda USL di Reggio Emilia subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni dell'Azienda ospedaliera cessata.

2. Il patrimonio dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", costituito dai beni mobili e immobili ad essa appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda USL di Reggio Emilia. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

3. I direttori generali dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", in carica all'entrata in vigore della presente legge, assicurano tutti gli adempimenti, anche di carattere ricognitivo, organizzativi, gestionali, fiscali, economico-finanziari e patrimoniali necessari alla fusione delle due Aziende e alla cessazione dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova". In particolare, effettuano la ricognizione:

- a) del patrimonio immobiliare e mobiliare al 30 giugno 2017;
- b) della dotazione organica complessiva al 30 giugno 2017 e dei fondi contrattuali così come determinati dalla vigente contrattazione decentrata.

4. Il personale in servizio nella preesistente Azienda ospedaliera, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito senza soluzione di continuità all'Azienda USL di Reggio Emilia conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). A tal fine, la Giunta regionale può fornire indirizzi con specifico atto.

5. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), il processo di fusione e integrazione di cui alla presente legge è svolto garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali, delle quali si riconosce il ruolo.

Art. 3

Norme di prima applicazione sull'organizzazione e funzionamento dell'Azienda USL di Reggio Emilia

1. Gli organi dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia, in essere al 30 giugno 2017, permangono in carica sino alla loro naturale scadenza. Il Collegio di direzione deve essere ricostituito conformemente al nuovo assetto istituzionale e organizzativo al fine di garantirne la piena e tempestiva funzionalità.

2. Entro il 30 giugno 2018, il direttore generale dell'Azienda USL di Reggio Emilia adegua l'atto aziendale della medesima al nuovo assetto istituzionale e organizzativo fissato dalla presente legge. L'atto aziendale adeguato è sottoposto alla Giunta regionale ai fini della verifica di conformità di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2004.

3. L'Azienda USL di Reggio Emilia persegue la riorganizzazione e la fusione delle attività di amministrazione e di supporto logistico e tecnico-professionale, con lo scopo di garantire efficienza organizzativa e trasparenza, e di omogeneizzare e snellire le procedure del nuovo assetto aziendale.

4. Al fine di promuovere e valorizzare le forme di cooperazione e di innalzare il livello qualitativo dei servizi sanitari erogati, con particolare riguardo a quelli di più alta complessità, la riorganizzazione deve prevedere la costituzione di un presidio ospedaliero unico, articolato in più

stabilimenti, che incorpori il presidio ospedaliero in essere dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia all'Arcispedale Santa Maria Nuova.

5. Il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Capo, i processi di programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio di Reggio Emilia, nonché lo svolgimento degli adempimenti necessari alla costituzione dell'unica Azienda sanitaria, avvengono attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 4

Trasferimento dell'IRCCS "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" all'Azienda USL di Reggio Emilia. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto

1. A decorrere dal 1 luglio 2017, la titolarità dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia", di seguito denominato Istituto, costituito all'interno dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), è trasferita all'Azienda USL di Reggio Emilia. L'Istituto svolge l'attività di assistenza e ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e concorre alla realizzazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, secondo il ruolo attribuito dalla legislazione vigente agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto continuano ad essere disciplinati dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. L'atto aziendale dell'Azienda USL di Reggio Emilia, adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, disciplina l'assetto degli organi e le rispettive competenze, configura la forma organizzativa e le afferenti strutture, prevede la collaborazione con l'Università e con la rete europea, nazionale e regionale degli Istituti di ricerca in oncologia.

4. Il Consiglio di indirizzo e verifica e il direttore scientifico, in essere al 30 giugno 2017, permangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

5. Al fine di garantire l'integrazione tra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca, il direttore scientifico per l'esercizio delle sue funzioni opera in diretta collaborazione con il direttore generale.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 4 del 2008, all'Istituto è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile, con assegnazione di beni, personale e risorse, secondo quanto specificamente indicato nello statuto e nell'atto organizzativo dell'Istituto.

CAPO III

Altre misure di adeguamento in materia sanitaria

Art. 5

Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

1. In coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e, nello specifico, con quanto disposto dall'articolo 15, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale perseguono gli obiettivi di prevenzione e contrasto della corruzione e di promozione della trasparenza, in particolare mediante:

a) l'adozione delle migliori prassi di attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), al fine di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo;

b) la programmazione, nell'ambito dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione, di obbligatorie misure di rotazione degli incarichi, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali, secondo criteri definiti in coerenza con gli indirizzi contenuti nel Piano nazionale anticorruzione; solo nei casi, adeguatamente motivati, in cui la rotazione non sia possibile, devono essere programmate misure alternative di prevenzione della corruzione con effetti analoghi;

c) l'adozione delle migliori prassi di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e delle misure specifiche contenute all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

d) l'emanazione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, del codice di comportamento dei dipendenti, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice di comportamento prevede il dovere da parte del personale di assicurare la pubblicizzazione, tramite apposita dichiarazione da rendersi annualmente in forma completa all'ente di appartenenza, di tutti i rapporti intercorsi, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale; detta dichiarazione specifica tutti gli eventuali emolumenti percepiti e i benefici goduti, sia direttamente che indirettamente. Il codice di comportamento deve contenere la previsione per cui l'eventuale violazione del dovere di rendere la predetta dichiarazione, nonché di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, previsto dalla vigente normativa di legge per il personale titolare di incarico dirigenziale, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nei due periodi precedenti integrano il contenuto dei codici di comportamento definiti dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario regionale. Le predette amministrazioni sono tenute ad esercitare il potere disciplinare in caso di mancato assolvimento, nel rispetto delle procedure definite dalle amministrazioni stesse, dei doveri prima richiamati.

Art. 6

Registri di rilevante interesse regionale

1. Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), sono istituiti i seguenti registri di rilevante interesse regionale:

- a) Registro tumori;
- b) Registro diabete;
- c) Registro impiantologia protesica ortopedica (RIPO);
- d) Registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo (Dialisi);
- e) Registro regionale per le malattie rare;
- f) Registro indagine malformazioni congenite in Emilia-Romagna (IMER);
- g) Registro delle broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);
- h) Registro interventi in ambito cardiologico e cardiocirurgico;
- i) Registro angioplastiche coronariche;
- j) Registro aritmologia interventistica;
- k) Registro delle malattie reumatologiche e dei trattamenti;
- l) Registro nati pretermine;
- m) Registro endometriosi;
- n) Registro della narcolessia e delle ipersonnie rare;
- o) Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
- p) Registro gravi cerebrolesioni acquisite (GRACER);
- q) Registro dei traumi gravi.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

3. Con successivo regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20, 22 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascun registro, il titolare del trattamento del singolo registro, i soggetti che possono avervi accesso, i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Resta fermo l'adeguamento alle disposizioni previste dal regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come disposto dall'articolo 12, comma 13, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012.

4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono, in ogni caso, informarsi ai principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 7

Nullaosta alle sperimentazioni cliniche

1. Le sperimentazioni cliniche e gli studi, che secondo la legge o altra fonte normativa devono essere sottoposti al parere del competente Comitato etico, richiedono espresso e motivato nullaosta del direttore generale della struttura sanitaria in cui è condotta l'attività, affinché sia garantita anche l'assenza di pregiudizi per l'attività assistenziale. L'avvio della sperimentazione clinica o dello studio, in assenza del predetto nullaosta, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile dello sperimentatore. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad esercitare il relativo potere disciplinare.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 8

Monitoraggio

1. Decorsi 18 mesi dalla costituzione dell'Azienda USL di Reggio Emilia, la Giunta regionale elabora e trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione intermedia sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al Capo II.

2. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora e trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione finale sull'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II.

Art. 9

Abrogazioni

1. L'articolo 14 (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario) della legge regionale n. 4 del 2008 è abrogato.

LAZIO

DGR 19.5.17, n. 251 - Apertura estiva del Parco antistante l'ingresso principale al complesso dell'ex Ospedale "Carlo Forlanini", da Via Bernardino Ramazzini: Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 Regolamento regionale 4 Aprile 2012, n. 5. (BUR n. 42 del 25.5.17)

Note

PREMESSA

Il complesso monumentale dell'ex Ospedale "Carlo Forlanini", ha cessato le sue attività in ambito sanitario, in attuazione del combinato disposto dell'art. 1, commi 5 e 66, punto c) della Legge regionale n. 14/2008 e dell'art. 2, commi 41, 42, 43 e 44 della Legge regionale n. 7/2014.

In conseguenza della cessazione dalla funzione sanitaria, con Deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2014, n. 815, recante "Modifica ed integrazione dell'inventario dei beni immobili regionali "Libro 8" approvato con D.G.R. 183/2013", l'intero complesso immobiliare è stato inserito nell'inventario generale dei beni immobili indisponibili di proprietà della Regione Lazio e trascritto a favore dell'Amministrazione regionale presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.

Nell'ambito della segmentazione del patrimonio regionale approvata con Deliberazione programmatica della Giunta regionale 27 maggio 2014, n. 306, il compendio dell'ex Ospedale

Forlanini è stato inserito, all'interno del Gruppo 5 denominato "Progetti speciali in concertazione con Enti Locali, Associazioni, MiBACT" prevedendo diverse forme di valorizzazione e di fruizione pubblica del complesso.

All'interno dei corpi di fabbrica dismessi dell'ex Ospedale, hanno trovato rifugio occasionale e si sono spesso insediate persone senza fissa dimora e famiglie svantaggiate, che hanno arrecato notevoli problemi di sicurezza, ordine pubblico e igienico sanitari.

L'Amministrazione regionale, per fronteggiare questa situazione di grave degrado, grazie alla collaborazione degli organi di Polizia, ha provveduto a liberare il complesso ospedaliero dagli occupanti e, per scongiurare successive occupazioni, ha potenziato i servizi di vigilanza e controllo degli accessi ed ha integrato i sistemi di protezione passiva (barriere e recinzioni), con un significativo dispendio di energie e risorse economiche.

Viener ravvisata la necessità di coniugare, una possibile fruizione pubblica dell'area esterna al Complesso immobiliare del dismesso Ospedale "Carlo Forlanini", con la garanzia che tale opportunità non rechi pregiudizio all'attività di messa in sicurezza appena effettuata dall'Amministrazione regionale.

LA DISPOSIZIONE

Viene adottato, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale 4 Aprile 2012, n. 5, il seguente Atto di indirizzo per la locazione temporanea di una porzione dello spazio verde antistante l'ingresso principale al complesso dell'ex Ospedale "Carlo Forlanini" da Via Bernardino Ramazzini:

a. Per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2017 è disposta la delimitazione e la locazione, ad un soggetto giuridico avente o meno scopo di lucro, di una porzione di circa 13.000 mq dello spazio verde antistante l'ingresso di Via Bernardino Ramazzini, per lo svolgimento, limitatamente al periodo estivo, di una o più iniziative commerciali che potranno contribuire alla riscoperta ed alla riconversione funzionale del bene patrimoniale e che risultino compatibili con le caratteristiche ed il pregio ambientale e architettonico del sito.

b. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del R.R. 5/2012, l'individuazione del Conduttore avverrà previa procedura di evidenza pubblica da espletarsi, in conformità ai principi di economicità, trasparenza e parità di trattamento fra i potenziali Conduttori. Il rapporto negoziale fra le parti sarà regolato da un contratto attivo di diritto privato, da stipularsi sotto forma di scrittura privata, idoneo a trasferire in capo al Conduttore gli obblighi di custodia, sorveglianza e messa in sicurezza dell'area assunta in diritto di godimento.

c. Ai sensi dell'art. 2 del R.R. 5/2012, l'utilizzazione del bene patrimoniale persegue la finalità di conseguire un introito economico per l'Amministrazione adeguato al valore di mercato del bene, ovvero alla sua valenza sociale. La procedura di evidenza pubblica si svolgerà, di conseguenza, con il criterio del miglior prezzo offerto rispetto alla media dei migliori valori locativi degli immobili commerciali (mq/mese) – desunti dalle rilevazioni semestrali dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate nella zona omogenea più prossima - per il coefficiente di omogeneizzazione previsto per le aree esterne ai corpi di fabbrica, ovvero secondo la seguente formulazione:

omi

mq omog mq €/mese

€/mq mese

mesi base d'asta

zona min max D9 19.30 24.00 13.000 2% 260.00 21.65 5.629,00 2.00 11.258.00

d. La corresponsione del canone da parte del Conduttore avverrà al termine della locazione, per un importo commisurato all'effettiva durata della detenzione in possesso, al netto dei giorni necessari per gli interventi di delimitazione dell'area e l'installazione dei presidi di sicurezza e delle attrezzature di servizio.

e. Il contratto di locazione non prevede l'erogazione di servizi a favore dell'Amministrazione regionale, né agevolazioni o erogazioni di contributi di qualsiasi genere in favore del Conduttore, la cui attività dovrà conformarsi, esclusivamente, alle seguenti prescrizioni di carattere tecnico e funzionale, la cui adozione sarà posta in capo e sotto la responsabilità del medesimo Conduttore:

- l'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare l'integrità del bene culturale tutelato ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 42/2004;
- l'istallazione dei divisori fissi atti a confinare le aree aperte al pubblico con le relative attrezzature, impianti e dispositivi tecnici;
- l'adozione di misure organizzative per interdire l'accesso ai corpi di fabbrica dismessi nonché alle aree esterne precluse alla libera circolazione ovvero sottoposte a vigilanza, controllo e selezione degli accessi da parte dell'Amministrazione regionale;
- non arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi assistenziali e diagnostici nonché alle altre attività tuttora presenti all'interno di parte dell'ex Ospedale. A tal fine si dispone che l'utilizzazione dell'area da parte del Conduttore dovrà essere articolata in un'unica fascia oraria dalle 18.00 alle 24.00;
- l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza degli utenti e del pubblico con riguardo: agli affollamenti previsti; allo stato d'uso e manutenzione delle aree; alle insidie non evidenziate all'atto della consegna delle aree oppure al verificarsi di circostanze non previste al momento della sottoscrizione del contratto;
- assicurare il rispetto delle norme tecniche di prevenzione incendi, le disposizioni di natura igienico sanitaria, i requisiti di impatto acustico delle attività e degli allestimenti temporanei che si intendono approntare.

f. L'utilizzazione dell'area verde, ancorché temporanea e limitata nel tempo, dovrà risultare coerente con le destinazioni d'uso previste dal PRG limitatamente alle seguenti destinazioni ammesse: "Attrezzature sportive e per il tempo libero" e "Attrezzature culturali e congressuali". g. sono ritenute incompatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali dell'area e con la salvaguardia del bene culturale: lo svolgimento di attività economiche e di intrattenimento che comportino l'utilizzo di animali, acqua, sabbia, esplosivi, veicoli a motore e attrezzature di divertimento meccaniche, elettromeccaniche o similari.

Decreto del Commissario ad Acta 19 maggio 2017, n. U00160 - Approvazione della Scrittura Privata recante Accordo tra la Regione Lazio, la Asl Roma 6 e Villa Von Siebenthal S.r.l. (BUR n. 44 del 1.6.17)

Note

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio notificato il 13.01.2015 (RG n. 11812/2015), con cui Villa Von Siebenthal S.r.l. ha chiesto l'annullamento: 1) del DCA n. 333/2015, avente ad oggetto la "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR:

1) Riabilitazione territoriale

Viene approvato lo schema di accordo sopra citato, il quale, in allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante

MARCHE

DGR 15.5.17, n. 458 - Adeguamento dell'offerta vaccinale nella Regione Marche in relazione al recepimento del nuovo piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 - Direttive alle Aziende del S.S.R. (BUR n. 59 del 26.5.17)

Note

Viene approvata "L'Offerta vaccinale nelle Marche: Piano Regionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019", di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

elaborato sulla base delle indicazioni previste dal “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019” adottato con l’Intesa StatoRegioni n. 10/CSR del 19 gennaio 2017.

I contenuti della presente deliberazione costituiscono indirizzi vincolanti per gli enti del Servizio Sanitario Regionale; - di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione siano a carico dei bilanci di competenza degli Enti del Sistema Sanitario Regionale interessati, nei limiti del budget assegnato dalla Regione Marche.

DGR 15.5.17, n. 489 Deliberazione n. 489 del 15/05/2017 Approvazione dell’atto aggiunto all’Accordo di collaborazione sottoscritto tra l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR Marche) in data 18 gennaio 2016. (BUR n. 59 del 26.5.17)

Note

Viene approvato l’atto aggiuntivo all’art.2, dell’Accordo di collaborazione sottoscritto tra l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR Marche) in data 18 gennaio 2016, di cui all’ allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante. (a cui si fa rinvio)

DGR 15.5.17, n. 490 - Art. 3 bis L.R. n. 13/2003 - Revoca deliberazione n. 42 del 21/1/2013. Nomina del Presidente del Coordinamento degli enti del Servizio Sanitario Regionale e approvazione del regolamento per il funzionamento del Coordinamento degli Enti del SSR. (BUR n. 59 del 26.5.17)

Note

Viene revocata la deliberazione n. 42 del 21/1/2013 concernente “L.R. n. 13/2003 - Processi funzionali relativi alla sanità e Coordinamento degli enti del SSR”.

Vengono approvate le funzioni ed il regolamento di funzionamento del Coordinamento degli enti del SSR di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (a cui si fa rinvio).

PIEMONTE

DGR 8.5.17, n. 60-5024 - Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL CN1 per la Pediatria di libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico Pediatra di libera Scelta. (BUR n. 22 del 1.6.17)

Note

Viene approvata la definizione, ai sensi dell’art. 32, comma 3, dell’ACN PLS vigente, degli ambiti territoriali di scelta dell’ASL CN1, relativi ai Distretti di nuova costituzione “Sud Ovest”, “Sud Est” “Nord Est” e “Nord Ovest”, entro i quali l’assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico Pediatra di libera Scelta, come di seguito specificata: Distretto Sud Ovest, composto dai seguenti Comuni (53): Cuneo, Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Montanera, Morozzo, Centallo, Tarantasca, Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Entraque, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Rocca Sparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vignolo, Vinadio, Boves, Chiusa Pesio, Limone Piemonte, Peveragno, Robilante, Vernante, Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stoppo, Villar San Costanzo, Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemале, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana. Distretto Sud Est, composto dai seguenti Comuni (64): Mondovì, Dogliani, Belvedere Langhe, Bonvicino, Farigliano, Lequio Tanaro, Somano, Carrù, Piozzo, Bastia Mondovì, Cigliè, Clavesana, Rocca Ciglie’, Magliano Alpi, Rocca de Baldi, Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero Vasco, San Michele Mondovì, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, Torre Mondovì, Briaglia, Vicoforte, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Ceva, Bagnasco, Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Igliaio, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Montezemolo, Murazzano, Nucetto, Paroldo, Perlo, Priero, Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola, Monesiglio, Camerana, Gottasecca, Mombarcaro, Prunetto, Saliceto, Garessio, Alto, Briga Alta, Caprauna, Ormea, Priola. Distretto Nord Est, composto dai seguenti

Comuni (19): Bene Vagenna, Caramagna Piemonte, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Fossano, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Racconigi, Ruffia, Salmour, S. Albano Stura, Savigliano, Trinità, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco. Distretto Nord Ovest, composto dai seguenti Comuni (39): Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Carde', Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Frassinio, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre S. Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo;

PUGLIA

DGR 16.5.17, n. 736 - Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo.(BUR n. 63 del 31.5.16)

Note

Viene approvato, il Documento ad oggetto “Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di patologia clinica privati accreditati” di cui all'allegato A, composto da n. 12 pagine, a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

·La competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta provvede, entro il 30/09/2017, a predisporre atti da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale per: - aggiornare la DGR 1500/2010, relativa ai criteri di assegnazione dei budget annuali alle strutture private accreditate da parte della ASL, al fine di adeguarla e contestualizzarla ai nuovi modelli aggregativi previsti nel documento di cui all'allegato A.

Viene individuato l'elenco delle prestazioni correlate ad ogni singolo settore specializzato di un laboratorio di base.

Vengono individuate le prestazioni che potranno essere erogate in regime di service in ambito provinciale, nonché le residue prestazioni che in deroga ai principi concordati potranno essere inviate in ambito provinciale diverso, e comunque in ambito regionale

L.R. 29.5.17, n. 17 - Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia. (BUR n. 63 del 31.5.16)

Art. 1 Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dei principi fondamentali del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e dell'Atto di intesa Stato-regioni del 1° luglio 2004, disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati in fondazioni, “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte e Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, di seguito denominati Istituti.

Art. 2 Finalità e organizzazione

1. Gli Istituti si configurano come enti pubblici a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che perseguono, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi caratteri di eccellenza.

2. Gli Istituti informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 3 Organi

1. Sono organi degli Istituti: a) Il Consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.) b) il Direttore generale; c) il Direttore scientifico; d) il Collegio di direzione; e) il Collegio sindacale.

Art. 4 Consiglio di indirizzo e verifica - C.I.V.

1. Il Consiglio di indirizzo e verifica, nominato con deliberazione di Giunta regionale, è composto da tre componenti, dei quali uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro della salute, e un terzo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Regione d'intesa con il Ministro della salute. Nel C.I.V. dell'IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte il componente di designazione regionale è individuato su indicazione dei rappresentanti degli interessi originari dell'Istituto. Il predetto C.I.V. dura in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa, e i suoi componenti possono essere rinominati, solo una volta.
2. I componenti del Consiglio di indirizzo e verifica vengono scelti tra soggetti di provata competenza scientifica e onorabilità, per i quali non sussistano le cause di inconfirmità e incompatibilità di cui alla normativa vigente in materia.
3. Al presidente del C.I.V. spetta un trattamento economico pari al 25 per cento del trattamento economico del direttore generale. Ai componenti del C.I.V. spetta un trattamento economico pari al 30 per cento del trattamento economico del presidente.
4. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente, il soggetto che lo aveva nominato provvede senza indugio — previa designazione dell'organo di competenza — alla sua sostituzione con altro soggetto per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica. Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'organo è ricostituito con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il Consiglio di indirizzo e verifica svolge le seguenti funzioni: a) definizione degli indirizzi strategici dell'istituto, approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'istituto stesso e conseguente assegnazione al direttore generale degli obiettivi annuali di ricerca e assistenziali, assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la programmazione sanitaria nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni; b) verifica della corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'istituto rispetto agli indirizzi strategici, ai programmi annuali e pluriennali di attività e agli obiettivi predeterminati di cui al precedente punto a). Il Consiglio relaziona annualmente, entro il 30 giugno, all'Assessore regionale alle politiche della salute in ordine alla predetta verifica. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della Regione e al Ministro della salute, proponendo le misure da adottare; c) espressione di parere preventivo obbligatorio — entro quarantacinque giorni dalla richiesta e da intendersi positivo in caso di silenzio — rispetto agli atti del direttore generale relativi a bilancio preventivo e di esercizio, regolamento di organizzazione e funzionamento, alienazione del patrimonio, costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed associazioni; d) nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico.
6. Il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative dell'istituto.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un componente del Consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.
8. Il Consiglio di indirizzo e verifica si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno uno dei suoi componenti.
9. Il Consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalità del proprio funzionamento, si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico e i componenti del collegio sindacale; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso.

Art. 5 Direttore generale

1. Il direttore generale, scelto tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e che risultino inseriti nel vigente elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore

generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo, ha durata quinquennale ed è regolato da apposito contratto di diritto privato secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.

3. Al direttore generale sono attribuite funzioni di gestione ordinaria e straordinaria dell'istituto. In particolare: a) rappresenta l'istituto nei confronti di terzi e in giudizio; b) assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e i programmi stabiliti dal Consiglio di indirizzo e verifica nonché con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria; c) nomina il direttore sanitario e il direttore amministrativo, scegliendoli tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e inseriti nei vigenti albi regionali di idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del S.S.R.; d) nomina il Collegio sindacale; e) nomina il Collegio di direzione; f) adotta, previa acquisizione del parere del C.I.V., il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'istituto sulla base dello schema-tipo allegato all'Intesa Stato-regioni del 1° luglio 2004 e lo trasmette per la relativa approvazione alla Regione e al Ministero della salute; g) adotta i bilanci di previsione annuale e pluriennale e di esercizio, gli atti e i provvedimenti di alienazione del patrimonio e di costituzione o partecipazione a società, consorzi, associazioni o altri enti.

4. All'atto della nomina la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi di mandato, la cui valutazione intermedia - ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42:i.) e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale - determina la conferma o meno dell'incarico fino alla sua naturale scadenza. Al direttore generale, inoltre, sono assegnati annualmente dal Consiglio di indirizzo e verifica gli obiettivi di ricerca e assistenziali di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a) della presente legge, che sono sottoposti alla valutazione del medesimo Consiglio.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. In caso di vacanza dell'ufficio, ove per comprovati motivi non si possa provvedere alla nomina del direttore generale entro i sessanta giorni previsti dalla normativa di riferimento, si applicano le norme regionali in materia di commissariamento delle aziende sanitarie del S.S.R.

6. Al direttore generale si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità vigenti per i direttori generali delle aziende sanitarie.

7. Il trattamento economico spettante al direttore generale è quello disciplinato dall'articolo 1, comma 5, del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende" ospedaliere). Il trattamento economico integrativo è riconosciuto ed eventualmente quantificato dal C.I.V. previa valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di ricerca e assistenziali di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b) della presente legge.

Art. 6 Direttore amministrativo e direttore sanitario

1. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, nominati dallo stesso direttore generale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e inseriti nei rispettivi albi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del S.S.R.

2. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo, regolato da apposito contratto di diritto privato, ha durata pari a quella del direttore generale ed è rinnovabile ma non prorogabile. L'incarico di direttore amministrativo e sanitario cessa al raggiungimento del

sessantacinquesimo anno di età, nonché con il cessare dell'incarico del direttore generale che li ha nominati.

3. Il direttore amministrativo è preposto alla direzione dei servizi amministrativi dell'istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sul profilo di legittimità degli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore sanitario è preposto alla direzione dei servizi tecnico-scientifici dell'istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sul profilo tecnico degli atti i relativi alle materie di competenza.

4. Il trattamento economico da corrispondere è quello previsto per i direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del S.S.R. dalla vigente normativa nazionale e regionale.

5. Al direttore amministrativo e al direttore sanitario si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità vigenti per i direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie del S.S.R.

6. Negli Istituti costituiti da un unico presidio le funzioni e i compiti del direttore sanitario e del dirigente medico di presidio ospedaliero di cui all'articolo 4, comma 9, del d.lgs. 502/1992 sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge.

Art. 7 Direttore scientifico

1. Il direttore scientifico, nominato e revocato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007 n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico — IRCCS), promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi del Consiglio di indirizzo e verifica nonché in coerenza con la programmazione nazionale e regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 31-5-201731358

2. Il direttore scientifico stipula con il direttore generale dell'istituto un contratto di lavoro di diritto privato di natura esclusiva, di durata quinquennale.

3. il direttore scientifico presiede il Comitato tecnico-scientifico ed esprime parere obbligatorio al direttore generale sugli atti inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico.

4. Il trattamento economico del direttore scientifico è pari all'85 per cento di quello del direttore generale dell'istituto.

Art. 8 Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico è un organismo con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca degli istituti.

2. Il Comitato è presieduto dal direttore scientifico, vi partecipa di diritto il direttore sanitario ed è composto da altri otto componenti, scelti dal Consiglio di indirizzo e verifica e individuati come di seguito: a) quattro componenti scelti tra i responsabili di dipartimento; b) un componente scelto nell'ambito del personale medico dirigente; c) un componente scelto nell'ambito del personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali; d) due componenti esterni, scelti tra esperti di comprovata competenza scientifica in ambito nazionale ed internazionale.

3. Il Comitato tecnico scientifico ha durata quinquennale. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del Comitato, questo sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica.

4. I criteri e le modalità per la nomina dei componenti del Comitato nonché quelli relativi al funzionamento del Comitato stesso sono stabiliti dal regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun istituto.

5. Il Comitato tecnico scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attività dell'istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

Art. 9 Collegio di direzione

1. Il Collegio di direzione è nominato dal direttore generale, che ne convoca la seduta di insediamento, e ha la seguente composizione: a) il dirigente responsabile dell'unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti; b) il responsabile dell'unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti; c) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie; d) i direttori di presidio ospedaliero, qualora l'IRCCS non sia costituito da un unico presidio; e) i direttori dei dipartimenti.

2. Il Collegio elegge nella seduta di insediamento il proprio presidente e il vice-presidente, scegliendoli fra i componenti di diritto. Il presidente del collegio di direzione, in relazione alle materie in trattazione, può

estendere la partecipazione alle singole sedute del Collegio ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali di volta in volta interessate, i quali possono essere sentiti senza diritto di voto.

3. Il Collegio di direzione dura in carica tre anni e svolge i seguenti compiti: a) concorre al governo delle attività cliniche dell'istituto, formulando proposte ed esprimendo pareri dietro obbligatoria consultazione del direttore generale in merito a tutte le questioni attinenti il governo delle attività cliniche; b) concorre alla pianificazione delle attività dell'istituto, ivi comprese la didattica e la ricerca, e allo sviluppo organizzativo e gestionale dello stesso, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, alla valorizzazione delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria; c) esprime parere obbligatorio sull'atto di organizzazione aziendale per la parte relativa all'organizzazione delle attività cliniche; d) esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale della formazione ai fini della successiva approvazione da parte del direttore generale, tenendo conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali nonché degli specifici bisogni formativi espressi dai dipartimenti aziendali e dalle categorie di operatori; e) esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico ai fini della successiva approvazione da parte del direttore generale; f) partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale e concorre alla conseguente valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati; g) esprime parere sulla coerenza fra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca e innovazione.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono per il Collegio di direzione degli Istituti le disposizioni previste dal d.lgs. 502/1992 e dalla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 (Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Art. 10 Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'istituto, dura in carica, tre anni ed è composto da tre componenti, scelti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, uno designato dal Ministro della salute.

2. Il Collegio sindacale, all'atto della prima seduta convocata dal direttore generale, elegge il proprio presidente.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, esamina il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il bilancio d'esercizio, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci al risultato delle scritture contabili, accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa.

4. I componenti del Collegio sindacale possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Ai componenti del Collegio sindacale compete, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 502/1992, un'indennità pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'istituto. Al

presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Art. 11 Comitato etico

1. I programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'istituto sono valutati sotto il profilo etico da un comitato etico, organismo indipendente con competenza territoriale relativa a una o più province, oppure estesa a uno o più IRCCS, che fornisce pareri sulle questioni a esso sottoposte dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e verifica e formula proposte sulle materie di propria competenza. Oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, il comitato etico è competente su questioni relative all'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, all'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o allo studio di prodotti alimentari sull'uomo.

2. I criteri e le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e funzionamento del comitato etico sono stabiliti dal decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006 (Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali), dall'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) e dal successivo decreto del Ministro della salute dell'8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici), nonché dagli atti deliberativi regionali in materia.

Art. 12 Finanziamento

1. Le fonti di finanziamento degli Istituti sono costituite da: a) stanziamenti per la ricerca corrente e finalizzata di cui all'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 502/1992; b) finanziamento ordinario regionale per il funzionamento; c) finanziamenti straordinari europei, nazionali e regionali per attività specifiche, per interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico e strutturale; d) altri eventuali finanziamenti pubblici e privati.

2. L'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione dalla Regione sulla base dei tetti di spesa e dei volumi di attività predeterminati annualmente dalla suddetta programmazione regionale, nonché sulla base di funzioni concordate con la Regione.

3. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.

Art. 13 Patrimonio e contabilità

1. Il patrimonio degli Istituti è costituito da: a) i beni mobili e immobili di proprietà; b) i conferimenti degli eventuali partecipanti; c) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli organi competenti.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 31-5-2017 31361

2. Gli Istituti adottano la contabilità economico-patrimoniale e sono tenuti al pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali.

3. Per la gestione degli Istituti si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le aziende sanitarie della Puglia.

Art. 14 Vigilanza

1. Gli Istituti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e con il Presidente della Regione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 3 e 4, del d.lgs. 288/2003.

Art. 15 Riconoscimento del carattere scientifico

1. Gli Istituti sono sottoposti al procedimento di riconoscimento, revisione e revoca del carattere scientifico da parte del Ministero della salute, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, secondo la disciplina degli articoli 13, 14 e 15 del d.lgs. 288/2003.

Art. 16 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali di settore del d.lgs. 288/2003 e dell'Atto di intesa Stato-regioni 1° luglio 2004, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 502/1992 e al d.P.C.m. 502/95.

Art. 17 Abrogazioni

1. E' abrogato l'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), come modificato e integrato dall'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 14, dall'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 e dall'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 28.

DGR 29.5.17, n. 794 - D.G.R. n. 253/2017 ad oggetto "Aggiornamento della Rete dei Presidi della Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP) accreditati per le malattie rare".
– INTEGRAZIONE. D.G.R. n. 2048/2016 di aggiornamento dei componenti del Coordinamento Regionale per le Malattie rare (CoReMar) – INTEGRAZIONE. (BUR n. 67 del 9.6.17)

Note

Viene integrata la DGR n. 253/2017 pubblicata sul BURP n. 31 del 13/3/2017, inserendo nell'Allegato A alla predetta Deliberazione di Giunta, a pag. 13888 in corrispondenza del rigo con codice malattia RF 0180 "Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante" all'interno del PRN Azienda Ospedaliero — Universitaria "Policlinico di Bari" l'U.O. Neurologia dell'Ospedale "Miulli" quale nodo della Rete Regionale Pugliese (ReRP) per la polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).;

SARDEGNA

Decreto n. 12 del 25/05/2017 - **Medicina specialistica ambulatoriale interna - costituzione tavolo negoziale per la trattativa e la stipula dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) ai sensi dell'art. 3, comma 4, ACN 17/12/2015.** (BUR n. 26 del 1.6.17)

L'Assessore

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), reso esecutivo con atto di Intesa Stato – Regioni del 17 dicembre 2015 (d'ora in poi denominato ACN);

VERIFICATO che l'art. 3 comma 4 del sopracitato ACN prevede che ciascuna Regione firmataria del presente Accordo si impegna a definire l'Accordo Integrativo Regionale entro il termine di cui al successivo art. 4, comma 3, superato il quale la Regione, in mancanza di sottoscrizione di un Accordo finalizzato ad attuare quanto previsto dall'art 4, comma 2, provvede unilateralmente a sospendere la parte economica integrativa degli accordi regionali e a disporre l'accantonamento fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Integrativo Regionale;

VISTO l'art. 12, comma 3 dell'ACN, secondo il quale le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale, purchè dotate di un terminale associativo riferito al presente

ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali;

VERIFICATO che tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale, ad eccezione della UIL FPL, hanno provveduto a comunicare il nominativo di un terminale associativo domiciliato nella Regione Sardegna;

VISTO l'art. 12, comma 5 ACN, secondo il quale i rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti;

VISTO l'art. 11, commi 1 e 2 ACN, secondo il quale entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale ciascuna organizzazione sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti e diretta destinataria delle relative quote associative, e deve altresì provvedere al deposito presso la SISAC dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti la titolarità in proprio delle deleghe;

ESAMINATA la nota SISAC n. 52 del 19 gennaio 2017 in cui si sottolinea che, alla data del 17 dicembre 2016, tutte le OO.SS. firmatarie dell'ACN hanno provveduto al deposito dello statuto e risultano essere effettive titolari delle deleghe dei medici e dei professionisti convenzionati;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla costituzione del tavolo di trattativa per il rinnovo dell'Accordo Integrativo Regionale di categoria;

Decreta

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di procedere alla costituzione del tavolo negoziale per la trattativa e la stipula dell'Accordo Integrativo Regionale di categoria (AIR) secondo quanto previsto dall'ACN.

ART. 2

L'organismo è presieduto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale o da un suo delegato, ed è così composto:

Rappresentanti di Parte Pubblica

Dott.ssa Michela Brocca – Collaboratore amministrativo ATS – A.S.S.L. Cagliari

Dott. Antonio Gambula – Collaboratore amministrativo ATS – A.S.S.L. Sassari

Dott. Giuseppe Frau – Direttore A.S.S.L. Lanusei

Rappresentanti di Parte Sindacale

SUMAI – Dott. Giovanni Mario Diana – supplente Dott.ssa Franca Tegas

UIL FPL – in attesa di individuazione

CISL Medici – Dott.ssa Luciana Cois

FESPA – Dott. Mario Canu – supplente Dott. Giovanni Lotta

ART. 3

Nel caso in cui gli argomenti all'ordine del giorno riguardino gli altri professionisti dell'ACN, i componenti designati dalle organizzazioni sindacali di cui sopra potranno essere integrati da rappresentanti delle categorie interessate.

ART. 4

Il Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria economico finanziaria e controllo di gestione assicurerà le funzioni di supporto organizzativo, logistico e tecnico amministrativo, individuando idoneo personale.

ART. 5

La partecipazione alle riunioni del tavolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale
; i rimborsi per le spese di viaggio e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

ART. 6 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it

SICILIA

DECRETO 28 aprile 2017. Documento di indirizzo regionale “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la prevenzione del rischio di ictus nel paziente con fibrillazione atriale. (BUR n. 23 del 1.6.17)

Si pubblica, nella versione corretta, il decreto di cui in epigrafe, già pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 20 del 12 maggio 2017.

DASS 23.5.17. Adozione del nuovo modello della SDO (scheda di dimissione ospedaliera) di cui al decreto n. 456 del 13 marzo 2017. (GURS n. 24 del 9.6.17)

Art. 1 Nuovo modello SDO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello SDO da inserire in cartella clinica è riportato in allegato A e sostituisce a tutti gli effetti il precedente modello di cui al decreto assessoriale n. 632 dell’11 aprile 2011.

Art. 2 Responsabilità e modalità di compilazione e conservazione della scheda di dimissione ospedaliera

Fermo restando il contenuto del D.M. 27 ottobre 2000 e che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, comprensive dell’obbligo di conservazione della documentazione cartacea o di suo equivalente documento digitale, e che tutte le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono trovare valida e completa documentazione analitica nelle corrispondenti cartelle cliniche, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico di cui al decreto n. 456 del 13 marzo 2017 e nei documenti relativi alle specifiche funzionali pubblicate nel sito NSIS del Ministero della salute.

Art. 3 Numero massimo di interventi procedure

A parziale modifica di quanto riportato nell’allegato A del decreto assessoriale n. 456 ed in coerenza con le indicazioni delle specifiche funzionali NSIS, il numero massimo di procedure secondarie (o interventi secondari) è stabilito in dieci oltre all’intervento (o procedura) principale. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

DASS 22.5.17. Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019” (GURS n. 24 del 9.6.17)

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, viene recepito, ai fini dell’applicazione sul territorio regionale, l’Accordo stipulato, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella seduta del 19 gennaio 2017, Rep. Atti 10/CRS, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano, già, peraltro, contenuti in larga misura nel D.A. n. 38/2015, di modifica ed integrazione del “Calendario vaccinale per la vita”, si dà mandato ai componenti il Tavolo tecnico regionale “Vaccini” di proporre nuovi modelli organizzativi dei centri vaccinali ed apportare i dovuti e necessari adeguamenti dell’offerta vaccinale, formulando una proposta di un nuovo calendario che sarà successivamente adottato con apposito provvedimento.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I e al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 31.5.17, n. 318 - Approvazione schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. (BUR n. 45 del 5.6.17)

PRESENTAZIONE

La Regione Campania, è stata la prima a dotarsi di una specifica normativa in materia di contrasto al bullismo, anticipando in tal senso anche la normativa statale di cui si fa riferimento in questo numero di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISS.

A tale proposito si sottolineano i richiami alle normative e direttive europee, che la Regione indica nei suoi atti, e che dimostrano una stretta connessione fra le politiche di più ampio respiro, che coinvolgono tutta la sfera dei diritti della persona, e la capacità di avviare un percorso di azioni specifiche che fanno riferimento al ruolo strategico delle Istituzioni Regione, ANCI, ASL Ministero Istruzione) e alla individuazione degli specifici ruoli ed al ruolo degli Ordini professionali (Psicologi, Assistenti sociali) chiamati a dare il proprio contributo allo svolgimento di specifici programmi.

Si determina in tal modo una concertata modalità di intervento che ripropone in effetti la metodologia di azione propria dell'azione sociale, secondo lo spirito della legge n. 328/2000 e dei principi, i metodi e le tecniche del servizio sociale professionale di comunità.

Si riporta di seguito il testo del provvedimento, da poter ritenere un modello prototipale di intervento

Note

PREMESSA

Con la decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 è stato emanato un programma comunitario pluriennale per la protezione di coloro che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione” che prevede la definizione di una serie di azioni strategiche per favorire un uso consapevole, sicuro e responsabile di Internet tra i più giovani.

L'Europa, attraverso tale programma comunitario denominato “Safer Internet”, invita tutti i paesi membri ad attuare una serie di progetti mirati all'educazione per l'utilizzo corretto della Rete.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a partire dal 2012 ha aderito al citato Programma comunitario “Safer Internet”.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha adottato e diffuso le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo” prevedendo tra l'altro azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie, e la formazione per gli insegnanti.

E' stato approvato definitivamente alla Camera lo scorso 17 maggio 2017 il disegno di legge “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” (C.3139-B), in corso di pubblicazione.

Le richiamate linee di orientamento Ministeriale riportano l'attenzione sull'importanza per le istituzioni scolastiche di integrare l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nell'ambito delle tematiche afferenti ai percorsi didattici “Cittadinanza e Costituzione” per tradurre i “saperi” in comportamenti consapevoli e corretti, ritenendoli indispensabili per consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto delle diversità e delle regole della convivenza civile.

La Regione Campania con la Legge regionale 22 maggio 2017, n. 11, pubblicata sul BURC n. 41 del

22 maggio 2017, “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania” intende sostenere e promuovere interventi e progetti diretti al rispetto della dignità dell’individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, come previsto dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla tutela dell’integrità psico-fisica dei bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità ed all’utilizzo degli strumenti informatici e della rete, per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza digitale consapevole.

La citata legge, tra l’altro, si propone di sviluppare tra i cittadini ed in particolare tra i più giovani, una “cultura della cittadinanza digitale consapevole” ossia, un processo di consapevolezza e comprensione critica dei mezzi di comunicazione digitale intesi non solo come strumenti tecnologici ma, altresì, come linguaggio, cultura e ambiente di vita ove si generano esperienze cognitive, affettive e socio relazionali.

La Regione Campania con la Legge regionale del 3 agosto 2013, n. 9 ha istituito nel sistema dei servizi sociali della Regione “il Servizio di psicologia sul territorio della regione Campania” per garantire ai cittadini della Regione Campania l’accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline Psicologiche.

L’ANCI Campania programma interventi di sensibilizzazione rivolti agli amministratori per aumentare la conoscenza del problema della violenza ed individuare gli interventi da realizzare nello specifico delle realtà territoriali.

L’Ufficio Scolastico Regionale, mediante le sue articolazioni territoriali, promuove la diffusione della cultura della non violenza, con iniziative, giornate tematiche, progetti di prevenzione nelle scuole dedicati a tali tematiche, al fine di informare le giovani generazioni per sensibilizzarle e renderle capaci di riconoscere, affrontare e denunciare ogni forma di violenza giovanile e prevenire il riprodursi di modelli comportamentali violenti.

Le ASL, attraverso le diverse strutture presenti sul territorio, sperimentano modelli di rafforzamento della salute psico-sociale dei ragazzi e di prevenzione delle possibili conseguenze legate a relazioni compromesse da forme di bullismo subite o attuate.

Dalla rilevazione compiuta nel 2014 dal Sistema di Sorveglianza HBSC Italia, promossa dal Ministero della Salute, è emerso che il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è aumentato considerevolmente negli ultimi anni e ha interessato nei giovani entrambi i sessi.

L’AZIONE DELLA REGIONE;

- la Regione Campania ritiene prioritario rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo con il coinvolgimento di una rete di attori istituzionali e della società civile;
- si rende necessario sviluppare un piano integrato di azioni che coinvolgano quanti più attori possibili riconoscendo l’efficacia delle iniziative sinergiche e integrate tra più soggetti in considerazione del fatto che questi fenomeni richiedono misure necessarie di recupero sia da un punto di vista educativo che sociale;
- è stato predisposto un apposito schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione di Azioni di contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, con l’Ordine degli Psicologi, l’Ordine delle Assistenti Sociali, l’ANCI Campania e le Aziende del Servizio Sanitario regionale della Campania, e la Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale.
- le suddette istituzioni si impegnano a promuovere e sviluppare azioni, progetti e iniziative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riguardo alle tematiche della prevenzione del disagio, sensibilizzazione e informazione;

LA DISPOSIZIONE

Si procede all’approvazione dello schema di Protocollo di intesa di cui sopra che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.A).

PROTOCOLLO D’INTESA

**PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL
CYBERBULLISMO**

L'anno 2017, addì __, del mese di __, presso la sede della Regione Campania , Via S.Lucia, 81 a Napoli

TRA

LA REGIONE CAMPANIA , _____ RAPPRESENTATA DA _____

E

L' ANCI CAMPANIA, _____ RAPPRESENTATA DA _____

L' ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CAMPANIA, _____ , RAPPRESENTATO DA _____

LA DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, _____ RAPPRESENTATA DA _____

L' ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA CAMPANIA, _____ , RAPPRESENTATO DA _____

LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA RAPPRESENTATE DA:

L' ASL NA1 CENTRO _____;

L' ASL NA2 NORD _____;

L' ASL NA3 SUD _____;

L' ASL AV _____;

L' ASL BN _____;

L' ASL CE _____;

L' ASL SA _____.

PREMESSO CHE

- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'articolo 21 vieta ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
- nell'ambito delle forme di discriminazione assumono un ruolo rilevante ai giorni nostri i comportamenti e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono ripetutamente ai danni di una o più vittime, per umiliarle, marginalizzarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità ed altre condizioni personali e sociali della vittima, messo in atto con l'utilizzo degli strumenti

- con la decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 è stato emanato un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione” che prevede la definizione di una serie di azioni strategiche per favorire un uso consapevole, sicuro e responsabile di Internet tra i più giovani;
- l’Europa, attraverso il programma comunitario denominato “Safer Internet”, invita tutti i paesi membri ad attuare una serie di progetti mirati all’educazione per l’utilizzo corretto della Rete;
- il Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca ha adottato e diffuso le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo” prevedendo tra l’altro azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie, e la formazione per gli insegnanti;
- è in corso di pubblicazione il disegno di legge “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” (C.3139-B), approvato definitivamente alla Camera lo scorso 17 maggio 2017;

PREMESSO, altresì, che

- la Regione Campania con la Legge regionale 22 maggio 2017, n. 11, pubblicata sul BURC n. 41 del 22 maggio 2017, “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania” intende sostenere e promuovere interventi e progetti diretti al rispetto della dignità dell’individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, come previsto dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla tutela dell’integrità psico-fisica dei bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità ed all’utilizzo degli strumenti informatici e della rete, per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza digitale consapevole;
- la citata legge, tra l’altro, si propone di sviluppare tra i cittadini ed in particolare tra i più giovani, una “cultura della cittadinanza digitale consapevole” ossia, un processo di consapevolezza e comprensione critica dei mezzi di comunicazione digitale intesi non solo come strumenti tecnologici ma, altresì, come linguaggio, cultura e ambiente di vita ove si generano esperienze cognitive, affettive e socio relazionali;
- l’ANCI Campania costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni campani, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, programma interventi di sensibilizzazione rivolti agli amministratori per aumentare la conoscenza del problema della violenza ed individuare gli interventi da realizzare nello specifico delle realtà territoriali;
- la Regione Campania con la Legge regionale del 3 agosto 2013, n. 9 ha istituito “il Servizio di psicologia sul territorio della regione Campania” e che all’art. 1 comma 4 prevede che tale servizio tra le altre attività contribuisce:
 - al benessere nel sistema di convivenza e previene i fenomeni di disagio relazionale nella famiglia, nella scuola e nella comunità;
 - promuove il pieno ed armonico sviluppo psicologico dell’individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
- l’Ufficio Scolastico Regionale, mediante le sue articolazioni territoriali, promuove la diffusione della cultura della non violenza, con iniziative, giornate tematiche, progetti di prevenzione nelle scuole dedicati a tali tematiche, al fine di informare le giovani generazioni per sensibilizzarle e renderle capaci di riconoscere, affrontare e denunciare ogni forma di violenza giovanile e prevenire il riprodursi di modelli comportamentali violenti;
- le ASL attraverso le diverse strutture presenti sul territorio, in particolar modo il servizio Adolescenti e di psicologia clinica, sperimenta modelli di rafforzamento della salute psico -sociale dei ragazzi e di prevenzione delle possibili conseguenze legate a relazioni compromesse da forme di bullismo subite o attuate;

CONSIDERATO CHE

- dalla rilevazione compiuta nel 2014 dal Sistema di Sorveglianza HBSC Italia (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare), promosso dal

Ministero della Salute/CCM (Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie), nell'ambito del programma strategico "Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari" - per la rilevazione dei comportamenti e degli stili di vita degli adolescenti di 11, 13 e 15 anni - è emerso che tra il 2010 e il 2014 è aumentato il numero dei ragazzi che dichiarano di aver subito episodi di bullismo, in particolare è aumentato in entrambi i sessi il numero degli 11enni che dichiarano di subire atti di bullismo (maschi da 20,7% a 25,7% - femmine da 9,2% a 17,3%);

- che in linea con la citata Legge regionale 22 maggio 2017, n. 11, un intervento educativo per prevenire e contrastare il bullismo deve tenere conto, non solo del prevaricatore e della vittima, ma di diverse figure, quali il gruppo classe (con i diversi ruoli e componenti), gli altri elementi della scuola (i docenti, le articolazioni istituzionali, il corpo non docente), i genitori e la famiglia, il contesto ambientale;

- si rende necessario sviluppare un piano integrato di azioni che coinvolgano quanti più attori possibili riconoscendo l'efficacia delle progettualità integrate tra più soggetti;

TENUTO CONTO dell'opportunità di porre in essere un'azione integrata tra più attori del territorio che promuova la conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo che sia rivolto non solo ai giovani, ma che riguardi anche i genitori, gli operatori ed agli operatori-educatori;

VISTA Legge regionale 22 maggio 2017, n. 11, pubblicata sul BURC n. 41 del 22 maggio 2017, "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania";

Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto, che è da intendersi parte integrante del presente Protocollo d'Intesa, le parti intendono adottare uno specifico atto di definizione delle modalità di coordinamento e collaborazione per la realizzazione di azioni in tema di contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità e oggetto

La Regione Campania, l'Ordine degli Psicologi, l'ANCI Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale, le Aziende Sanitarie locali della Regione Campania, l'Ordine degli Assistenti Sociali della Campania di seguito denominate Parti, ritengono che le azioni di contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo per poter essere realmente efficaci devono prevedere il coinvolgimento di una rete di attori istituzionali, dei soggetti del Terzo Settore, delle Università e della società civile.

La finalità che il presente Protocollo vuole perseguire è duplice:

1. realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte ai giovani studenti e in generale a tutta la comunità scolastica, in risposta alle necessità individuate;

1.1.1. aumentare il livello di conoscenza sul tema del bullismo e del cyberbullismo, al fine di migliorare le capacità professionali e le competenze di base per la individuazione del fenomeno da parte degli operatori che lavorano a contatto diretto con adolescenti, e dei genitori in modo tale di renderli consapevoli di come funzionano i mezzi di comunicazione digitale ed ampliare la loro capacità di captare segnali e linguaggi sintomatici;

Le Parti si impegnano a:

1. promuovere la cultura della non violenza e rafforzare la salute psico-sociale dei ragazzi, favorendo il rispetto delle diversità e tra le generazioni per contrastare il disagio delle relazioni violente, nonché educare all'affettività e all'uso consapevole della rete;

2. programmare e realizzare azioni formative e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, al fine di sviluppare una politica di antibullismo e diffondere la conoscenza dei fenomeni quali cyberbullismo, il sexting e le violenze di rete;

3. sostenere gli attori territoriali coinvolti nell'attuazione delle iniziative programmate di contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Le parti, ritengono importante collaborare ed organizzare iniziative pubbliche che coinvolgano insegnanti, studenti, cittadini, operatori attraverso corsi, convegni, incontri e momenti di confronto, con il supporto di psicologi ed esperti; nonché attraverso l'elaborazione, la produzione e diffusione di materiale divulgativo, attinente alle tematiche del presente protocollo, che diano un contributo alla diffusione della cultura della non - violenza e del rispetto dell'altro per la prevenzione dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, il sexting e le violenze di rete nei vari contesti sociali.

Art. 2 Modalità di intervento e destinatari

Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, le Parti, ciascuna per le proprie competenze, intendono adottare un approccio e un modello operativo basato sul gruppo di lavoro multi-professionale e interistituzionale. Al contempo dovranno essere assicurate adeguate risorse strutturali/strumentali, da parte dei diversi soggetti coinvolti, al fine di contribuire a creare idonei setting educativi nei contesti operativi previsti dall'intervento.

La Regione Campania, si impegna a:

- svolgere le attività di coordinamento, di supervisione, controllo e monitoraggio degli interventi realizzati;
- incrementare l'efficacia di iniziative promosse dalle Parti, mediante il coinvolgimento di altri attori istituzionali e sociali;

L'ANCI Campania s'impegna a:

- promuovere e diffondere attraverso i propri canali di comunicazione azioni, progetti o iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, attuando azioni di sensibilizzazione ed informazione presso i Comuni campani e/o gli Ambiti Territoriali.

L'Ordine degli Psicologi della Campania s'impegna a:

- mettere a disposizione il proprio patrimonio culturale e professionale;
- promuovere incontri di formazione, conferenze e interventi sui temi oggetti del presente Protocollo;
- produrre studi, pubblicazioni, materiali informativi e filmati, utili alla diffusione e divulgazione delle tematiche del presente Protocollo;
- promuovere interventi di sostegno/consulenza nel caso siano emerse situazioni di bullismo.

L'Ordine degli Assistenti Sociali della Campania s'impegna a:

- mettere a disposizione il proprio patrimonio culturale e professionale;
- promuovere incontri di formazione, conferenze e interventi sui temi oggetti del presente Protocollo;
- promuovere interventi di sostegno/consulenza nel caso siano emerse situazioni di bullismo.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania s'impegna a:

- integrare l'offerta formativa mediante la promozione di azioni di sensibilizzazione dei giovani nelle scuole attraverso la partecipazione a conferenze e la distribuzione di materiale informativo;
- avviare d'intesa con gli altri soggetti, la sperimentazione di percorsi formativi rivolti al personale docente e non, percorsi educativi/formativi rivolti agli studenti;
- favorire iniziative di studio e di confronto, con il coinvolgimento di tutti gli operatori delle scuole campane sui temi della violenza e del contrasto a tutte le forme di violenza, per informare/formare studenti, genitori, personale docente e non, operatori.

Le Aziende sanitarie locali della regione Campania (ASL) si impegnano a:

- avviare d'intesa con gli altri soggetti, la sperimentazione di progetti pilota di formazione rivolti agli operatori/educatori, al fine di aumentarne le capacità professionali e le competenze di base nell'approccio ai vari fenomeni (in ambito sociale, giudiziario, sanitario, scolastico, etc).

I destinatari degli interventi saranno:

- gli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado;
- gli insegnanti, personale ATA, genitori degli alunni delle scuole coinvolte nel progetto ed operatori della comunità locale.

Art. 3 Cabina di regia

Per perseguire le finalità del presente Protocollo, viene costituita un'apposita cabina di regia, istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, di intesa con le Parti che avrà la durata di anni tre (3) e sarà composta dai rappresentati indicati da ciascun soggetto firmatario del Protocollo.

La cabina di regia svilupperà un piano di programmazione condiviso ed integrato, attraverso periodici confronti con individuazione e studio delle attività realizzate e da realizzarsi, in linea con le attività previste dal "Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo", istituito ai sensi dell'art.6 della citata Legge regionale 22 maggio 2017, n. 11, pubblicata sul BURC n. 41 del 22 maggio 2017, "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania.

La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito.

A tale struttura organizzativa sono demandati i seguenti compiti:

- raccordo, stimolo ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo;
- predisposizione di eventuali ipotesi modificative del presente Protocollo da sottoporre ai firmatari del presente Protocollo.

Art. 4 Durata

Il presente protocollo ha la durata di tre (3) anni.

Il presente Protocollo è immediatamente operativo dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere integrato e modificato, in ogni momento, di comune accordo tra le Parti, al fine di recepire nuovi aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione e per l'esigenza di meglio definire strumenti e modalità di raccordo.

In caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi successivi alla sottoscrizione del presente protocollo ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. R. n. 1/2016, il presente atto si intende nullo.

Art. 5 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente protocollo le parti faranno esplicito riferimento alla normativa vigente in materia.

Redatto in n. _____ copie, letto, confermato e sottoscritto come segue:

NOMINATIVO FIRMA 1. PRESIDENTE DELLA REGIONE
CAMPANIA _____

2. DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____

3. ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA – IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____

4. ANCI CAMPANIA – IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____

5. ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE CAMPANIA – IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____

6. RAPPRESENTANTE LEGALE ASL NA1 CENTRO - IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____
7. RAPPRESENTANTE LEGALE ASL NA2 NORD - IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____
8. RAPPRESENTANTE LEGALE ASL NA3 SUD - IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____
9. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA - IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____
10. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO - IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____
11. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO - IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____
12. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO - IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. _____